

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	11
GIUSTIZIA (II) .....	»	40
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	64
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	65
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	71
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	88
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	100
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	105
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	115
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	138

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	<i>Pag.</i>	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	141
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	142

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la coesione territoriale, Fabrizio Barca, sulle misure adottate per la crescita del Paese (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 3

#### SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 4

ERRATA CORRIGE ..... 10

#### AUDIZIONI

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del Presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO, indi del Presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il Ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Audizione del Ministro per la coesione territoriale, Fabrizio Barca, sulle misure adottate per la crescita del Paese.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) e Gianfranco CONTE, *presidente*, intervengono sull'ordine dei lavori.

Il Ministro Fabrizio BARCA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Nel corso della relazione del Ministro intervengono, sull'ordine dei lavori, Giovanni FAVA (LNP), Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), Gianfranco CONTE, *presidente*, e Manuela DAL LAGO, *Presidente della X Commissione*.

Il Ministro Fabrizio BARCA riprende la sua relazione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Giovanni FAVA (LNP), Luigi LAZZARI (PdL), Gianfranco CONTE, *presidente*, Giovanni LOLLI (PD), Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), Marco CAUSI (PD), Manuela DAL LAGO, *presidente*, \*Gabriele CIMADORO (IdV), e Savino PEZZOTTA (UdCpTP).

Intervengono sull'ordine dei lavori Manuela DAL LAGO, *presidente*, e Gianfranco CONTE, *Presidente della VI Commissione*.

Pongono quesiti e svolgono considerazioni Pierluigi MANTINI (UdCpTP), Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA), Ignazio ABRIGNANI (PdL), Maurizio FUGATTI (LNP), Stefano SAGLIA (PdL), Ludovico VICO (PD), Alessandro MONTAGNOLI (LNP), cui risponde il Ministro Fabrizio BARCA.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **SEDE REFERENTE**

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del Presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del Presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti ed il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Guido Improta.*

#### **La seduta comincia alle 15.35.**

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, nella seduta di ieri, accogliendo la richiesta in tal senso avanzata dai Presidenti delle Commissioni riunite, l'avvio

della discussione in Assemblea del provvedimento avrà luogo a partire dalla mattina di lunedì 23 luglio. Pertanto, come convenuto in sede di Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, l'esame in sede referente si concluderà nella seduta di venerdì 20 luglio, entro le ore 12.

Avverte che, per un errore materiale in sede di presentazione, l'emendamento Saglia 3.10 era stato erroneamente riferito all'articolo 3, e, quindi, considerato irriferibile e non inserito nei fascicoli, mentre si riferisce all'articolo 13 del decreto-legge. Pertanto, tale emendamento deve intendersi presentato con il numero 13.23.

Segnala altresì che, con riferimento alle proposte emendative dichiarate inammissibili nella seduta pomeridiana di ieri, sono state avanzate richieste di riammissione, relativamente:

all'articolo aggiuntivo Abrignani 52.032, che interviene sul testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in particolare, per quanto riguarda la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;

all'articolo Vico 52.050, il quale interviene sulla disciplina relativa alla protezione dei dati personali applicabile alle aziende che decidano di delocalizzare all'estero i *call center*, oltre ad escludere, in tal caso, l'erogazione dei benefici in materia di aliquote previdenziali previsti dalla legge n. 407 del 1990;

all'articolo aggiuntivo Bernardo 52.0100, il quale reca una serie di modifiche all'articolo 3 del decreto – legge n. 2 del 2012, recante un'interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che esclude alcuni materiali residui di lavorazioni industriali o altri residui dall'applicazione della parte quarta del codice ambientale, oltre a modificare l'articolo 186 del medesimo codice ambientale, in materia di riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

Con riferimento agli articoli aggiuntivi Abrignani 52.032 e Vico 52.050, le Presi-

denze ritengono di dover confermare il giudizio di inammissibilità già espresso.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Bernardo 52.0100, esso, per errore materiale, non era stato inserito nell'elenco delle proposte emendative inammissibili, sebbene identico all'articolo aggiuntivo Fava 52.0102, dichiarato inammissibile. In merito le Presidenze, dopo aver ulteriormente approfondito il contenuto di entrambe le proposte emendative, ritengono di confermare il giudizio di inammissibilità sia sull'articolo aggiuntivo Bernardo 52.0100, sia sull'identico Fava 52.0102.

Segnala quindi come, sulla scorta di quanto convenuto in seno agli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, l'esame da parte delle Commissioni si concentrerà d'ora in poi sulle proposte emendative segnalate, nonché su quelle che saranno presentate dal Governo e dai relatori.

Federico TESTA (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, sottolinea in primo luogo l'importanza del suo articolo aggiuntivo 6.06 in materia di accelerazione dell'efficientamento energetico nelle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni. Osserva che l'efficienza energetica riveste un ruolo determinante nello sviluppo del Paese e che gli obblighi assunti dall'Italia nei confronti dell'Unione europea prevedono azioni significative nell'ambito del patrimonio pubblico, che, peraltro, presenta notevoli spazi per interventi di efficientamento. Rilevato che la pubblica amministrazione spesso non dispone di risorse che le consentono di affrontare le spese necessarie per gli interventi di efficientamento del proprio patrimonio, evidenzia che la sua proposta emendativa consente, anche in deroga alle regole di bilancio, di estendere agli anni successivi gli impegni di spesa relativi alle utenze energetiche, al fine di stipulare con soggetti terzi – che si assumono i relativi oneri – di contratti finalizzati all'efficientamento del patrimonio, sia attraverso interventi di efficienza energetica sia mediante impiego di fonti energetiche rinno-

vabili. Sottolinea che la deroga è giustificata dal fatto che le spese per forniture e prestazioni energetiche agli edifici della pubblica amministrazione sono sostanzialmente necessari e inderogabili anche quando per motivazioni contingenti o imprevedibili (aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, condizioni stagionali particolarmente inclementi, obsolescenza degli impianti) superano gli stanziamenti previsti a bilancio.

Rilevato che il suo articolo aggiuntivo 6.06 prevede, comunque, per questi impegni un limite massimo del 95 per cento della spesa corrente, fa presente che si può ottenere un risparmio di spesa non trascurabile già nel corso della durata contrattuale: il risparmio diventerà strutturale al termine della durata contrattuale quando le opere e gli impianti realizzati rimarranno di proprietà ed uso esclusivo della pubblica amministrazione interessata.

Con riferimento al suo emendamento 35.6, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi, sottolinea la necessità di differenziare gli idrocarburi liquidi da quelli gassosi, in particolare per quanto riguarda le conseguenze di eventuali incidenti nel territorio. Ritiene, pertanto, che sia opportuno tenere conto di questa modifica proposta per regolare le attività di ricerca di prospezione e di coltivazione di idrocarburi con le necessarie precauzioni di tutela ambientale.

Con riferimento ai suoi emendamenti all'articolo 37 (37.34, 37.36, 37.44, 37.51, 37.62, 37.75, 37.81, 37.82 e 37.88), in materia di gare nel settore idroelettrico, osserva che la riduzione di dieci anni, da trentennale a ventennale, della durata delle nuove concessioni idroelettriche rischia di nuocere gravemente alle imprese del settore e di impedire l'accesso di nuovi operatori in un quadro di adeguata certezza normativa e di sostenibilità degli investimenti. Fa presente che in altri Paesi europei, quali Spagna e Francia, le concessioni idroelettriche hanno una durata fino a settantacinque anni, mentre in Svezia sono addirittura illimitate. Ritiene, pertanto, assolutamente adeguato il limite

trentennale attualmente vigente, anche alla luce del fatto che la nuova disposizione introdurrebbe una situazione di palese disparità tra vecchie concessioni che scadranno nel 2029 e quelle già scadute, per le quali è stato annullato il diritto di prelazione inizialmente previsto. Ritiene che il mancato riconoscimento ai concessionari uscenti di un valore adeguato dei beni strumentali all'esercizio della concessione significa, di fatto, favorire l'ingresso di nuovi soggetti che potrebbero assicurarsene il godimento con un mero rilancio in fase di gara. Auspica, pertanto, che il testo del decreto-legge sia opportunamente modificato, permettendo una valorizzazione integrale del ramo di azienda, al fine di evitare che in un settore strategico del Paese possano fare ingresso grandi gruppi stranieri, che intervengono con capitali limitati e insufficienti rispetto al valore delle concessioni. Al riguardo, ricorda che il Ministero dello sviluppo economico non più di due anni fa, ha utilizzato per le concessioni nell'ambito della geotermia proprio il criterio del valore del bene, detratta l'usura, indicato nell'emendamento a propria firma e in altri volti a perseguire le medesime finalità.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) lamenta che è stato dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo 28.02, a propria firma, che avrebbe permesso la rivalutazione dei beni di impresa. Sottolinea che tale proposta avrebbe determinato un maggiore gettito per l'erario. Ancor più importante sarebbe stato l'impatto di sostegno all'economia del Paese, dal momento che molte piccole e medie imprese si trovano in condizioni di difficoltà nell'accesso al credito per mancanza di garanzie patrimoniali, in quanto i beni immobili di cui dispongono sono iscritti in bilancio con valori irrisori.

Marco CAUSI (PD) esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento di urgenza in esame, pur nella consapevolezza che la soluzione della crisi richiede periodi lunghi.

Sostiene quindi la particolare rilevanza delle proposte emendative presentate dalla

sua parte politica in materia di integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto (cosiddetti *project bond*) e di reti di impresa, e l'opportunità che il Governo e i relatori li considerino con attenzione.

Per quanto riguarda i *project bond*, ritiene meritorio che il Governo, che è costretto ad affrontare rilevanti problemi di finanza pubblica, voglia modificarne la disciplina, equiparandone il trattamento fiscale a quello dei titoli pubblici, in modo da sperimentare nuove modalità di finanziamento degli investimenti pubblici. Ritiene però che sia necessario uno sforzo da parte del Governo al fine di ampliarne la portata, soprattutto con riferimento alla realizzazione di infrastrutture idriche, poiché gli investimenti nel settore hanno registrato un blocco a causa della condizione di incertezza sulle tariffe. In questa situazione, i gestori idrici, che hanno bisogno di strumenti idonei alla raccolta di risorse finanziarie, potrebbero trovare nei *project bond* il necessario ausilio.

Per quanto riguarda poi le reti di impresa, su cui intervengono alcuni emendamenti proposti dal Partito democratico, con particolare riferimento alle imprese subfornitrici, il cui ruolo è stato di recente rivalutato, in considerazione del fatto che, con la globalizzazione dei processi produttivi, si è assistito ad una segmentazione dei processi produttivi, che favorisce le imprese con una forte specializzazione. È peraltro necessario che tali imprese si inseriscano nella catena globale del valore, in una posizione vantaggiosa, quale è quella caratterizzata dalla vicinanza ai soggetti che immettono i prodotti nel mercato.

Ricorda quindi che, come emerge da recenti indagini, svolte anche da Banca d'Italia, molte piccole imprese subfornitrici italiane, specializzate in determinati processi produttivi, siano già inserite nella catena mondiale di produzione di valore e come tra gli strumenti di incentivazione adottati negli ultimi anni il contratto di rete di impresa risulti il più efficace. Per questo motivo il proprio gruppo ritiene

essenziale rafforzare questo strumento, sia sotto il profilo di una più netta definizione della configurazione giuridica, che peraltro non dovrebbe andare a discapito della flessibilità organizzativa, sia sotto il profilo dell'accesso ai mercati finanziari, anche attraverso il ricorso a strumenti quali i *project bond*, con un trattamento fiscale vantaggioso. Auspica pertanto che le proposte richiamate nel proprio intervento possano essere adottate, in considerazione del contributo che potranno offrire al rilancio dell'economia del paese.

Pier Paolo BARETTA (PD), manifesta apprezzamento per la decisione delle Presidenze di giudicare ammissibili alcuni emendamenti precedentemente dichiarati inammissibili, in particolare quelli relativi alle questioni del lavoro, alla riqualificazione energetica dei motori degli autoveicoli e al traffico nella laguna. Ritieni poi di particolare interesse l'impegno ad invertire la tendenza attuale, rimettendo in moto i processi produttivi e, in particolare, la realizzazione di opere pubbliche, anche attraverso strumenti come la modifica della normativa in materia di *project bond*.

Riguardo a questo profilo, sottolinea l'importanza di un emendamento relativo al tema degli incentivi fiscali per i consorzi pubblico-privato. Da simili forme di incentivazione, attraverso un meccanismo virtuoso che consenta la ripresa delle attività relative alla realizzazione di opere pubbliche, possono derivare anche maggiori entrate fiscali per lo Stato. Ritieni doveroso sottolineare questo profilo, al fine di anticipare eventuali obiezioni relative alla copertura finanziaria. Auspica quindi che il Governo e i relatori tengano conto di queste riflessioni nel momento dell'espressione del parere sugli emendamenti, in modo da rendere ancora più forte l'impulso che l'intervento legislativo in esame può fornire alla ripresa dell'economia del Paese.

Tea ALBINI (PD), nel condividere i contenuti degli interventi dei colleghi Causi e Baretta, si sofferma in particolare sull'articolo 12 del decreto-legge, riguar-

dante il piano nazionale delle città che, con una valenza pluriennale di sei anni, prevede una dotazione di appena 250 milioni di euro. Ritieni un simile stanziamento assolutamente insufficiente. Evidenza in particolare l'esigenza di assicurare certezza di risorse ai progetti che saranno individuati. A tal fine sarebbe utile prevedere una selezione dei soggetti che accedono ai finanziamenti mediante appositi bandi. Potrebbe altresì essere utile, con particolare riferimento all'esigenza di rimettere in moto le attività edificatorie, avvalersi sia del contributo del soggetto privato che realizza l'opera sia del cofinanziamento da parte del comune interessato.

Ludovico VICO (PD), intervenendo in materia di infrastrutturazione portuale, ricorda che il decreto-legge n. 225 del 2010 aveva stabilito, all'articolo 2, comma 2-*undecies*, che le previsioni di cui al comma 2-*novies* - afferenti alla revoca, entro il termine del 15 marzo 2011, dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato o il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno del trasferimento o dell'assegnazione - non si applicassero ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 426 del 1998.

Evidenza quindi che, con tale previsione, il legislatore aveva posto in atto una vera e propria deroga, per tali siti, alla regola contenuta nel precedente comma 2-*novies*, atteso che la realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti che siano siti di interesse nazionale (SIN) richiede sicuramente un maggior tempo rispetto agli altri. Qualora tale deroga venisse meno vi sarebbero riflessi negativi sullo sviluppo dei porti in cui le procedure per la realizzazione degli interventi infrastrutturali sono più complesse, più onerose e più lunghe, come è confermato

anche nel decreto di nomina del commissario straordinario per il porto di Taranto, laddove si giustifica il ritardo nella realizzazione degli interventi proprio con il fatto che il porto di Taranto è sito SIN.

Ritiene pertanto che se si dovesse verificare tale ipotesi, per il Porto di Taranto si potrebbe registrare la perdita dei finanziamenti relativi alla realizzazione del centro servizi polivalente, ai lavori di rettifica e allargamento della banchina di levante del molo San Cataldo e quelli destinati a cofinanziare un intervento più complesso inserito nell'elenco annuale 2012 relativo agli adeguamenti infrastrutturali di opere, attrezzature e impianti ai fini del miglioramento della sicurezza. La revoca di detti finanziamenti penalizzerebbe un porto che in quanto SIN è già svantaggiato rispetto agli altri porti proprio per la sua collocazione. Ciò sarebbe ancora più grave, se si pensa all'impegno assunto dall'autorità portuale con l'accordo per lo sviluppo del traffico di *container* nel porto di Taranto e il superamento dello stato di emergenza sociale, economica e ambientale, al quale sono stati destinati appositi finanziamenti, che potrebbero essere oggetto di revoca. In questa ipotesi sarebbe compromessa la realizzazione dell'accordo, oltre che la programmazione delle restanti opere già previste nei documenti programmatici dell'Ente. Inoltre, non è pensabile che, successivamente alla stipula di un accordo, che vede tra i suoi sottoscrittori lo stesso Governo, si possano introdurre modifiche normative; che avrebbero implicato una formulazione dell'accordo medesimo in termini molto diversi.

Andrea LULLI (PD), concordando con le osservazioni del collega Causi, evidenzia l'importanza di rafforzare la natura giuridica delle reti di impresa per consentire l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa. Si tratterebbe di un intervento idoneo ad offrire un importante sostegno al settore manifatturiero. Auspica pertanto che tale proposta possa essere accolta. Apprezza altresì la decisione delle Presidenze di rivedere l'iniziale giudizio di inammissibilità sugli emendamenti relativi alla mo-

bilità elettrica. Al riguardo, richiama l'attenzione su un emendamento che permetterebbe di facilitare la trasformazione dei motori a benzina o a diesel in motori elettrici. Mentre in altri Paesi europei le modifiche in questione sono omologate con facilità, in Italia sono ostacolate da forti resistenze burocratiche. Il superamento di tali ostacoli offrirebbe un forte impulso ad un settore che può vantare in Italia numerose imprese di grande vitalità. Più in generale sottolinea che l'inserimento nel provvedimento in esame del testo elaborato dalle Commissioni Trasporti e Attività produttive della Camera in materia di mobilità elettrica permetterebbe di sanare un grave vuoto legislativo e di porre rimedio ad un ritardo che può determinare pesanti conseguenze negative per l'economia del Paese. Segnala infine, in relazione alle disposizioni recate dal decreto-legge in materia di gestione delle crisi complesse, l'opportunità di inserire strumenti che facilitino l'emersione del lavoro.

Ivano STRIZZOLO (PD), evidenzia la situazione di grave difficoltà nella quale si trova il Paese, per cui è importante pervenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento in esame e, al tempo stesso, migliorarlo ed integrarlo, in fase di esame parlamentare. Osserva infatti che, la ripresa dell'economia è condizione necessaria per rendere sostenibili i pesanti sacrifici che sono stati richiesti ai cittadini. Rispetto a tali finalità segnala l'importanza di una proposta emendativa a propria firma volta a sostenere l'adeguamento antisismico degli immobili destinati ad attività imprenditoriali. Richiama altresì all'attenzione del Governo l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 33, che differisce di 30 giorni l'applicazione delle disposizioni di revisione della legge fallimentare. Con riferimento all'articolo 54, ritiene opportuno che sia pienamente chiarito che le disposizioni in esso contenute, con le quali si introduce un filtro rispetto all'appello si applicano esclusivamente ai procedimenti civili, mentre non interessano i procedimenti tributari. Ri-

corda infine di aver presentato una proposta emendativa, dichiarata inammissibile, volta a contrastare pratiche di abuso del diritto con finalità di elusione fiscale. Ritiene che tale tema debba comunque essere preso in considerazione dal Parlamento e dal Governo.

Stefano SAGLIA (PdL) sottolinea, anche a nome del proprio gruppo, l'esigenza di rafforzare i contenuti e l'efficacia del decreto-legge adottato dal Governo, in particolare per quanto concerne alcuni settori strategici per l'economia del Paese. In primo luogo richiama l'esigenza di un rilancio del settore dell'edilizia, che trarrebbe grande beneficio dall'approvazione di una proposta emendativa con cui si prevedono detrazioni per le compravendite mobiliari. Per quanto riguarda il settore energetico, rileva l'opportunità di misure quali la possibilità di estrarre quantitativi in stoccaggio di modulazione, da destinare ai soggetti che registrano un maggior consumo di gas naturale. Sempre in relazione al settore energetico, osserva che le disposizioni introdotte dal decreto-legge in relazione alla disciplina delle concessioni idroelettriche e delle relative gare di aggiudicazione, devono tener conto dell'esigenza di un appropriato equilibrio tra i poteri di intervento dello Stato e delle regioni. Sottolinea l'importanza delle semplificazioni in materia di ricerca, coltivazione ed estrazione di idrocarburi, per il rilevante impatto economico che possono assumere. Altrettanto importanti sono, a suo giudizio, le semplificazioni relative alle attività di bonifica, con particolare riferimento alle raffinerie e all'industria chimica. Infine osserva che è tempo di introdurre anche nell'ordinamento italiano una normativa che permetta lo sviluppo delle auto elettriche, attraverso la realizzazione delle infrastrutture di ricarica e, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, attraverso la previsione di misure incentivanti.

Gabriele CIMADORO (IdV) segnala in via preliminare come il proprio gruppo abbia un atteggiamento critico nei con-

fronti dell'impostazione complessiva del provvedimento in esame. Un efficace intervento a sostegno della crescita avrebbe richiesto risorse finanziarie molto più consistenti, che avrebbero potuto essere ricavate dalla lotta agli sprechi nel settore pubblico. Sul piano del metodo, auspica che l'esame parlamentare non si risolva, anche in questo caso, nella posizione della questione di fiducia, con l'effetto di impedire un confronto trasparente sulle misure contenute nel decreto-legge e di limitare la possibilità di apportare al testo adottato dal Governo integrazioni e miglioramenti. Passando all'esame dei contenuti, sottolinea in primo luogo l'esigenza di un piano energetico che individui le modalità con cui possono essere affrontati gravi problemi costituiti dal fabbisogno energetico del Paese e dall'elevato costo dell'energia. Rileva quindi come il settore dell'edilizia rappresenti un comparto particolarmente delicato e, al tempo stesso, un importante volano per tutta l'economia del Paese, anche in considerazione delle attività dell'indotto. Nel richiamare l'attenzione dei colleghi sulle condizioni di evidente difficoltà in cui versa il settore edilizio, segnala che la disciplina dell'IMU rappresenta una vera e propria gabella, fortemente vessatoria e tale da incidere negativamente sulle condizioni di competitività del mercato edilizio. Fa notare, quindi, che le misure predisposte dal Governo a favore delle ristrutturazioni edilizie rappresentano un segnale positivo, ma del tutto insufficiente; rileva che in una contingenza economica particolarmente difficile come quella attuale, le imprese edilizie sarebbero sicuramente disposte ad effettuare ulteriori ribassi nelle offerte di mercato nel caso in cui il Governo manifestasse disponibilità ad ampliare la soglia di accesso alle ristrutturazioni edilizie. In relazione al comparto dell'auto elettrica, evidenzia il pesante ritardo che l'Italia accusa rispetto agli altri *partner* europei in una fase in cui la filiera dell'automobile punta fortemente sull'elettrico come soluzione innovativa per il futuro. Rileva, quindi, la condizione di grave crisi in cui versa il settore agricolo,

sottoposto tra l'altro, ad indebite pressioni e a forme di aggressione da parte della malavita. Reputa opportuno, al riguardo, che si proceda ad una tempestiva moratoria nei confronti delle richieste dell'Agenzia delle entrate, considerando del tutto insufficiente la mera dilazione in 72 mesi dei previsti adempimenti fiscali. Conclude avanzando rilievi critici in relazione alle previsioni sul lavoro femminile e giovanile, rispetto alle quali preannuncia la presentazione di emendamenti al testo in esame.

Gianfranco CONTE, *presidente*, segnala che, successivamente all'espressione, da parte delle Presidenze, del giudizio di ammissibilità sull'articolo aggiuntivo 67.018 del Governo, sarà stabilito il ter-

mine per la presentazione dei subemendamenti a tale articolo aggiuntivo.

Al fine di consentire ai relatori ed al Governo di approfondire il contenuto delle proposte emendative segnalate, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, alle ore 10.

**La seduta termina alle 17.10.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 680 dell'11 luglio 2012, a pagina 51, seconda colonna, quarantunesima riga, la parola: « ammissibilità » è sostituita dalla seguente: « inammissibilità »

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
--	----

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Emendamento nuovo testo C. 2800, approvato in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. Nuovo testo C. 5323 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .	13
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	32

##### SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	14
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	14
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	33
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti del Relatore</i> ) .....	37

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 487 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	15
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo. C. 2417 Picierno ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica al Governo</i> ) .....	22
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	38

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	23
ALLEGATO 5 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	39
Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 9.50.**

**DL 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.**

**C. 5342 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.55.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.**

**Emendamento nuovo testo C. 2800, approvato in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ed abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame dell'emendamento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra l'emendamento 3.1 del relatore, approvato in linea di principio dalla Commissione di merito al nuovo testo della proposta di legge C. 2800. Propone quindi di esprimere parere favorevole sullo stesso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. Nuovo testo C. 5323 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di un unico articolo recante la proroga di alcuni termini in materia sanitaria e di un Allegato.

Ricorda quindi che l'articolo 1, al comma 1 proroga al 31 dicembre 2012 il termine, per la facoltà di utilizzare, in via straordinaria e previa autorizzazione aziendale, il proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, termine già prorogato al 30 giugno 2012 dall'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone poi che, fino a quando non sia stato completato il processo di riorganizzazione e razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero della salute, ovvero, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2010, e comunque, inderogabilmente, secondo una modifica introdotta dalla XII Commissione, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi organi collegiali e organismi elencati nell'Allegato 1, siano prorogati.

Entro la medesima data il Ministro della salute, può, con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti.

In proposito, ricorda che l'articolo 2 della citata legge n. 183 del 2010 attribuisce al Governo la delega ad adottare uno

o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società rispettivamente vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, ferme restando l'autonomia di ricerca e le funzioni attribuite a questi ultimi. Il richiamato comma 4 prevede l'emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, nel rispetto di alcuni criteri.

Il comma 3 attribuisce al Ministro della salute la facoltà di rinnovare con proprio decreto la composizione del Consiglio superiore di sanità – fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente – nominando il Presidente e i componenti non di diritto e riducendo questi ultimi al numero di quaranta.

Rileva quindi che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Il provvedimento è altresì riconducibile, con riferimento al riordino degli organismi collegiali, alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che la lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Osserva quindi che il Consiglio superiore di sanità, oggetto di una specifica disciplina ai sensi del comma 3, risulta anche compreso tra gli altri organismi inclusi nell'Allegato 1, e disciplinati dal precedente comma 2.

Ritiene quindi opportuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di coordinare le previsioni dei commi 2 e 3, con riguardo al Consiglio superiore di sanità, considerato che il comma 2 prevede la facoltà del Ministro di rinnovarne i componenti senza accrescerne il numero, mentre il comma 3 stabilisce la medesima facoltà

limitandola al presidente e ai componenti non di diritto, riducendoli a quaranta.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*)

Pierguido VANALLI (LNP) esprime una valutazione favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giovanni De Gennaro.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.**

**C. 5284 D'Alema.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali e che il termine per la presentazione di emendamenti è

scaduto alle ore 20 di ieri, mercoledì 11 luglio 2012. Comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 2*). Avverte che, in qualità di relatore, ha presentato gli emendamenti 1.50, 10.50 e 11.50, nonché l'articolo aggiuntivo 4.050 (*vedi allegato 3*).

Jole SANTELLI (PdL) ritira l'emendamento Laffranco 2.1 e l'articolo aggiuntivo Laffranco 4.01, dei quali è cofirmataria.

Maria Piera PASTORE (LNP) ritira i suoi emendamenti 8.1, 10.5, 10.6 e 11.4.

Alessandro NACCARATO (PD) ritira gli emendamenti Lo Moro 10.4 e 11.3, dei quali è cofirmatario.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede un chiarimento sull'articolo aggiuntivo 4.050 del relatore.

Il sottosegretario Giovanni DE GENNARO fornisce il chiarimento richiesto.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, fornisce chiarimenti aggiuntivi.

Intervengono, sul complesso degli emendamenti, con particolare riguardo all'emendamento 10.50 del relatore, e sull'organizzazione dei lavori, Raffaele VOLPI (LNP), Mario TASSONE (UdCpTP), Pietro LAFFRANCO (PdL), Massimo D'ALEMA (PD), Jole SANTELLI (PdL), Carmelo BRIGUGLIO (FLpTP), Gianclaudio BRESSA (PD), Giuseppe CALDERISI (PdL), Maria Piera PASTORE (LNP) e Donato BRUNO, *presidente e relatore*.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, riservandosi di riformulare il suo emendamento 10.50 alla luce del dibattito odierno.

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance.**

Atto n. 487.

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di regolamento in esame, che è composto da tre soli articoli, coi quali vengono apportate alcune modifiche al vigente regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, e viene nel contempo disciplinato l'Organismo indipendente di valutazione della performance, istituito in tutti i ministeri dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Nell'attuale regolamento di organizzazione, gli uffici di diretta collaborazione nel Ministero dell'ambiente sono la Segreteria del ministro; la Segreteria tecnica del ministro; la Segreteria particolare del ministro; l'Ufficio di gabinetto; l'Ufficio legislativo; l'Ufficio stampa; il Servizio di controllo interno; e le Segreterie dei sottosegretari di Stato. Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 n. 183 ha ridefinito l'organizzazione di tali uffici, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione

di una segreteria e di un ufficio per il vice Ministro e assegnando a tale ufficio un contingente di 16 unità di personale, che rientra nel contingente complessivo di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, che è stato fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 245 in 90 unità.

Il provvedimento in esame innanzitutto introduce la precisazione che la presenza degli uffici e delle segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato è subordinata alla loro effettiva nomina.

Viene poi ridefinito l'assetto della Segreteria particolare del ministro, che opera alle dirette dipendenze del ministro stesso. Attualmente vi è preposto il Capo della Segreteria particolare, con le funzioni di Segretario particolare. Tale figura viene soppressa.

Vengono espressamente attribuiti al Capo di Gabinetto i compiti di coordinamento degli Uffici di diretta collaborazione.

Viene fissato un numero massimo di quattro Vice Capi di Gabinetto.

Si prevede la figura di un Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, nominato dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto.

Viene stabilito un numero massimo di tre Vice Capi dell'Ufficio legislativo.

Si prevede inoltre l'attribuzione dell'incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie da parte del Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo.

Viene soppresso il Servizio di controllo interno (Secin), i cui compiti sono assunti dall'Organismo indipendente di valutazione.

Viene abrogato l'articolo 7-bis del regolamento di organizzazione che attribuisce compiti di consulenza, studio e ricerca nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione ai dirigenti assegnati ai due posti di funzione di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 1, comma 3, del vecchio regolamento di organizzazione del Ministero (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 261 del 2003), il quale è stato nel frattempo abrogato dal nuovo regolamento di organizzazione, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2009.

Il contingente del personale degli Uffici di diretta collaborazione viene confermato in complessive novanta unità, ma viene prevista una diversa articolazione.

Innanzitutto si conferma la possibilità di assegnare agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti del Ministero.

A tali uffici possono altresì essere assegnati, nel limite di ventitré unità, altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo. Il vigente Regolamento prevede la stessa quota, ma espressa in quota percentuale: il 25 per cento di novanta unità.

Nel limite di otto unità, possono essere assegnati consiglieri giuridici provenienti dalle carriere delle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile o dall'Avvocatura dello Stato. Si tratta di una innovazione, in quanto questa previsione non è presente nel testo del vigente regolamento.

Nel limite massimo di quindici unità, possono essere inoltre assegnati agli uffici collaboratori anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifici titoli di studio e professionali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attività professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. L'attuale regolamento prevede la possibilità di assegnare agli uffici di diretta collaborazione collaboratori esterni fino al 10 per cento del contingente complessivo, ossia fino a un massimo di nove persone, e solo previa verifica dell'assenza delle necessarie professionalità tra il personale di ruolo previsto dal regolamento vigente; quest'ultima precisazione viene meno con lo schema in esame.

Peraltro il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio del 21 aprile 2011, ha chiesto il mantenimento della norma che prevede che si possa ricorrere ai collaboratori esterni solo dopo la previa verifica dell'assenza delle necessarie professionalità tra il personale di ruolo. Il Consiglio di Stato ha inoltre richiesto chiarimenti in

relazione all'asserita assenza di oneri aggiuntivi derivanti dall'aumento del personale estraneo alla pubblica amministrazione, cui il Ministero intenderebbe provvedere in fase di esecuzione del decreto stesso mediante una più idonea programmazione delle risorse disponibili.

Con una nota del 26 marzo 2012 – riportata nel parere reso il 9 maggio 2012 dal Consiglio di Stato – il Ministero ha comunicato l'intenzione di rivedere lo schema in esame per mantenere invariato il numero massimo di nove unità di collaboratori esterni alla pubblica amministrazione, preannunciando quindi una proposta emendativa in sede di approvazione definitiva dello schema.

Altre modifiche di rilievo sono la riduzione da sei a cinque dei dirigenti di livello dirigenziale non generale per gli uffici di diretta collaborazione. Peraltro la relazione tecnica precisa che, a fronte delle attuali 6 unità previste dal vigente regolamento, di cui 3 assegnate al Servizio di controllo interno, si prevede l'attribuzione di 5 unità agli uffici di diretta collaborazione, mentre un'unità sarà destinata alla struttura tecnica permanente dell'Organismo di valutazione della *performance*.

Infine, viene ridotto, passando da sedici a sei unità, il contingente destinato al Vice Ministro. Le unità in questione rientrano comunque nel contingente complessivo delle novanta unità. Viene poi soppressa la figura del « responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti alle funzioni delegate ». La relazione illustrativa sottolinea come nelle ultime tre legislature l'organizzazione del Governo non abbia più previsto la figura del Vice Ministro all'ambiente.

L'articolo 2 istituisce l'Organismo indipendente di valutazione della performance previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009. La disciplina dell'organo è analoga a quella di altre amministrazioni che hanno già provveduto a introdurre tale organismo.

Dal punto di vista operativo l'Organismo di valutazione si avvale, per il perfezionamento delle attività istruttorie e di quelle

connesse con le funzioni di valutazione e misurazione delle performance, di un Ufficio di supporto che costituisce una struttura tecnica permanente. A tale Ufficio è assegnato il contingente di personale di livello non dirigenziale già appartenente al soppresso Servizio di controllo interno, cui si aggiunge, quale responsabile dell'Ufficio, un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione, che è individuato con provvedimento del Direttore della Direzione generale degli affari generali e del personale, su proposta del Presidente dell'organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'organismo e che deve essere in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della *performance*.

Peraltro, la norma assegna all'Organismo indipendente di valutazione, dotato di autonomia operativa e valutativa, il contingente di personale già appartenente al soppresso Servizio del controllo interno che era ricompreso tra gli uffici di diretta collaborazione del Ministero. A tale assegnazione non corrisponde una rideterminazione della dotazione organica complessiva dei medesimi uffici, che viene riconfermata in novanta unità.

L'articolo 3, infine, demanda ad un decreto interministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la determinazione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione utilizzando, a tal fine, le risorse già disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del decreto non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.**  
Atto n. 490.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sullo schema di decreto in esame è pervenuta la valutazione favorevole della V Commissione Bilancio.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che reca una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Ricorda che sul suddetto decreto legislativo n. 58 del 2010, oggetto dell'intervento correttivo, la I Commissione ha svolto un attento esame, approvando un parere articolato al Governo sullo schema trasmesso alle Camere. Tale decreto è volto a conciliare la libera circolazione degli articoli pirotecnici all'interno dell'Unione europea con le fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori, avuto, altresì, riguardo alla protezione ambientale, nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva *de qua*.

Lo schema in esame è quindi presentato in virtù della norma di delega conferita al Governo nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) che autorizza il Governo ad adottare con la medesima procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, entro 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal testo medesimo.

Fa quindi presente che lo schema di decreto in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), novella l'articolo 4 del decreto legislativo n. 58 del 2010, introducendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze nel caso di adozione del decreto di applicazione delle tariffe aggiornate a cadenza triennale. Inserisce, altresì, un nuovo comma 1-*bis* ai sensi del quale i corsi di formazione iniziale e di aggiorn-

namento sono previsti anche per i direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali nonché per gli altri operatori.

L'articolo 4 prescrive il superamento di un apposito corso di formazione sul tema della pirotecnica per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di manipolazione ed utilizzazione degli articoli pirotecnici e la licenza per l'esercizio del mestiere di fochino *ex* articolo 27 del decreto Presidente della Repubblica n.302 del 1956. L'articolo 4 rimette, poi, al Ministro dell'interno il compito di definire con decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le modalità di attuazione dei suddetti corsi con indicazione delle relative tariffe qualora vengano organizzati dalla pubblica amministrazione.

Il medesimo articolo 1, alla lettera *b*), intervenendo sul comma 4 dell'articolo 6 del decreto, espunge il riferimento alle vigenti norme di pubblica sicurezza e inserisce il richiamo alla sola normativa vigente in materia di etichettatura.

Il suddetto comma 4, obbliga attualmente i distributori a verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportino, oltre alle etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza vigenti, le necessarie marcature di conformità e siano accompagnati dai documenti richiesti.

Rileva che, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, la modifica è volta a corrispondere alle richieste della Commissione europea ad avviso della quale le norme armonizzate, che prevedono l'obbligo di etichettare gli articoli pirotecnici, già ottemperano al rispetto degli essenziali requisiti di sicurezza.

La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 interviene sull'articolo 7: al comma 1 si introduce la comunicazione al Ministro dello sviluppo economico anche nell'ambito della procedura di notifica comunitaria degli « organismi notificati ».

La *ratio* dell'intervento, come sottolineato dalla relazione illustrativa, tiene conto di quanto rilevato nella fase di prima applicazione del decreto n. 58 rispondendo all'esigenza di armonizzare al-

cune disposizioni concernenti la disciplina degli organismi notificati con quelle corrispondenti relative alla disciplina prevista per gli esplosivi per uso civile dal decreto legislativo n. 7 del 1997 e del relativo regolamento di esecuzione *ex* decreto ministeriale 19 settembre 2002.

La novella, analogamente a quanto previsto per gli esplosivi per uso civile, investe anche il comma 2 dell'articolo 7, precisando che l'autorizzazione agli organismi notificati è rilasciata previo motivato parere del Comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi notificati, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 7 del 1997.

La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1, novellando il comma 2 dell'articolo 11, sopprime il riferimento sull'etichetta alla « presa d'atto » ministeriale nonché all'indicazione delle corrispondenti categorie nazionali in materia di depositi e mantiene solo il riferimento all'indicazione del numero di registrazione attribuito al prodotto dell'organismo notificato considerato che lo stesso, ai fini della tracciabilità per l'identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e de loro fabbricante, è richiamato anche dall'articolo 18, comma 2, lettera *a*), della direttiva 2007/23/CE.

La novella, come specificato dalla relazione illustrativa, ottempera a quanto osservato dalla Commissione europea con particolare riferimento alle procedure di semplificazione in materia di etichettatura dei prodotti pirotecnici al fine di non ostacolarne la libera circolazione.

Allo stesso modo, la lettera *e*) sopprime, al comma 5 dell'articolo 12, il riferimento alla medesima presa d'atto ministeriale.

La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1, sostituendo l'articolo 13, in ordine alla identificazione univoca dei fuochi e l'adozione di un sistema informatizzato per la loro tracciabilità, elimina il richiamo all'identificazione univoca dei prodotti pirotecnici, prevedendo la possibilità di istituire un sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.

Rileva che la modifica in questione, come messo in evidenza dalla relazione illustrativa, è volta a superare il rilievo della Commissione europea, secondo cui la vigente previsione sarebbe in contrasto con la direttiva 2007/23/CE.

In tale modo, la novella sarebbe conforme alla citata direttiva che, all'articolo 18, comma 2, lettera *a*), tra le misure di esecuzione, prevede la possibilità di istituire un sistema di tracciabilità per l'identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e del loro fabbricante.

La lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 1 introduce due modifiche all'articolo 17, che reca la disciplina sanzionatoria. La prima modifica è riferita all'articolo 53, sopprimendo il riferimento alla sicurezza dei depositi e dei locali di vendita.

Fa presente che la suddetta modifica è finalizzata, come sottolineato dalla relazione illustrativa, a eliminare l'attuale rigidità della previsione vigente. Infatti, l'attuale formulazione, che finalizza la classificazione dei prodotti esplosivi — da effettuare con il regolamento — ai soli fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, risulta, sempre a detta della relazione, riduttiva rispetto ad altre finalità di classificazione dei prodotti, quale quella, in particolare, della sicurezza fisica delle fabbriche; oltre a ciò si consideri che l'articolo 53 fa riferimento non solo agli artifici pirotecnici ma anche agli esplosivi civili, per i quali si applica il già citato decreto legislativo n. 7 del 1997, e agli altri prodotti esplosivi che esulano dal campo di applicazione delle direttive comunitarie, riconosciuti e classificati direttamente dal Ministero dell'interno.

Il successivo comma 3 dell'articolo 53 del TULPS viene modificato al fine di specificare che i prodotti esplosivi sono iscritti, a seguito di provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nell'Allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Viene, infine, modificato anche il comma 7 dell'articolo 17 del suddetto decreto legislativo, concernente l'applica-

zione di una sanzione amministrativa in caso di omissione totale dell'etichetta, anche su un singolo pezzo del prodotto pirotecnico comunque detenuto, aggiungendo la locuzione riferita a ciascuna confezione ancora integra, quando singoli pezzi non etichettati siano in essa contenuti.

Rileva che la modifica, secondo quanto illustrato dalla relazione, è finalizzata a prevedere espressamente che tale sanzione si applichi una volta sola qualora i singoli pezzi privi dell'etichetta siano contenuti in un'unica confezione ancora integra, intervento reso necessario per evitare applicazioni difformi sul territorio nazionale, con possibili disparità di trattamento ed effetti in contrasto con la finalità della stessa norma.

Viene altresì precisato che la proposta di modifica è volta a specificare un aspetto della disciplina sanzionatoria onde evitare applicazioni disomogenee e, soprattutto, sproporzionate rispetto alla finalità della previsione normativa, nonché di eliminare una rigidità ai fini della predisposizione delle disposizioni regolamentari attuative derivanti dalla formulazione dell'articolo 53, comma 2, del TULPS come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo in argomento.

La lettera *h*) prevede, anche al comma 2 dell'articolo 18, la soppressione del riferimento « ai fini della sicurezza fisica dei depositi ».

L'articolo 18 reca una specifica disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle disposizioni di cui allo schema in esame e sostituisce il testo dell'articolo 53 del TULPS. La modifica, anche in questo caso, è tesa a evitare una interpretazione limitativa in contraddizione con la normativa nel suo complesso.

L'articolo 2 del provvedimento in esame, infine, precisa che l'esercizio della delega non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Sottolinea, infine, che la relazione illustrativa dello schema di decreto sottolinea che l'intervento di modifica in esame è necessario per evitare l'apertura formale di una procedura di infrazione

nei confronti dell'Italia. Il 7 febbraio 2012, infatti, la Commissione europea ha inviato all'Italia richieste di informazioni sull'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

In particolare, nell'ambito delle questioni oggetto della richiesta di chiarimento, la Commissione europea svolge le seguenti osservazioni.

In merito all'articolo 53 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo che ciascun articolo pirotecnico immesso sul mercato debba ottenere il permesso/autorizzazione del Ministero dell'interno, sembrerebbe imporre un requisito supplementare che potrebbe eccedere quanto disposto dalla direttiva in questione.

Riguardo l'articolo 11 del decreto legislativo n. 58 del 2010 – laddove prevede che le categorie 3 e 4 e gli articoli pirotecnici e teatrali delle categorie T2 e P2 devono rispondere a requisiti specifici di registrazione e notifica – nonché l'articolo 12 comma 5 – in base al quale ai fini della sicurezza dei depositi, l'etichetta esterna apposta all'imballaggio di articoli pirotecnici per autoveicoli deve essere integrata da informazioni supplementari (estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) – parrebbero introdurre requisiti ulteriori che, eccedendo il contenuto della direttiva, ostacolerebbero la libera circolazione degli articoli pirotecnici. A giudizio della Commissione europea tali requisiti supplementari non appaiono peraltro giustificati dai motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza incolumità delle persone e protezione ambientale, previsti dall'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva per limitare o vietare la vendita o il possesso di prodotti pirotecnici.

In merito all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del 2010, laddove stabilisce che l'articolo pirotecnico deve riportare, oltre alla classificazione UE, anche la classificazione definita a livello nazionale conformemente alle leggi di

pubblica sicurezza, mantiene in vigore il sistema tradizionale italiano di categorie; ciò potrebbe configurare un mancato recepimento dell'articolo 3 della direttiva 2007/23/CE (classificazione), creare confusione tra i due sistemi di classificazione (UE e nazionale) e ostacolare quindi l'accesso al mercato da parte degli operatori economici di altri Stati membri. Anche in questo caso la Commissione europea non ritiene che si possano evocare le esenzioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva, per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone e protezione ambientale.

In ordine all'articolo 15 del decreto legislativo n. 272 del 2002, laddove prevede licenze per l'importazione e l'esportazione di fuochi d'artificio delle categorie 1 e 2 destinati al pubblico e che presentano un rischio basso, anche nel caso di scambi all'interno dell'Unione europea, costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione degli articoli pirotecnici, come stabilita dall'articolo 6 paragrafo 1 della direttiva 2007/23/CE e non sarebbe giustificato dalle esenzioni previste dal già citato articolo 6 paragrafo 2.

Riguardo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 58 del 2010, laddove prevede che il fabbricante proceda all'identificazione univoca di ogni singolo articolo pirotecnico e all'utilizzo di un sistema informatico di gestione che ne permetta la tracciabilità, potrebbe rappresentare un onere eccessivo, rispetto a quanto previsto dall'articolo 18 paragrafo 2, lettera a) della direttiva. Rigorosi requisiti di identificazione e tracciabilità sono in effetti richiesti, nell'ambito della normativa europea, dalla direttiva 93/15/CE per gli esplosivi per uso civile che potrebbero essere oggetto di furti o uso improprio per attività terroristiche. La Commissione sottolinea tuttavia che per quanto riguarda i fuochi di artificio destinati al pubblico, un sistema che ne permetta la tracciabilità dal distributore/fabbricante/importatore italiano al consumatore finale potrebbe risultare sproporzionato poiché tali fuochi di artificio presentano una pericolosità inferiore agli esplosivi commerciali, quanto riguarda

l'attuazione delle norme transitorie per lo smaltimento delle scorte dei prodotti già etichettati, potrebbero influenzare negativamente gli scambi commerciali, laddove limitano a 25 chilogrammi il quantitativo di scorte che è consentito detenere.

Ricorda che la Commissione europea ha recentemente ritenuto non soddisfacenti le informazioni fornite dalle autorità italiane in relazione alla imminente adozione di norme volte a modificare le disposizioni contestate. Tale valutazione potrebbe dunque effettivamente preludere all'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In particolare, con riguardo alla necessità di un permesso/autorizzazione del Ministero dell'interno per tutti gli articoli pirotecnici, la Commissione europea, replicando alle informazioni ricevute, ha ribadito che dovrebbe essere sufficiente il certificato di omologazione CE per tipo. In merito alle disposizioni relative al rilascio di licenze di importazione/esportazione, ritenute necessarie dalle autorità italiane per garantire la sicurezza dello stoccaggio, la Commissione ha sottolineato che tale motivazione non pare giustificare l'estensione dei controlli alle esportazioni/ importazioni e al commercio intra UE in quanto tali. La Commissione ha espresso inoltre perplessità per il ritardo nell'aggiornamento del sistema nazionale di classificazione, nonché per la mancata indicazione di scadenze certe per gli interventi correttivi delle norme relative alla registrazione, notifica, etichettatura e al sistema di identificazione e tracciabilità e ha ribadito le sue preoccupazioni per le conseguenze negative che le disposizioni transitorie sullo smaltimento dei scorte potrebbero avere sugli operatori.

Alla luce dei suddetti elementi, segnala quindi l'opportunità che il Governo fornisca gli opportuni chiarimenti sulla idoneità delle norme contenute nello schema di decreto legislativo in esame a rispondere pienamente ai rilievi della Commissione europea.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO fa presente che il Governo ritiene necessario approvare quanto prima le modifiche proposte con il provvedimento in esame per tenere conto dei rilievi emersi in sede comunitaria.

Pierguido VANALLI (LNP), nel riservarsi di approfondire ulteriormente il merito del provvedimento, ricorda come, nella sua qualità di relatore presso la I Commissione sullo schema di decreto legislativo n. 58 del 2010, ha cercato di tenere conto, in sede di attuazione della normativa comunitaria, dell'esigenza di tutelare i produttori nazionali di fronte al proliferare di prodotti pirotecnici immessi sul mercato spesso illegalmente.

Occorre infatti, a suo avviso, prevedere ogni utile misura affinché siano scoraggiate le vendite di prodotti illegali che invece, come dimostrano i dati sul numero di sequestri operati dalle forze dell'ordine, sembrano essere quanto mai diffusi soprattutto in alcune zone del paese ed in taluni periodi dell'anno. Prende invece atto che la Commissione europea, con le osservazioni formulate rispetto all'impostazione seguita dal Governo e dal Parlamento italiano, sembra volere un passo indietro.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), *relatore*, condivide quanto testè evidenziato e ricorda che la finalità del decreto in questione è quella di conciliare la libera circolazione degli articoli pirotecnici all'interno dell'Unione europea con le fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori, avuto, altresì, riguardo alla protezione ambientale, nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva regolatrice della materia.

Sottolinea quindi come, certamente, vi è la necessità di prevedere adeguate forme di tutela nei confronti di coloro che producono legalmente gli articoli in questione, nell'ambito della normativa dell'Unione europea di riferimento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Carlo De Stefano e Saverio Ruperto.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo.**

**C. 2417 Picierno.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica al Governo).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2012.

Mario TASSONE (UdCpTP), *relatore*, avverte di aver predisposto alcuni ulteriori emendamenti (*vedi allegato 4*), rispetto a quelli già presentati nella precedente seduta, tenendo conto di quanto emerso dal dibattito e da un'ulteriore riflessione nel frattempo svolta.

Raccomanda quindi l'approvazione dei propri emendamenti 1.10, 3.10, 6.10 (*nuova formulazione*), 6.11 e 7.10, che illustra.

Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti Picierno 1.2, Favia 1.1, Picierno 4.2 e Favia 4.1, ritenendo che la questione posta sia di fatto superata con il testo del proprio emendamento 1.10. In particolare, fa presente che la formulazione del proprio emendamento 1.10 è analoga a quella di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante « Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso » e richiama, essenzialmente, le pre-

visioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, così da evitare incertezze interpretative rispetto al testo in esame.

Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti Picierno 3.1 e Favia 5.1.

Il sottosegretario Carlo De Stefano esprime parere conforme a quello del relatore.

Pina PICIERNO (PD) alla luce di quanto evidenziato dal relatore, ritira i propri emendamenti 1.2 e 4.2.

Mario TASSONE (UdCpTP), *relatore*, con riferimento agli emendamenti Favia 1.1 e 4.1 evidenzia come, a suo avviso, una estensione eccessiva dell'ambito di riferimento del provvedimento, rischia di vanificare la stessa *ratio* della proposta di legge in esame. Per queste ragioni ribadisce l'invito al presentatore a ritirare i suddetti emendamenti.

David FAVIA (IdV) ringrazia il relatore per le precisazioni fornite, di cui comprende lo spirito, ma ribadisce come la sua preoccupazione sia quella di evitare discriminazioni tra vittime, soprattutto se si fa riferimento alle vittime del dovere.

Mario TASSONE (UdCpTP), *relatore*, prendendo atto di quanto testè evidenziato dal collega Favia, lo invita – in questa fase dell'*iter* parlamentare – a ritirare gli emendamenti 1.1 e 4.1, riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti, che consentano in particolare di evitare formulazioni che possano dare luogo a difficoltà di applicazione.

David FAVIA (IdV) alla luce di quanto testè evidenziato dal relatore, ritira i propri emendamenti 1.1 e 4.1, riservandosi di presentarli in una successiva fase dell'*iter* parlamentare.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.10 del relatore, Picierno 3.1, 3.10 del relatore, Favia 5.1, 6.10, 6.11 e 7.10 del relatore.

Mario TASSONE (UdCpTP), *relatore*, al fine di evitare rallentamenti nel successivo *iter* parlamentare, con particolare riguardo all'espressione del parere di competenza da parte della Commissione Bilancio, prospetta l'opportunità di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la trasmissione della relazione tecnica sul testo in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, entro un breve lasso di tempo.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la trasmissione della relazione tecnica sul testo in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, entro il 27 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, una volta pervenuta la relazione tecnica, sarà prevista un'ulteriore seduta della Commissione per dare atto dei contenuti della stessa. Successivamente, il testo risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva.

Gianclaudio BRESSA (PD) prospetta l'opportunità di procedere, non appena possibile, al trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge in esame, anche alla luce dell'intenso calendario dei lavori dell'Assemblea in questi mesi.

Mario TASSONE (UdCpTP), *relatore*, comprende le ragioni della proposta testè formulata dal collega Bressa ma ritiene che su un tema quale quello affrontato dalla proposta di legge in titolo, che oltretutto prevede interventi nelle scuole e in varie sedi per non perdere la memoria di quanto accaduto, sia quanto mai importante prevedere un dibattito, ampio e condiviso, in una sede plenaria quale è l'Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.**

**C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 11 di martedì 10 luglio e avverte che sono stati presentati l'emendamento Favia 1.1 e l'articolo aggiuntivo Favia 1.01 (*vedi allegato 5*). Sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, invita il presentatore delle proposte emendative a ritirarle, avvertendo che altrimenti il parere si intende contrario. Precisa che il suo parere non è motivato da una contrarietà nel merito delle proposte emendative, ma dalla considerazione che una ulteriore lettura del provvedimento da parte del Senato in prima deliberazione potrebbe allungare i tempi di esame del testo e metterne a rischio l'approvazione.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO esprime parere conforme a quello del presidente.

David FAVIA (IdV) insiste per la votazione delle sue proposte emendative.

Gianclaudio BRESSA (PD), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Favia 1.1 e sull'articolo aggiuntivo Favia 1.01, chiarisce non c'è, da parte del suo gruppo, una contrarietà nel merito delle proposte emendative, ma soltanto il timore che, nella navette tra Camera e Senato, il provvedimento finisca per non essere approvato e non si ottenga il risultato di ridurre il numero dei consiglieri regionali.

Mario TASSONE (UdCpTP), premesso di parlare a titolo personale, e non in nome del gruppo, preannuncia che si

asterrà dalla votazione sulle proposte emendative in esame, nella convinzione che gli statuti speciali dovrebbero essere abrogati e che tutte le regioni dovrebbero essere disciplinate nello stesso modo.

Maria Piera PASTORE (LNP), premesso che il suo gruppo voterà contro le proposte emendative in esame per le ragioni evidenziate dal presidente e dal deputato Bressa, osserva che anche lei vorrebbe che tutte le regioni fossero disciplinate nello stesso modo, ma nel senso che tutte dovrebbero godere dell'autonomia attualmente riservata alle regioni a statuto speciale.

Giuseppe CALDERISI (PdL) dichiara che anche il suo gruppo è contrario a modificare il testo trasmesso dal Senato per evitare ritardi e rischi di una ulteriore lettura del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Favia 1.1 e l'articolo aggiuntivo Favia 1.01.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alla Commissione parlamentare per le questioni regionali competente in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si era riservato di prospettare alla Commissione gli adempimenti procedurali necessari per il prosie-

guo dell'iter del provvedimento, alla luce di quanto disposto dall'articolo 54 dello Statuto speciale per la regione Sardegna.

Ricorda che l'articolo 54 dello Statuto speciale per la regione Sardegna prevede al secondo comma che i progetti di modificazione dello statuto medesimo di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Alla luce di tale previsione risulta necessario acquisire il parere del Consiglio regionale della Sardegna sulla proposta di legge costituzionale C. 4664, d'iniziativa del deputato Palomba.

Per quanto riguarda invece il progetto di legge costituzionale C. 5149, trasmesso dal Senato, ricorda che questo consiste nel testo unificato del disegno di legge S. 2991, d'iniziativa dello stesso Consiglio regionale della Sardegna, e del disegno di legge S. 2923, d'iniziativa del senatore Sanna e altri. Su tale ultimo disegno di legge, il parere del Governo è stato richiesto durante l'esame del provvedimento al Senato.

Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, scriverà al Presidente della Camera perché segnali al Governo l'esigenza di acquisire il parere sulla proposta di legge C. 4664.

David FAVIA (IdV) concorda con le valutazioni del presidente. Aggiunge che il suo gruppo ha avuto assicurazione, mediante contatti informali, che dal Consiglio regionale della Sardegna giungerà una risposta in tempi brevi.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto non vi sono obiezioni e che nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana.**  
*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 11 di martedì 10 luglio e avverte che non sono stati presentati emendamenti. Comunica che il testo in esame sarà quindi trasmesso alla Commissione parlamentare per le questioni regionali per l'acquisizione del relativo parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.**

**C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il deputato Bressa ha chiesto che venisse previsto un congruo tempo per la trattazione delle proposte di legge in titolo e che a questo fine fosse convocata una seduta nella giornata di oggi, in modo da concludere l'esame preliminare e passare alla fase successiva. Fa presente che la seduta è stata convocata dalla presidenza, come richiesto dal deputato Bressa, ma che sono tuttavia assenti diversi deputati iscritti a parlare sulle proposte in esame.

Propone pertanto di rinviare l'esame alla prossima settimana, prevedendo la prosecuzione della discussione di carattere generale nelle giornate di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 luglio, e di attendere quindi nella settimana successiva la presentazione, da parte delle relatrici, di una proposta di testo base, rispetto al quale fissare il termine per la presentazione di emendamenti. Sottolinea che la previsione di tre sedute per la conclusione della discussione preliminare permette ai deputati che intendono inter-

venire di organizzarsi al meglio e va nel contempo incontro alla richiesta del deputato Bressa di concludere questa fase di esame per passare alla successiva. Fa presente, per inciso, che allo stato il provvedimento non è iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) dichiara la disponibilità del suo gruppo rispetto a questa organizzazione dei lavori.

Salvatore VASSALLO (PD) preannuncia la imminente presentazione di una sua proposta di legge su questa materia e chiede di poter intervenire dopo che questa sia stata assegnata alla Commissione.

David FAVIA (IdV) concorda sull'organizzazione dei lavori proposta dal presidente, sottolineando l'importanza del provvedimento in esame ed auspicando che possa essere approvato il prima possibile.

Gianclaudio BRESSA (PD) si dichiara non contrario a protrarre di una ulteriore settimana la discussione di carattere generale, purché sia chiaro che dopo si passerà alla fase di esame successiva.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) si dichiara non contrario a che si stabilisca preventivamente le sedute da dedicare al seguito dell'esame preliminare. Sottolinea che si tratta di un provvedimento importante e delicato ed esprime l'auspicio che si possa giungere a una soluzione condivisa. Preannuncia che svolgerà un intervento nel merito.

Piergusio VANALLI (LNP) sottolinea l'importanza di assicurare tempi di discussione congrui e proporzionati alla delicatezza del tema in discussione e preannuncia che interverranno nel merito delle proposte tutti i deputati del suo gruppo componenti la Commissione.

Sesa AMICI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Bertolini, integra la relazione introduttiva con riferimento alle

proposte di legge da ultimo abbinare. Ricorda che la proposta di legge C. 4836 Livia Turco consta di due articoli. L'articolo 1 prevede che acquistino la cittadinanza italiana i figli di stranieri che nascano in Italia, a condizione che almeno uno dei genitori sia residente legalmente in Italia da almeno cinque anni ovvero sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno un anno e che vi sia la dichiarazione di volontà di uno dei genitori nell'atto di nascita. L'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età se in possesso di altra cittadinanza. Qualora manchi la dichiarazione di volontà dei genitori, gli stranieri nati in Italia con gli stessi requisiti – cioè almeno un genitore residente legalmente in Italia da almeno cinque anni ovvero nato in Italia e residente nel Paese legalmente da almeno un anno – acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal compimento della maggiore età.

L'articolo 2 riguarda i minori che non hanno i predetti requisiti e consente al minore straniero nato in Italia o entrato prima del compimento del quinto anno di età e che abbia risieduto legalmente in Italia fino al compimento della maggiore età di diventare cittadino mediante una dichiarazione da rendere entro un anno dal compimento della maggiore età.

Per quanto riguarda il minore straniero legalmente residente in Italia, la proposta prevede che acquisti la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine, a condizione che abbia frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero un percorso di istruzione e di formazione professionali idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana, se in possesso di un'altra cittadinanza. In mancanza dell'istanza dei genitori, il minore,

alle medesime condizioni sopra dette, diviene cittadino italiano ove dichiara, entro due anni dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Passando alla proposta di legge C. 5274 Cazzola, questa consta di due articoli. L'articolo 1 estende il diritto di cittadinanza per nascita ai nati sul territorio della Repubblica da genitori stranieri entrambi residenti nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni e titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. L'articolo 2 prevede che il minore nato da genitori stranieri acquisti la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori, a condizione che abbia terminato il ciclo di istruzione obbligatoria in Italia.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

**Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 5 luglio 2012 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento, il seguente programma dei lavori per il trimestre luglio-settembre 2012:

#### PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2012.

Comunico che a seguito della riunione del 14 giugno 2012 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento, il seguente programma dei lavori per il trimestre giugno-agosto 2012:

*Sede legislativa:*

C. 5284 D'Alema: Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto

*Sede referente:*

C. 18 cost. Zeller: Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

C. 23 cost. Zeller: Norme per il riconoscimento della riserva di posti nel consiglio provinciale di Belluno e nel consiglio regionale del Veneto in favore della minoranza linguistica ladina della regione Veneto presente nei territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia.

C. 24 Zeller: Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.

C. 103 Angeli ed abb./A: Norme in materia di cittadinanza.

C. 107 Angeli: Istituzione della « Festa nazionale dell'amicizia ».

C. 137 Ascierio ed abb.: Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Commissioni riunite (I e IV):

C. 176 cost. Pini: Istituzione della Regione Romagna.

C. 244 Maurizio Turco ed abb.: Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 284 Sereni ed altri: Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica.

C. 441 cost. Amici: Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 447 Zaccaria ed altri: Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria.

C. 494 Capitanio Santolini e Volontè: Istituzione della « Giornata nazionale della famiglia ».

C. 588 Tassone: Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.

C. 609 Caparini ed altri: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

C. 610 Caparini ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali.

C. 650 cost. D'Antona e Vannucci: Modifiche agli articoli 56, 57 e 92 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo.

C. 656 D'Antona ed abb.: Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia.

C. 895 Consolo: Disposizioni per migliorare la redazione e la comprensibilità dei testi normativi.

C. 962 cost. Gianfranco Conte ed altri: Modifica all'articolo 53 della Costituzione in materia di principi generali della legislazione tributaria e garanzia dei diritti del contribuente.

C. 974 Bertolini ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia.

C. 1052 Santelli: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia.

C. 1087 Romano e Tassone: Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa.

C. 1242 cost. Gibelli ed abb.: Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1246 Gibelli e Cota: Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi.

C. 1409 Calabria ed altri: Istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale.

C. 1456 Paglia: Legge quadro sulla polizia locale.

C. 1475 Giorgio Merlo ed abb.: Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di *referendum*.

C. 1527 Cirielli: Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve.

Commissioni riunite (I e IV):

C. 1709 cost. Mantini ed altri: Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni.

C. 1850 Rondini: Norme in favore dei militari vittime del dovere in tempo di pace.

C. 2053 cost. Calderisi ed altri: Introduzione dell'articolo 107-bis della Costituzione, concernente l'istituzione del procuratore di giustizia.

C. 2136 Biancofiore: Norme per il sostegno della comunità di lingua italiana della provincia di Bolzano.

C. 2375 Pianetta ed altri e C. 3538 Di Virgilio: Istituzione della Commissione parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Commissioni riunite (I e III):

C. 2417 Picierno ed altri: Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo.

C. 2431 Di Biagio ed abb.: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.

C. 2461 Rivolta ed altri: Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale.

C. 2505 Governo: Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

Commissioni riunite (I e XII) (Provvedimento rinviato alle Commissioni dall'Aula):

C. 2538 Sbai: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela dei diritti dei minori stranieri.

C. 3218 Galletti: Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali.

C. 3232 Angeli: Modifica all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di requisiti per la candidatura alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

C. 3275 Angeli: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

C. 3473 Bertolini: Modifiche agli articoli 115 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di intermediazione nel settore della vigilanza e dell'investigazione privata.

C. 3518 Franceschini ed altri: Norme in materia di incompatibilità tra le cariche elettive e di governo appartenenti a diversi livelli territoriali.

C. 3520 Verneti: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela della lingua storica piemontese.

C. 3572 Reguzzoni: Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

C. 3608 Gidoni ed altri: Trasformazione della « provincia di Belluno » in « provincia di Belluno – Dolomiti ».

C. 3658 Lupi: Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio.

C. 3663 Franceschini ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

C. 3672 Cazzola ed altri: Modifica dell'articolo 39 della Costituzione in materia di rappresentanza e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

C. 3762 Cirielli ed altri: Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato da parte dei congiunti di appartenenti alle Forze di polizia vittime del dovere.

C. 3851 Binetti ed altri: Istituzione dell'Autorità garante dei diritti della famiglia.

Commissioni riunite (I e XII):

C. 3861 Di Stanislao: Modifica all'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di accesso dei congiunti di appartenenti alle forze di polizia vittime del dovere al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della polizia di stato.

C. 4063 Bragantini: Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

Commissioni riunite (I e VIII):

C. 4144 Governo ed abb.: Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.

C. 4151 Di Pietro: Sanzioni in materia di candidatura dei soggetti condannati o sottoposti a procedimenti penali per delitti di particolare gravità, ovvero sottoposti a misure di prevenzione, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

C. 4181 Cavallotto ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di riconoscimento, tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico, risorgimentale, letterario e filologico della lingua regionale piemontese.

C. 4228 Luciano Dussin: Modifica all'articolo 136 della Costituzione, concernente il quorum per l'adozione delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme di legge o di atto avente forza di legge.

C. 4229 Luciano Dussin: Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di

durata di validità della carta d'identità, nonché disposizioni in materia di iscrizione degli stranieri nell'anagrafe della popolazione residente.

C. 4252 Di Pietro: Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e l'esercizio della professione di avvocato.

C. 4253 Di Pietro: Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e l'esercizio delle professioni intellettuali regolamentate.

C. 4259 Tassone ed altri: Perequazione del trattamento economico e normativo del personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del corrispondente personale delle Forze armate e di polizia.

C. 4275 cost. Governo ed abb.: Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione.

Commissioni riunite (I e II):

C. 4448 Galletti e Libè: Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

C. 4502 Cassinelli ed altri: Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione delle patologie connesse ai disturbi del comportamento alimentare.

C. 4534, approvata dal Senato ed abb.: Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

C. 4567 Governo: Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo.

C. 4568, approvata dal Senato ed abb.: Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

C. 4659 Paglia: Istituzione della Giornata nazionale per la celebrazione dell'Unità d'Italia.

C. 4664 cost. Palomba ed abb.: Modifica dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, concernente la riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale.

C. 4806 cost. Libè ed altri: Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e abb.: Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e abb.: Modifica all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie e C. 5150 cost, approvata in 1<sup>a</sup> deliberazione, dal Senato.

C. 4901 Dal Lago e abb.: Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche.

Commissioni riunite (I e XI):

C. 4998, approvata dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato: Senatori DE TONI ed altri: « Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali » (approvata dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato).

C. 5210 Governo: Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicem-

bre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

C. 5246 Dozzo ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di riconoscimento, tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico, storico, letterario e filologico della lingua regionale veneta.

Proposte di legge costituzionale di modifica della Costituzione.

Indagini conoscitive in corso di svolgimento.

Indagine conoscitiva sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni (*Scadenza: 31 luglio 2012*).

*Atti del Governo:*

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina (Atto n. 487).

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 490).

La Presidenza si riserva di inserire all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, gli eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 16.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 luglio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.25.

## ALLEGATO 1

**DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria.  
(Nuovo testo C. 5323 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5323 Governo recante « Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che il provvedimento è altresì riconducibile, con riferimento al riordino degli organismi collegiali, alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che la lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

osservato che il Consiglio superiore di sanità, oggetto di una specifica disciplina ai sensi del comma 3, risulta anche com-

preso tra gli altri organismi inclusi nell'Allegato 1, e disciplinati dal precedente comma 2;

evidenziato, pertanto, che in tal senso i due commi dettano una disciplina parzialmente diversa, seppure vertenti sul medesimo oggetto, nel momento in cui il comma 2 prevede la facoltà del Ministro di rinnovarne i componenti senza accrescerne il numero, il comma 3 prevede la medesima facoltà limitandola al presidente e ai componenti non di diritto riducendoli a 40 riferita allo stesso oggetto;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

appare opportuno coordinare le previsioni dei commi 2 e 3 con riguardo al Consiglio superiore di sanità, considerato che il comma 2 prevede la facoltà del Ministro di rinnovarne i componenti senza accrescerne il numero, mentre il comma 3 stabilisce la medesima facoltà limitandola al presidente e ai componenti non di diritto, riducendoli a quaranta.

## ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

## ART. 1.

*Al comma 1, capoverso comma 3-bis), aggiungere in fine, le parole: , e altresì la difesa del sistema Paese rispetto alle minacce militari convenzionali e non convenzionali emergenti, specialmente nella regione mediterranea e mediorientale, nonché rispetto alle azioni disinformative suscettibili di compromettere il merito di credito degli strumenti del debito pubblico della Repubblica italiana e più in generale di destabilizzare il sistema bancario ed industriale.*

- 1. 1.** Pastore, Vanalli, Volpi, Bragantini, Meroni.

## ART. 2.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è inserito il seguente:

*« 4-bis.* L'Autorità delegata, ove istituita ai sensi del comma 1, partecipa al Consiglio dei Ministri ogni qualvolta vengono trattate materie attinenti la sicurezza nazionale ».

- 2.1.** Laffranco, Santelli, Calderisi.

## ART. 3.

*Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d-bis), aggiungere, in fine, le parole: nonché alla difesa rispetto ad ogni altro genere di rischio o minaccia suscettibile di ledere gli*

*interessi politici, economici e militari del sistema Paese.*

- 3. 1.** Pastore, Vanalli, Volpi, Bragantini, Meroni.

## ART. 4.

*Sopprimerlo*

- 4. 1.** Favia, Donadi.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

## ART. 4-bis.

*(Modifica all'articolo 29 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di norme di contabilità e disposizioni finanziarie).*

*1.* Al comma 1 dell'articolo 29 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In sede di approvazione della legge di stabilità la misura della dotazione finanziaria è determinata previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 ».

- 4. 01.** Laffranco, Santelli, Calderisi.

## ART. 5.

*Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: le attività informative svolte da organismi con le seguenti: le attività informative previste dalla presente legge svolte da organismi dello Stato.*

- 5. 1.** Laffranco, Santelli, Calderisi.

## ART. 8.

*Al comma 1, capoverso ART. 34, ultimo periodo, sopprimere la parola: integralmente.*

**8. 1.** Pastore.

## ART. 9.

*Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole da: nonché sino alla fine del capoverso.*

**9. 1.** Santelli, Laffranco, Calderisi.

*Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la definizione delle politiche strategiche di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali con le seguenti: la definizione delle politiche di protezione cibernetica.*

**9. 2.** Santelli, Laffranco, Calderisi.

## ART. 10.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al comma 5 dell'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, primo periodo, le parole: indicandone le ragioni essenziali sono sostituite dalle seguenti: fornendo un quadro informativo idoneo a consentirne l'esame nel merito.

**10. 1.** Laffranco, Santelli, Calderisi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al comma 5 dell'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 127, primo periodo, le parole: indicandone le ragioni essenziali sono sostituite dalle seguenti: fornendo un quadro informativo che ne consenta l'esame nel merito.

**10. 2.** Tassone, Libè, Mantini.

*Al comma 1, sostituire le parole da: sono inseriti i seguenti sono alla fine del comma, con le seguenti: è inserito il seguente: « il Presidente del Consiglio o l'Autorità delegata, ove istituita, è tenuto a dare comunicazione, fornendo un quadro informativo idoneo a consentirne l'esame nel merito al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge.*

**10. 3.** Laffranco, Santelli, Calderisi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e al vicepresidente.*

**10. 4.** Lo Moro, Naccarato.

*Al comma 1, sostituire le parole: l'intero quadro informativo in suo possesso con le seguenti: un quadro informativo che permetta la verifica della fondatezza della decisione di opporre il segreto di Stato.*

**10. 5.** Pastore, Vanalli, Volpi, Bragantini, Meroni.

*Al comma 1, sostituire le parole: l'intero quadro informativo in suo possesso, con le seguenti: un quadro informativo che permetta di verificare la fondatezza della decisione di opporre il segreto di Stato.*

**10. 6.** Pastore, Vanalli, Volpi, Bragantini, Meroni.

## ART. 11.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma 9 dell'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente: « Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente

del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, fornendo un quadro informativo idoneo a consentirne l'esame nel merito, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna Camera per le conseguenti valutazioni ».

**11. 1.** Laffranco, Santelli, Calderisi.

*Al comma 1, sostituire le parole da: fornisce sino alla fine del comma con le seguenti: o l'Autorità delegata, ove istituita, è tenuto a dare comunicazione, fornendo un quadro informativo idoneo a consentirne l'esame nel merito, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge.*

**11. 2.** Laffranco, Santelli, Calderisi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e al vicepresidente.*

**11. 3.** Lo Moro, Naccarato.

*Al comma 1, sostituire le parole: 'l'intero quadro informativo in suo possesso con le seguenti: un quadro informativo che permetta la verifica della fondatezza della decisione di opporre il segreto di Stato.*

**11. 4.** Pastore, Vanalli, Volpi, Bragantini, Meroni.

#### ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** Favia, Donadi.

*Premettere il seguente comma:*

01. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo le parole: « è

richiesta » sono inserite le seguenti: « esclusivamente dai soggetti delegati indicati dal medesimo comma ».

**12. 4.** Favia.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa). — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare i direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento dei compiti loro attribuiti dalla legge.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

**12. 2.** Tassone, Libè, Mantini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa). — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi di informa-

zione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

**12. 3.** Laffranco, Santelli, Calderisi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è sostituito dal seguente:

« 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta esclusivamente dai soggetti delegati indicati dal medesimo comma al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

**12. 5.** Favia.

## ALLEGATO 3

**Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. (C. 5284 D'Alema).**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: per rafforzare aggiungere le seguenti: le attività informative per.*

**1. 50.** Il relatore.

**ART. 4.**

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis.**

*(Modifiche all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identità di copertura).*

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n.124, è sostituito dal seguente:

« 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della presente legge, i documenti indicati al comma 1, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, né quelle di polizia tributaria ».

**4. 050.** Il relatore.

**ART. 10.**

*Al comma 1, sostituire le parole da: sono inseriti i seguenti: sino alla fine del comma, con le seguenti: è inserito il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri fornisce, inoltre, un idoneo quadro informativo sul quale ha basato la conferma dell'opposizione del segreto di Stato al Presidente del Comitato, che ne dà comunicazione agli altri componenti limitatamente agli elementi necessari per le decisioni di competenza ».*

**10. 50.** Il relatore.

**ART. 11.**

*Al comma 1, sostituire le parole da: sono inseriti i seguenti: sino alla fine del comma, con le seguenti: è inserito il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri fornisce, inoltre, un idoneo quadro informativo sul quale ha basato la conferma dell'opposizione del segreto di Stato al Presidente del Comitato, che ne dà comunicazione agli altri componenti limitatamente agli elementi necessari per le decisioni di competenza ».*

**11. 50.** Il relatore.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo (C. 2417 Picierno).****EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 1.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Ai fini del comma 1, sono reati di tipo mafioso:

a) i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

b) i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis;

c) i delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

**1. 10.** Il relatore.

## ART. 3.

*Al comma 1, sostituire la parola: centocinquanta con la seguente: cento.*

**3. 1.** Picierno.

*Al comma 1, sostituire le parole da: al fine sino alla fine del comma con le seguenti: per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4.*

**3. 10.** Il relatore.

## ART. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole: I soggetti che con le seguenti: Quando i soggetti.*

**5. 1.** Favia.

## ART. 6.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: all'amministrazione dalla quale dipende con le seguenti: al datore di lavoro.*

**6. 10.** (nuova formulazione) Il relatore.

*Sopprimere il comma 2.*

**6. 11.** Il relatore.

## ART. 7.

*Al comma 1, sostituire le parole: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione con le seguenti: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione*

**7. 10.** Il relatore.

ALLEGATO 5

**Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. (C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia).**

**EMENDAMENTI**

**ART. 1.**

*Sostituire il capoverso con il seguente:*

« ART. 13. – Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto ed è composto da trenta consiglieri ».

**1. 1.** Favia, Donadi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.**

*(Modifica dell'articolo 34 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).*

1. All'articolo 34, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La giunta regionale è composta dal presidente e da un numero massimo di sette Assessori ».

**1. 01.** Favia, Donadi.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sui lavori della Commissione .....	40
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)</i> .....	50
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	46
Sui lavori della Commissione .....	46
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	48
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	55
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-06737 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere dell'Ucciardone di Palermo ..	48
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	57
5-06738 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di Barcaglione di Ancona .....	48
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	59
5-06739 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Imperia .....	49
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	61
5-06742 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Matera .....	49
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	63
<b>AVVERTENZA</b> .....	49

#### SEDE REFERENTE

Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

**La seduta comincia alle 12.30.**

#### Sui lavori della Commissione.

Rita BERNARDINI (PD) rileva che in occasione di diverse visite effettuate presso istituti penitenziari, ai sensi dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, ha constatato una eterogenea applicazione del Regolamento penitenziario e delle circolari

attuative, che l'ha lasciata al dir poco perplessa. Un esempio è rappresentato da come viene considerata diversamente la questione degli accompagnatori dei parlamentari: in alcuni istituti è sufficiente che si tratti di collaboratori, in altri è invece necessario un rapporto di impiego. Considerato che, a fronte di questa confusione normativa, ha più volte chiesto senza successo alle direzioni delle carceri di poter prendere conoscenza delle disposizioni del Regolamento e delle circolari attuative applicate al caso concreto, invita la Presidenza della Commissione a farsi carico di questa Sua richiesta, al fine di poter comprendere quale siano i testi del Regolamento penitenziario e delle circolari attuative che dovrebbero trovare applicazioni nelle carceri.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prende atto della richiesta dell'onorevole Bernardini, assicurando che sarà rappresentata al Governo.

#### **Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.**

**C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'11 luglio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna proseguirà l'esame degli emendamenti presentati al nuovo testo base adottato dalla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Paniz 7.5; approva gli emendamenti Cilluffo 8.1 e Duilio 8.2 (*vedi allegato 1*); respinge l'emendamento Vitali 9.1; approva gli emendamenti D'Ippolito Vitale 9.2 e 9.3 (*vedi allegato 1*); respinge l'emendamento D'Ippolito Vitale 9.4; approva gli emendamenti D'Ippolito Vitale 9.5 e Bernardini 9.6 (*vedi*

*allegato 1*); respinge l'emendamento D'Ippolito Vitale 9.7; approva l'emendamento Vitali 9.8 (*vedi allegato 1*); respinge l'emendamento Cilluffo 9.9; approva gli identici emendamenti Cavallaro 9.10 e Lussana 9.11 (*vedi allegato 1*); respinge gli emendamenti Cassinelli 9.12, D'Ippolito Vitale 9.13 e Cilluffo 9.14.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 9.15, si intende che questi vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cilluffo 9.16, D'Ippolito Vitale 9.17 e 9.18; approva l'emendamento D'Ippolito Vitale 9.19 (*vedi allegato 1*).

Roberto CASSINELLI (PdL) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 9.20.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cassinelli 9.20 (*Nuova formulazione*) e D'Ippolito Vitale 9.21 (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 9.22.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bernardini 9.22. (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*); respinge l'emendamento Vitali 9.23; approva l'emendamento Samperi 9.24, fatto proprio dall'onorevole Cavallaro, e l'emendamento D'Ippolito Vitale 10.1 (*vedi allegato 1*); respinge l'emendamento D'Ippolito Vitale 10.2.

Roberto CASSINELLI (PdL) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 10.3.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Cassinelli già numerato come 10.3, in quanto originariamente riferito all'articolo 10, in seguito alla riformulazione risulta ora riferito all'arti-

colo 26 ed assume quindi la numerazione 26.10 (*vedi allegato 1*). Sarà pertanto posto in votazione successivamente, insieme alle ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 26.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Ippolito Vitale 11.1, Bernardini 12.1 e Cilluffo 12.2.

Lino DUILIO (PD) illustra il proprio emendamento 12.3 e ne raccomanda l'approvazione. Rileva come l'articolo 12, seppure introdotto con l'intenzione di superare le difficoltà pratiche che si riscontrano ogni qualvolta sia necessario stipulare un atto con l'intervento di tutti i condomini, ponga seri dubbi di compatibilità con il rapporto giuridico che lega l'amministratore e i condomini. In base all'attuale formulazione del testo, laddove l'amministratore adottasse atti di disposizione senza previo mandato, i condomini rimarrebbero sprovvisti di tutela e non potrebbero opporre ai terzi il difetto dei poteri di rappresentanza. Si prevede, infatti, che «ogni limite o condizione ai poteri di rappresentanza si considera non apposto». Qualora, invece, non fosse questa la *ratio* ispiratrice, l'articolo sarebbe allora superfluo, poiché l'amministratore che attua o esegue deliberazioni assembleari rappresenta inevitabilmente anche i condomini assenti o dissenzienti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Duilio 12.3, approva gli emendamenti Cassinelli 12.4 e 13.1 del relatore (*vedi allegato 1*); respinge l'emendamento Cilluffo 13.2; approva gli identici emendamenti Vitali 13.3 e D'Ippolito Vitale 13.4 (*vedi allegato 1*).

Francesca CILLUFFO (PD) invita ad una ulteriore riflessione sul proprio emendamento 14.1, volto a sopprimere l'espressa previsione del *quorum* costitutivo dell'assemblea in seconda convocazione. Osserva, in particolare, come, poiché l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 1136 precisa quale sia il *quorum* deliberativo, che coincide con il quo-

rum costitutivo, sia evidente che la deliberazione dovrebbe essere assunta all'unanimità. Non occorre, dunque, introdurre il *quorum* costitutivo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritenendo che la questione meriti ulteriori approfondimenti, propone l'accantonamento dell'emendamento Cilluffo 14.1.

La Commissione approva la proposta di accantonamento dell'emendamento Cilluffo 14.1; respinge, quindi, l'emendamento Bernardini 14.2.

Lino DUILIO (PD) illustra il proprio emendamento 14.3 e ne raccomanda l'approvazione. Evidenzia come la proposta emendativa affronti un particolare problema, relativo a quei contesti nei quali vi sia la presenza di numerosi proprietari di soli box o cantine del tutto disinteressati alle vicende condominiali, che disertano le assemblee rendendo complesso il raggiungimento delle soglie minime per deliberare validamente. L'emendamento è volto a sterilizzare il voto di questi condomini, ma al solo fine del numero legale: laddove, viceversa, essi si presentino in assemblea, il loro voto conta al pari di quello di chiunque altro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Duilio 14.3 e D'Ippolito Vitale 14.4.

Luigi VITALI (PdL) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 16.1.

La Commissione approva l'emendamento Vitali 16.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Vitali 16.1 (*Nuova formulazione*), l'emendamento Giammanco 16.2 non sarà posto in votazione in quanto assorbito dal primo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vitali 18.1 (*vedi allegato 1*); respinge l'emendamento Bernardini 18.2; approva l'emendamento 18.100 del relatore (*vedi allegato 1*); respinge l'emendamento Vitali 18.3.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 18.4, si intende che questi di abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Vitali 20.1 (*vedi allegato 1*).

Luigi VITALI (PdL) ritira il proprio emendamento 21.1.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritira l'emendamento D'Ippolito Vitale 21.2, del quale è cofirmatario.

Francesca CILLUFFO (PD) dichiara di non condividere l'emendamento Vitali 21.3, che introdurrebbe una norma pleonastica.

La Commissione approva l'emendamento Vitali 21.3 (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 23.1, si intende che questi vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Vitali 23.2 (*vedi allegato 1*).

Luigi VITALI (PdL) ritira il proprio emendamento 25.1.

Lino DUILIO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 25.2, con la quale si chiede di precisare che il Repertorio ivi previsto riguarda solo i condomini e non anche i relativi amministratori.

La Commissione approva l'emendamento Duilio 25.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento 25.2 (*Nuova formulazione*), non sarà posto in votazione l'emendamento Cilluffo 25.3.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritira l'emendamento D'Ippolito Vitale 25.4, del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Cilluffo 25.5.

Lino DUILIO (PD) illustra il proprio emendamento 25.6, volto ad istituire e regolare il registro degli amministratori di condominio prevedendo specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed affidabilità degli iscritti e un sistema disciplinare minimo, gestito dall'Agenzia del territorio. Una disposizione transitoria prevede che chi oggi eserciti l'attività possa continuare a farlo, anche in deroga ai requisiti professionali. Si regola, inoltre, l'importante materia della prestazione di servizi di amministrazione di condominio in forma societaria, stabilendo quali siano i soggetti tenuti al rispetto dei requisiti di legge. Sottolinea quindi come, benché l'iscrizione sia requisito necessario per la nomina ad amministratore, la norma non limiti la concorrenza: non si costituisce un ordine né occorre superare un esame di Stato; inoltre, per le piccole realtà, si prevede che i condomini possano sempre essere nominati amministratori dei condomini di cui fanno parte, anche se non iscritti al registro.

Precisa quindi come il proprio emendamento 25.7 contenga una sola variante rispetto alla disciplina dell'emendamento precedentemente illustrato, prevedendo che l'iscrizione nel registro non costituisca requisito legale per lo svolgimento dell'attività di amministratore di condominio, ma rappresenti una sorta di certificazione pubblica di competenza e affidabilità, spendibile sul mercato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario sull'emenda-

mento Duilio 25.6 e parere favorevole, ove riformulato, sull'emendamento Duilio 25.7. Precisa che la riformulazione dovrebbe consistere nella soppressione della parte consequenziale dell'emendamento 25.7, resa sostanzialmente inutile dall'approvazione dell'emendamento 25.2 (*Nuova formulazione*).

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime forti perplessità sugli emendamenti in questione, ritenendo che la materia richieda ulteriori approfondimenti. Auspica che il Registro sia gratuito per coloro che vi si iscrivono e, nel caso uno dei due emendamenti dovesse essere approvato dalla Commissione, preannuncia che nella successiva fase dell'esame presenterà degli emendamenti correttivi.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Duilio 25.7, che appare conforme alle direttive europee ed ai principi del provvedimento recentemente approvato dalla Camera in tema di professioni non regolamentate, ispirato da una forte spinta alla liberalizzazione. Si riferisce, in particolare, all'A.C. 1934-A e abbinata, ora all'esame del Senato, recante « Disposizioni in materia di professioni non regolamentate ». Non condivide, invece, l'emendamento Duilio 26.6, proprio perché prevede che l'iscrizione al Registro sia requisito necessario per la nomina ad amministratore.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che gli emendamenti in questione possano validamente contribuire ad accrescere la trasparenza dei comportamenti e la competenza degli amministratori di condominio. Dichiara di preferire la formulazione dell'emendamento 25.6.

Antonio DI PIETRO (IdV) si dichiara contrario all'istituzione di nuovi registri nei quali si possano riscontrare dati e notizie già presenti in altri registri pubblici e sottolinea come la duplicazione di registri costituisca una complicazione burocratica della quale non si avverte il biso-

gno. In ogni caso esprime la propria contrarietà alla configurazione dell'iscrizione al registro quale requisito necessario per la nomina ad amministratore.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, chiarisce come non vi sia alcuna intenzione di istituire albi laddove le direttive europee e la recente tendenza normativa alle liberalizzazioni non lo consentirebbero. Esiste tuttavia un problema, segnalato dalla società civile e dalle stesse associazioni di categoria, che è quello di porre un limite a fenomeni di diletantismo, spesso anche evidenziati dalla cronaca. Conferma quindi il proprio parere favorevole sull'emendamento Duilio 25.7, che rappresenta un'accettabile formula di compromesso. Il registro che si intende istituire, infatti, si pone quale importante strumento di trasparenza che possa essere utilizzato da chi abbia bisogno di consultare un elenco di professionisti. Ciò non esclude che alla disciplina in questione, all'esito di ulteriori riflessioni, possano e forse debbano essere apportati taluni correttivi in un secondo momento. Condivide, in particolare, l'osservazione dell'onorevole Contento, secondo il quale non dovrebbero esservi costi per chi si iscrive al registro.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che lo strumento che si vuole istituire sia sproporzionato rispetto al fine che si intende raggiungere, ritenendo che potrebbe essere sufficiente, ad esempio, limitarsi a chiedere il certificato penale e sarà poi l'assemblea condominiale a decidere se vorrà o meno nominare quel determinato soggetto come amministratore. A suo giudizio, inoltre, si tratta di un passo indietro rispetto alla disciplina del citato provvedimento in materia di professioni non regolamentate, che si basa sui principi di sussidiarietà ed autocertificazione, mentre con gli emendamenti in questione si disciplina la materia con legge, per di più con delle norme che comporteranno dei costi.

Mario CAVALLARO (PD) rileva come il provvedimento citato dai colleghi Ferranti

e Contento, applicabile a tutte le professioni non ordinistiche, compresa quella di amministratore di condominio, si basi su un sistema di autocertificazione. In sostanza sono le associazioni di categoria ad essere titolari del potere di dichiarare che i propri associati sono idonei all'esercizio della professione. In quest'ottica non sembra quindi più possibile istituire un registro, a meno che non si voglia introdurre nell'ordinamento una norma speciale.

Lino DUILIO (PD) precisa come gli emendamenti in questione siano il frutto di anni di approfondimento e di confronto con gli operatori e gli utenti del settore; più in generale con tutti i rappresentanti del « mondo del condominio », dal quale emerge unanime l'esigenza di creare un sistema che dia evidenza pubblica delle caratteristiche personali e professionali di figure, quali gli amministratori di condominio, che gestiscono interessi di estrema rilevanza. Si tratta, in sostanza, di creare un meccanismo che consenta di compiere una scelta consapevole in ordine a chi dovrà amministrare una realtà importante come il condominio.

Sottolinea, inoltre, come il sistema che si va delineando in via generale per le professioni non ordinistiche, che attribuisce centralità alle associazioni e alla relativa titolarità di un potere di autocertificazione, difficilmente si dimostrerebbe efficace con riferimento agli amministratori di condominio, posto che solo una minima percentuale di costoro risulta iscritta alle relative associazioni.

In considerazione di quanto emerso dal dibattito, ritira il proprio emendamento 25.6 ed accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 25.7.

La Commissione approva l'emendamento Duilio 25.7 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritira l'emendamento D'Ippolito Vitale 26.1, del quale è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cassinelli 26.10

(già 10.3) e gli identici emendamenti Angela Napoli 26.2, Cesario 26.3 e Carfagna 26.4 (vedi allegato 1); respinge l'emendamento Cassinelli 26.5, fatto proprio dall'onorevole Contento.

Lino DUILIO (PD) illustra il proprio articolo aggiuntivo 32.01, volto ad istituire un fondo di garanzia che, integrando la garanzia fornita dalla già prevista polizza assicurativa, assicuri un indennizzo ai condomini che, a seguito dell'accertata responsabilità dell'amministratore per ammanchi o per irregolarità gestionali da lui poste in essere, abbiano subito un danno patrimoniale non soddisfatto attraverso l'escussione dei beni del debitore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Duilio 32.01.

Lino DUILIO (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 32.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bernardini 32.03.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la Commissione aveva accantonato l'emendamento Cilluffo 14.1.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, tenuto conto delle argomentazioni esposte dall'onorevole Cilluffo e rilevato come la disposizione che precisa il *quorum* costitutivo dell'assemblea in seconda convocazione possa creare incertezze interpretative, esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento 14.1.

La Commissione approva l'emendamento Cilluffo 14.1 (vedi allegato 1).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il provvedimento in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo, Sabato Malinconico e Salvatore Mazzamuto e il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 5 luglio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che la Commissione avrebbe dovuto esprimere il parere entro martedì 10 luglio scorso, ricorda che il Ministro si è riservato di accogliere o meno la richiesta della Commissione di poter esprimere il parere sullo schema di decreto in esame entro l'8 agosto prossimo, cioè entro il termine fissato per l'espressione del parere sullo schema di decreto sui tribunali. Chiede quindi al rappresentante del Governo se nel frattempo sia stata sciolta la riserva dal Ministro.

Il sottosegretario Antonino GULLO comunica che il Ministro non ha ancora sciolto la riserva.

Nicola MOLTENI (LNP) esprime sconcerto per la circostanza che la Commissione non abbia ancora avuto una risposta dal Ministro, il quale probabilmente si

trova in forte imbarazzo per la forte contrarietà che ha riscontrato da parte della Commissione sul testo presentato dal Governo. Ritiene quindi che la Commissione non debba attendere una proroga dei termini, ma procedere immediatamente all'espressione di un parere contrario.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prendendo atto della risposta del sottosegretario e che la maggioranza dei gruppi ritiene opportuno attendere una risposta definitiva da parte del Ministro, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata martedì 17 luglio.

**Sui lavori della Commissione.**

Giulia BONGIORNO, *presidente*, intervenendo in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante la « Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 » (Atto n. 494), comunica di aver trasmesso al Ministro della Giustizia una richiesta di dati ed informazioni presentata dai relatori, onorevoli Costa e Ferranti, e sottoscritta da deputati di diversi gruppi con la quale si chiede al Governo: « l'acquisizione presso il DOG del Ministero della Giustizia degli atti istruttori o della relazione di sintesi menzionata al paragrafo 1.2 della relazione illustrativa, nonché della relazione del gruppo di studio ministeriale e dei relativi allegati; il quadro degli immobili utilizzati attualmente come sede degli uffici giudiziari suddivisi per distretto, con i relativi costi di gestione e l'indicazione degli edifici di nuova costruzione, di quelli in fase di realizzazione e/o di ultimazione nonché delle ristrutturazioni effettuate negli ultimi dieci anni; l'analisi relativa alla capienza e/o potenzialità di « accoglienza » da parte degli uffici giudiziari accorpanti; le relazioni delle DDA menzionate a pag. 6 della relazione illustrativa; l'indicazione della massima distanza che vi è tra la sede di un tribunale accorpante ed un comune rientrante nella circoscrizione di un tribunale ad esso accorpato. »

Avverte altresì di aver scritto a tutti i Presidenti di Corte d'Appello al fine di acquisire dai Consigli giudiziari costituiti presso ciascun distretto di Corte d'appello sia osservazioni, ciascuno per i territori di competenza, con particolare riferimento alla razionalità e congruenza della nuova redistribuzione territoriale, alla sufficienza e all'adeguatezza delle strutture logistiche riguardanti le sedi « accorpanti », all'eventuale impatto negativo in materia di contrasto alla criminalità organizzata ed alle specificità territoriali, sia eventuali proposte alternative in relazione ai punti suindicati nonché con riferimento alla soppressione delle sedi di tribunali e sezioni distaccate.

Nicola MOLTENI (LNP) ritiene opportuno costituire un Comitato ristretto al fine di consentire un confronto diretto tra il Governo ed i deputati di tutti i gruppi e non solo quelli di alcuni gruppi di maggioranza, come finora avvenuto al di fuori delle aule parlamentari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che nell'ambito dell'esame degli Atti del Governo non può essere costituito un Comitato ristretto, così come invece in sede referente. Ciò tuttavia non significa che non si debba procedere con lo spirito collaborativo al quale si è richiamato l'onorevole Molteni, considerato peraltro che la materia della riforma della geografia giudiziaria non può e non deve avere connotazioni politiche. Invita, quindi, i relatori a tener conto di tutte le osservazioni che emergeranno nel corso dell'esame del provvedimento senza fare distinzioni tra maggioranza ed opposizione.

Enrico COSTA (PdL), dopo aver dichiarato di condividere l'intervento del Presidente, si sofferma sulla richiesta al Governo di dati ed informazioni da lui presentata insieme all'onorevole Ferranti e ad altri deputati, illustrata dal Presidente, sottolineando come questa si volta a verificare la compatibilità delle scelte fatte dal Governo con la *ratio* della delega, che deve essere individuata nella razionalizza-

zione delle spese connesse all'organizzazione sul territorio degli uffici giudiziari. A suo parere, lo schema di decreto non corrisponde assolutamente a tale *ratio*, determinando piuttosto degli aggravii di spesa sia per lo Stato che per i cittadini. Proprio in questa ottica si è chiesto il quadro degli immobili utilizzati attualmente come sede degli uffici giudiziari suddivisi per distretto, con i relativi costi di gestione e l'indicazione degli edifici di nuova costruzione, di quelli in fase di realizzazione e/o di ultimazione nonché delle ristrutturazioni effettuate negli ultimi dieci anni nonché l'analisi relativa alla capienza e/o potenzialità di « accoglienza » da parte degli uffici giudiziari accorpanti. Sempre in questa ottica deve essere collocata la richiesta dell'indicazione della massima distanza che vi è tra la sede di un tribunale accorpante ed un comune rientrante nella circoscrizione di un tribunale ad esso accorpato, considerato che a seguito della riforma aumenterà in maniera rilevante in molti territori il numero dei chilometri che i cittadini dovranno percorrere per recarsi presso l'ufficio giudiziario più vicino.

Comunica inoltre di aver presentato insieme all'onorevole Ferranti la richiesta di una serie di audizioni nonché delle osservazioni e proposte di tutti i Consigli giudiziari in merito allo schema di decreto legislativo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente all'onorevole Costa ed a tutti i deputati iscritti a parlare che non è questa la sede per intervenire sullo schema di decreto sulla riduzione dei tribunali, il cui esame sarà avviato dalla Commissione martedì 17 luglio. Rileva di aver fatto riferimento a tale schema unicamente per informare la Commissione degli adempimenti istruttori da lei compiuti, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Invita pertanto i deputati ad intervenire sul provvedimento una volta iniziata l'esame con la relazione dei correlatori.

**La seduta termina alle 13.40.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo, Sabato Malinconico e Salvatore Mazzamuto e il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.**

**Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata dal Senato, ed abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 5 luglio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 5 luglio 2012)*, in merito alla quale la Presidenza aveva espresso delle perplessità relativamente alla parte in cui viene fatto riferimento alle compiti del Prefetto, non rientrando nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi nelle sedute precedenti e delle perplessità espresse dal presidente riformula la proposta di parere trasformando la prima condizione in osservazione ed eliminando la seconda condizione *(vedi allegato 2)*.

Angela NAPOLI (FLpTP) ritiene opportuno approvare un parere favorevole senza alcuna osservazione.

Mario CAVALLARO (PD) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole An-

gela Napoli. Tuttavia, ritenendo opportuno esprimere celermente il parere favorevole sul testo, dichiara che voterà a favore della nuova proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 2)*

**La seduta termina alle 13.45.****INTERROGAZIONI**

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**5-06737 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere dell'Ucciardone di Palermo.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, ritenendo tra l'altro sgradevole che il Governo abbia ritenuto di elencare i reati commessi da un detenuto deceduto in carcere, posto che ciò non costituiva oggetto dei quesiti posti con l'atto di sindacato ispettivo. Nella risposta si fa riferimento a pregresse patologie, che evidentemente non erano state diagnosticate al momento dell'ingresso in carcere del detenuto. Ritiene inoltre opportuno precisare che, per quanto le risulti, la magistratura di sorveglianza in rarissimi casi visita le celle di detenzione ed è realmente consapevole delle reali condizioni di detenzione.

**5-06738 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di Barcaglione di Ancona.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale si può trarre conferma di come i detenuti tossicodipendenti difficilmente siano seguiti e curati come dovrebbero, tanto che gli psichiatri sostengono di essere costretti a somministrare loro dosi massicce di psicofarmaci. Rileva quindi che i detenuti in questione dovrebbero essere sottoposti ad una forma di custodia in carcere attenuata.

**5-06739 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Imperia.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta dalla quale emerge che il detenuto all'ingresso in carcere non presentava problemi sanitari, eppure risulta che assumesse dosi abnormi di farmaci. Sarebbe stato pertanto necessario un ulteriore approfondimento al riguardo. Più in generale sottolinea come il Governo affronti in modo inadeguato la situazione drammatica e insostenibile delle carceri italiane, dovuta al sovraffollamento e alla carenza di personale e, quindi, alla carenza di adeguati controlli.

**5-06742 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Matera.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta in considerazione della realizzazione di un impianto di videosorveglianza.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.*

*Atto n. 488.*

*SEDE CONSULTIVA*

*Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.*

*Ulteriore nuovo testo C. 2844 Lulli ed abb.*

*Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.*

*Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.*

*Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.*

*Testo unificato C. 1172 Santelli e abb.*

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041,  
approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi,  
C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 8.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: ricostruiti con la seguente: sostituiti.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: ricostruzione con la seguente: sostituzione.*

**8. 1. Cilluffo.**

*Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 1124 », dopo le parole: per l'altra metà inserire la seguente: esclusivamente.*

**8. 2. Duilio.**

## ART. 9.

*Al comma 1, capoverso « ART. 1129 », secondo comma, sopprimere le seguenti parole: dichiara all'assemblea di aver assolto gli oneri di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice e.*

**9. 2. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.**

*Al comma 1, capoverso « ART. 1129 », secondo comma, sopprimere le seguenti parole: nonché l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati.*

**9. 3. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.**

*Al comma 1, capoverso « ART. 1129 », secondo comma, sostituire le parole: entro dieci giorni dall'accettazione con le seguenti: entro trenta giorni dall'accettazione.*

**9. 5. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.**

*Al capoverso, « ART. 1129 », sostituire il terzo comma con il seguente: L'amministratore all'atto della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.*

**9. 6. Bernardini.**

*Al capoverso, « ART. 1129 », terzo comma, aggiungere infine le seguenti parole: ed i relativi oneri saranno a carico dei condomini.*

**9. 8. Vitali.**

*Al comma 1, capoverso, « ART. 1129 », quarto comma, aggiungere infine il seguente periodo:*

« Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni di cui sopra per lo specifico condominio. »

**\* 9. 10. Cavallaro.**

*Al comma 1, capoverso «ART. 1129», quarto comma, aggiungere infine il seguente periodo:*

« Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni di cui sopra per lo specifico condominio. »

**\* 9. 11.** Lussana, Follegot.

*Al comma 1, capoverso «ART. 1129», decimo comma, dopo le parole: dall'assemblea aggiungere le seguenti: , con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.*

**9. 19.** D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

*Al comma 1, capoverso «ART. 1129», decimo comma, aggiungere, infine, i seguenti periodi:*

Nei casi di emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal n. 3) del successivo comma, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria ed in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, avrà titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta potrà rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

**9. 20.** (Nuova formulazione) Cassinelli.

*Al comma 1, capoverso «ART. 1129», undicesimo comma, n. 1), dopo le parole: il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la aggiungere le seguenti: revoca e per la.*

**9. 21.** D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

*Al capoverso «ART. 1129», tredicesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

« L'amministratore non ha diritto a compensi ulteriori salvo diversa pattuizione dell'assemblea che ne determina la nomina. ».

**9. 22.** (Nuova formulazione) Bernardini.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente comma:*

« Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. »

**9. 24.** Samperi, Berretta.

ART. 10.

*Al comma 1, capoverso «ART. 1130», n. 7), sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: entro 30 giorni.*

**10. 1.** D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

ART. 12.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: disposizione di beni comuni, inserire le seguenti: costituzione di servitù attive e passive.*

**12. 4.** Cassinelli.

## ART. 13.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 1135, primo comma, del codice civile, il n. 4) è sostituito dal seguente:

« 4) alle opere di manutenzione straordinaria ed alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori ».

**13. 1.** Il Relatore.

*Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:*

« L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promosse dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione e ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato ».

*Conseguentemente, all'articolo 14, capoverso « ART. 1136 », quarto comma, dopo le parole: e 1122-ter, aggiungere le seguenti: nonché 1135, secondo comma.*

\* **13. 3.** Vitali.

*Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:*

« L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promosse dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione e ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato ».

*Conseguentemente, all'articolo 14, capoverso « ART. 1136 », quarto comma, dopo le parole: e 1122-ter, aggiungere le seguenti: nonché 1135, secondo comma.*

\* **13. 4.** D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

## ART. 14.

*Al comma 1, capoverso « ART. 1136 », terzo comma, sopprimere le parole da: L'assemblea in seconda convocazione sino a: condominio.*

**14. 1.** Cilluffo.

## ART. 16.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia. »

**16. 1.** (Nuova formulazione) Vitali.

## ART. 18.

*Al comma 1, capoverso « ART. 63 », sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi dovuti alla data del subentro ».

**18. 1.** Vitali.

*Al comma 1, capoverso « ART. 63 », sopprimere il sesto comma.*

**18. 100.** Il Relatore.

## ART. 20.

*Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mani, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.

**20. 1.** Vitali.

## ART. 21.

*Al comma 1, capoverso «ART. 67», dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:* Nudo proprietario ed usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.

**21. 3.** Vitali.

## ART. 23.

*Al comma 1, capoverso «ART. 69», primo comma, n. 2), aggiungere infine il seguente periodo:* In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

**23. 2.** Vitali.

## ART. 25.

*Al comma 1, al capoverso «ART. 71», sostituire il primo comma con i seguenti:*

1. È istituito, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, il repertorio dei condomini, nel quale sono annotati, per ogni condominio:

a) il titolo;

b) il codice fiscale;

c) le unità immobiliari che lo compongono con i relativi estremi catastali;

d) le delibere condominiali che dispongono la modifica della destinazione d'uso, l'alienazione o l'acquisto di ulteriori beni immobili condominiali;

e) le delibere condominiali che hanno per oggetto la nomina o la revoca degli amministratori;

f) i regolamenti di condominio e i relativi atti modificativi;

g) i bilanci del condominio;

h) tutti gli atti o i contratti da cui derivino obbligazioni a carico del condominio di valore superiore a diecimila euro;

i) le liti attive e passive; le sentenze e le ordinanze emesse in cause nelle quali il condominio sia parte in causa.

2. L'amministratore del condominio comunica all'Agenzia del territorio ogni atto o fatto soggetto ad annotazione entro il termine di trenta giorni dal suo compimento. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni ritardo ed ogni omissione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.

**25. 2.** (Nuova formulazione) Duilio.

*Al comma 1, dopo il capoverso «ART. 71», inserire il seguente:*

«ART. 71-bis. – 1. Presso ogni Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, è istituito un Registro degli amministratori di condominio. Possono essere iscritti al Registro coloro:

a) che abbiano il godimento dei diritti civili;

b) che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge

commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non siano interdetti, inabilitati o dichiarati falliti;

e) il cui nome non risulti annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore;

g) che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio;

h) che abbiano sottoscritto un'assicurazione per responsabilità professionale, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio.

2. Al registro possono essere iscritte anche società di cui al Titolo V del Libro V del Codice civile. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

3. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 comporta la cancellazione dal registro. L'iscrizione può essere sospesa per un periodo non superiore a due anni, in caso di grave negligenza professionale debitamente accertata, secondo procedure definite dall'Agenzia del territorio.

4. Per quanti abbiano svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore della pre-

sente disposizione, l'iscrizione nel registro è disposta anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere f) ed g) del comma 1. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

5. Agli iscritti al registro è riconosciuta competenza specifica per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio. L'iscrizione al registro, tuttavia, non costituisce requisito per l'esercizio di tale attività ».

**25. 7.** (Nuova formulazione) Duilio.

#### ART. 26.

*Al comma 1, capoverso « ART. 71-bis », sostituire le parole:* dei registri di cui all'articolo 1130, primo comma, n. 7) *con le seguenti:* dei documenti di cui all'articolo 1130, primo comma, nn. 7), 8), 9, e 10) ».

**26. 10** (ex 10. 3.) Cassinelli.

*Al comma 1 capoverso « ART. 71-ter » primo comma, sopprimere le parole:* nonché le controversie in cui il condominio e parte.

\* **26. 2.** Angela Napoli.

*Al comma 1 capoverso « ART. 71-ter » primo comma, sopprimere le parole:* nonché le controversie in cui il condominio e parte.

\* **26. 3.** Cesario.

*Al comma 1 capoverso « ART. 71-ter » primo comma, sopprimere le parole:* nonché le controversie in cui il condominio e parte.

\* **26. 4.** Carfagna.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata dal Senato, ed abb.****PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo della proposta C. 4568,

osservato che il nuovo testo in esame supera le perplessità sul precedente testo che avevano portato l'11 gennaio scorso all'approvazione di un parere contrario, per quanto fosse condivisibile e meritevole la finalità di rendere più rapida ed efficace la ricerca delle persone scomparse;

preso atto, pertanto, che:

non viene più imposto un obbligo generalizzato e sostanzialmente indeterminato di denuncia nei confronti di chiunque fosse a conoscenza della scomparsa di una persona che si sia allontanata dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora e non ne abbia dato conto ad alcuno senza plausibili motivi qualora tale condizione possa mettere in pericolo la sua vita o incolumità personale (articolo 1, comma 1, del precedente testo), venendo invece previsto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale (*Denuncia da parte di privati*), nonché gli obblighi previsti dalla vigente normativa, la facoltà di denunciare la scomparsa;

non viene conseguentemente più previsto che dalla inosservanza senza giustificato motivo dell'obbligo da parte di persone diverse dai congiunti derivi l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.000 (articolo 1, comma 6, del precedente testo);

ritenuto che appare comunque opportuno sostituire le parole « può denunciare » con le parole « può segnalare », in quanto la denuncia nel suo significato tecnico-giuridico, con particolare riferimento al diritto penale sostanziale e processuale a cui il testo fa specifico riferimento, costituisce uno strumento per perseguire fatti illeciti o quantomeno ritenuti tali dal denunciante, mentre nel caso in esame la comunicazione alle forze di polizia di cui all'articolo 1 non riguarda autonomi fatti illeciti, meritevoli di autonomo approfondimento giudiziario per verificare responsabilità connesse al fatto stesso, ma serve ad attivare un pronto intervento per evitare che alla scomparsa, di per sé non illecita, possano collegarsi eventuali conseguenze pregiudizievoli per la persona;

osservato che il comma 4, parzialmente modificato, dispone che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e disciplina le relative procedure. ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio, prevedendo inoltre che nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto

valuta, altresì, sentiti l'autorità giudiziaria ed i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse;

espresse perplessità sulla scelta di indicare al prefetto attraverso una disposizione legislativa quali debbano essere le iniziative da intraprendere di seguito alla comunicazione ricevuta dall'ufficio di polizia, per cui potrebbe essere opportuno sia sopprimere la disposizione secondo cui il Prefetto deve coinvolgere il Commissario straordinario ovvero intraprendere delle particolari iniziative coinvolgendo altri organi od enti sia trasformare in una facoltà

la valutazione del Prefetto sull'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, stabilendo peraltro il consenso dell'autorità giudiziaria e dei familiari della persona scomparsa in luogo del fatto che debbano essere solamente sentiti;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 1, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire le parole « può denunciarne » con le seguenti: « può segnalare » e conseguentemente al medesimo articolo ai commi 2, 3, 4 e 5 sostituire la parola « denuncia » con la seguente « segnalazione ».

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-06737 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere dell'Ucciardone di Palermo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta di notizie in merito al decesso di Sakhiri El Mustafa – avvenuto presso il pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo in data 14 gennaio 2012 – si comunica che il predetto detenuto era stato tratto in arresto il 9 aprile 2008 per molteplici fattispecie delittuose, tra cui detenzione illecita di sostanza stupefacente, concorso in furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e violazione del Testo Unico in materia di immigrazione, ai sensi degli articoli 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, 110 c.p., 624 c.p., 625 comma 7 c.p., 62-bis c.p., articolo 337 c.p., articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Dal giorno 12 marzo 2010 il Sakhiri era ristretto presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, con la posizione giuridica di condannato definitivo ed un fine pena al 23 novembre 2013.

Dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione penitenziaria, risulta che alle ore 23.35 del 13 gennaio 2012 il detenuto veniva colto da un improvviso malore, mentre si trovava all'interno della sua cella. Il sanitario chiamato dal personale di polizia penitenziaria trovava il Sakhiri disteso a letto in posizione supina e, verificatane le non buone condizioni fisiche, ne richiedeva l'immediato ricovero in luogo esterno di cura.

Alle ore 00.10 il detenuto veniva trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale civico di Palermo, dove giungeva alle ore 00.15; praticate inutilmente le manovre cardio-respiratorie, alle ore 00.45 ne veniva constatato il decesso per arresto cardio-circolatorio.

Su quanto accaduto è stata prontamente avviata un'indagine amministrativa affidata al Provveditore Regionale per la Sicilia al fine di appurare cause, circostanze e modalità del decesso. Contestualmente è stata investita la competente Autorità giudiziaria, che ha immediatamente avviato gli esami autoptici sulla salma. In data 6 aprile 2012 sono stati acquisiti gli esiti degli accertamenti effettuati dal medico legale incaricato dalla Procura di Palermo. Secondo quanto esposto nella relazione medica conclusiva, il decesso di Sakhiri El Mustafa va ricondotto ad una preesistente patologia, dovendosi affermare « dalle evidenze emerse dall'esame autoptico e dai successivi esami istologici », che non vi sono lesioni traumatiche e che « il decesso è riconducibile a morte cardiaca improvvisa di origine aritmica, in soggetto con verosimile sindrome di Conn ».

Per quanto riguarda, poi, il numero delle morti in carcere si rappresenta che dall'inizio dell'anno alla data del 2 luglio 2012 si sono verificati 50 decessi per cause naturali e 27 episodi di suicidio.

Per ogni episodio suicidario viene sempre disposta, in raccordo con le competenti Autorità giudiziarie, una apposita visita ispettiva (normalmente affidata al Provveditore della Regione dove si è verificato l'evento); tale ispezione interessa anche i casi di morte cosiddetta naturale, ogni qualvolta per le modalità dell'evento o per le circostanze oggettive risultino necessari ulteriori approfondimenti, così come accaduto per il decesso prima menzionato.

Per ciò che concerne, infine, l'auspicata istituzione di un organo di monitoraggio indipendente, che controlli i luoghi di detenzione, si fa presente che in Italia è già previsto un organo indipendente, rappresentato dalla Magistratura di Sorveglianza, la quale è istituzionalmente investita della vigilanza sull'organizzazione degli istituti penitenziari e sulla corretta esecuzione della pena.

Resta ferma la previsione di cui all'articolo 67 dell'ordinamento penitenzia-

rio, che riconosce ad una molteplicità di figure istituzionali – terze rispetto all'amministrazione penitenziaria – di visitare gli istituti penitenziari senza alcuna autorizzazione. Di recente, l'elenco di tali Autorità è stato integrato attraverso l'inserimento dei Garanti dei diritti dei detenuti.

A ciò si aggiunga che sono state presentate diverse proposte di legge riguardanti l'istituzione della figura del Garante nazionale dei detenuti.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-06738 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di Barcaglione di Ancona.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli interroganti chiedono notizie riguardanti il tentativo di suicidio di un giovane tunisino ristretto presso la Casa di reclusione Ancona-Barcaglione. I parlamentari segnalano altresì, la opportunità di promuovere iniziative normative preordinate a rafforzare l'assistenza medico-psichiatrica, nonché ad implementare adeguate misure di supporto psicologico nei confronti dei detenuti, al fine di ridurre sensibilmente gli episodi di suicidio, tentato suicidio e di autolesionismo in carcere.

Con riferimento alla richiesta di notizie in ordine al tentativo di suicidio posto in essere dal detenuto Ben Hamza Majdeddine presso la Casa di Reclusione di Ancona, si rappresenta che in data 16 gennaio 2012 il detenuto in questione ingeriva, presumibilmente, della candeggina; veniva immediatamente contattato il 118 che trasferiva il detenuto presso il locale nosocomio. Dopo i necessari accertamenti il giorno seguente Ben Hamza veniva dimesso e faceva rientro in istituto.

Al rientro, il detenuto riferiva al personale di polizia penitenziaria, che le ragioni del suo gesto erano da ricondursi ai ritardi, da lui riscontrati, in un procedimento per espulsione dal territorio nazionale, ex articolo 16 della legge n. 286 del 1998, pendente presso la Questura.

Il Comandante del Reparto, prendeva contatti con la Questura di Ancona – Ufficio Immigrazione –, per avere notizie più dettagliate sul procedimento cui aveva fatto riferimento il detenuto e sui relativi tempi di definizione. Le notizie apprese

venivano riferite al Ben Hamza, il quale si tranquillizzava scusandosi per il suo insano gesto.

A seguito dell'evento, oltre al doveroso provvedimento di sottoposizione a grande sorveglianza custodiale del detenuto in argomento, finalizzata a scongiurare altri gesti inconsulti, veniva attivata un'adeguata attività di sostegno psicologico.

Tuttora il detenuto continua ad essere monitorato ed al momento è tranquillo, partecipa alle attività trattamentali ed ha buoni rapporti con la restante popolazione detenuta.

Circa il quesito di carattere generale ed attinente al triste fenomeno dei suicidi e dei gesti di autolesionismo, preme osservare come accurato e costante sia l'impegno prestato dall'Amministrazione penitenziaria nel corso degli anni. Invero, si è più volte intervenuti, con diverse circolari, per fornire precise indicazioni ai Provveditori regionali e alle direzioni degli istituti affinché fossero svolti sempre più incisivi interventi per alleviare le situazioni di disagio derivanti dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire il compimento di atti auto aggressivi.

Sono state elaborate, peraltro, anche apposite linee guida, volte a sensibilizzare gli operatori sull'importanza del momento dell'« accoglienza » e sulla necessità di agevolare, per quanto possibile, i rapporti con i familiari.

A fronte dell'avvertita necessità di procedere ad un'azione di monitoraggio, per trarre utili indicazioni ai fini di una più efficace opera di prevenzione, è stata costituita, con ordine di servizio dello scorso 2 marzo, l'unità di monitoraggio degli

eventi di suicidio, con l'incarico di verificare la concreta applicazione e l'efficacia delle direttive sopra richiamate, nonché di monitorare singolarmente gli eventi di suicidio verificatisi nel corrente anno all'interno degli istituti penitenziari.

Con riferimento infine alla opportunità di promuovere iniziative normative preordinate a rafforzare l'assistenza medico-psichiatrica nonché ad implementare adeguate misure di supporto psicologico nei confronti dei detenuti al fine di ridurre sensibilmente gli episodi di suicidio, tentato suicidio e di autolesionismo in carcere, si evidenzia che trattasi di questioni poste all'attenzione del Ministro, in più interrogazioni, alcune delle quali riferibili agli odierni interroganti, ed alle quali si è già dato riscontro.

In ogni caso si riferisce che, allo stato, non risultano allo studio iniziative normative in materia. Tuttavia, è stato presentato alla Camera, in data 18 maggio 2011, un disegno di legge (A.C. n. 4363), per il quale non è ancora iniziato l'esame, relativo alla « Modifica dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente il perso-

nale degli istituti di prevenzione e di pena destinato alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti ».

Con tale proposta di legge, si intende tra l'altro potenziare, all'interno degli istituti di prevenzione e di pena, la attività di osservazione ed assistenza. È prevista, infatti, l'istituzione del ruolo organico degli esperti dell'osservazione e del trattamento (tra cui, gli psicologi) deputati a monitorare le situazioni di disagio personale che si manifestano in carcere. Tali esperti dell'osservazione e del trattamento verrebbero ad aggiungersi, secondo tale iniziativa normativa, ad altri servizi sempre a carico dell'amministrazione penitenziaria, quali i « servizi nuovi giunti », istituiti nelle strutture carcerarie maggiori per identificare il rischio di auto o di etero aggressività e i servizi per le tossicodipendenze.

Nell'accingermi a concludere, desidero comunque assicurare gli interroganti che è sempre ferma l'attenzione del Ministro della Giustizia alle problematiche oggetto della presente interrogazione ed è massimo l'impegno per fronteggiarne le situazioni di criticità.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-06739 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Imperia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli interroganti chiedono notizie riguardanti il decesso di Fabio Parodi, avvenuto in data 16 gennaio 2012 presso la Casa Circondariale di Imperia. I parlamentari segnalano altresì la carenza di personale di vigilanza presso lo stesso istituto oltre alla particolare tensione detentiva determinata da sovraffollamento.

Dagli elementi acquisiti, si rileva che il detenuto *Fabio Parodi*, nato a Savona il 23.9.1984, era stato tratto in arresto in data 10.7.2010 per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 C.P. e articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 309/90. Il predetto si trovava nell'istituto di Imperia dal 20.7.2011, proveniente dall'istituto di Savona e il suo fine pena era fissato all'11.6.2015.

In data 16 gennaio 2012, verso le ore 9.30, il compagno di cella del Parodi si accorgeva che lo stesso non rispondeva ai suoi inviti a svegliarsi per cui chiedeva l'intervento del personale che, unitamente al medico e all'infermiera di turno, constatava le condizioni estremamente critiche del detenuto. Il personale medico del 118, intervenuto a seguito di tempestiva richiesta, non poteva che constatare il decesso del Parodi, avvenuto per cause clinicamente non accertabili. L'ora del decesso veniva collocata tra le 2 e le 4 ore antecedenti il rilievo del medico legale, svoltosi alle ore 10,30.

Al Parodi, non era stato prescritto alcun farmaco, atteso che alla visita di primo ingresso non presentava particolari problemi sanitari e non si era dichiarato tossicodipendente, peraltro risultava di giovane età e di buona costituzione fisica,

sicché la morte potrebbe essere dovuta a fatti di probabile natura iatrogena, ossia determinata dall'assunzione di farmaci in quantità smisurata che, con tutta verosimiglianza, lo stesso Parodi si era procurato mediante azioni illecite.

Tale è, peraltro, la ipotesi investigativa coltivata dalla Procura della Repubblica di Imperia, che sulla vicenda ha instaurato un procedimento penale nei confronti del personale medico e infermieristico dell'istituto per i delitti di cui agli artt. 81 cpv cp 476 e 479 cp e 314 cp.

Attesa la pendenza della indagine predetta, anche su indicazioni della stessa Procura della Repubblica, l'attività amministrativa ispettiva è stata momentaneamente sospesa.

Venendo alla seconda delle richieste, si rappresenta che nella Regione Liguria, operano 947 unità di personale di Polizia Penitenziaria, a fronte di un organico previsto di 1.264 unità.

Il personale di Polizia Penitenziaria operante nella Casa circondariale di Imperia è pari a 56 unità, a fronte di un organico previsto di 78 unità.

Il Provveditorato Regionale per la Liguria ha supportato, con le risorse a disposizione, le necessità operative dell'istituto, disponendo il distacco di n. 3 unità oltre ad altri interventi operati in precedenza.

La situazione relativa alla carenza di personale sarà comunque suscettibile di sicuro miglioramento atteso che la legge di bilancio ha previsto, per l'anno in corso, uno stanziamento di 41 milioni di euro ripartito sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Giustizia,

da destinare all'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria. Tale disponibilità finanziaria consentirà di dare corso all'assunzione di un contingente aggiuntivo di circa 1.080 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, rispetto a quello di 1.018 unità, recentemente autorizzato per la copertura del turn-over nell'anno 2011.

Per quanto concerne, infine, lo stato di tensione detentiva, si rappresenta che l'istituto in argomento non è tra i più

affollati, invero alla data del 28.3.2012, a fronte di una capienza tollerabile di 116 erano presenti n. 113 detenuti. Peraltro si ritiene che le presenze detentive tenderanno ad attenuarsi grazie agli effetti della legge 17 febbraio 2012, n. 9, che consentiranno di ridurre significativamente lo stato di tensione detentiva, sia limitando il numero di persone che transitano nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi, sia estendendo la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare.

## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-06742 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Matera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

On. Bernardini, a fronte delle segnalazioni riguardanti le attuali condizioni della Casa Circondariale di Matera, rappresento che non risultano pervenute comunicazioni in merito ad infiltrazioni di acqua nelle celle del predetto istituto.

Il competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria riferisce, piuttosto, che il penitenziario di Matera è stato interessato, proprio di recente, da lavori di ristrutturazione che hanno consentito di realizzare anche l'adeguamento dei vari reparti alle prescrizioni del vigente Regolamento di Esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

Il predetto istituto, per quanto sprovvisto di un impianto antintrusione ed antiscavalamento del muro di cinta, è do-

tato di telecamere a circuito chiuso, che risultano attualmente funzionanti in prossimità del blochouse.

In ogni caso, ai fini di garantire un potenziamento della sicurezza, è stata prevista – nella programmazione triennale dei lavori 2012/2014 – la realizzazione del predetto impianto, con un costo stimato per la realizzazione dell'opera pari a circa 150.000,00 Euro.

Per quanto riguarda, invece, l'impianto fognario del penitenziario di Matera, il DAP riferisce che si tratta di un impianto unico per le acque bianche e per quelle nere, ma che lo stesso è, comunque, connesso alla fognatura pubblica. Al riguardo giova evidenziare che è stata presentata una regolare domanda di autorizzazione allo scarico e che l'Ente competente non ha opposto alcuna obiezione.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL n. 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo, approvato dal Senato ..... 64

##### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.*

**DL n. 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.**

**C. 5342 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso ». C. 4193 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) ..... 65

DL 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero C. 5342 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) ..... 66

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 (Rilievi alla I Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 68

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 486 (Rilievi alla VI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) ..... 68

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 70

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 12 luglio 2012. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

##### La seduta comincia alle 8.40.

**Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso ».**

**C. 4193 e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del provvedimento che modifica l'articolo 80, comma 25, della legge n. 289 del 2002, disponendo che il Parco nazionale Gran Paradiso abbia una sede in un comune situato nel versante piemontese e una sede in un comune situato nel versante valdostano del medesimo parco, anziché una

sede legale a Torino e una sede amministrativa ad Aosta, come ora previsto. In proposito, giudica opportuna una conferma da parte del Governo riguardo all'assenza di spese connesse al trasferimento delle sedi dell'Ente Parco.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rappresenta che l'articolo 1 della proposta normativa, relativo alla modifica della sede legale e amministrativa dell'Ente parco, rispettivamente da Torino ed Aosta ad altri due comuni situati l'uno nel versante piemontese e l'altro nel versante valdostano del parco medesimo, presenta elementi di indeterminazione in quanto sarebbe opportuno che venisse specificato, quantomeno, il comune in cui viene fissata la sede legale dell'Ente parco. Rappresenta che i necessari adempimenti connessi al trasferimento delle sedi potrebbero comportare incrementi di spesa nel breve periodo. Infine, evidenzia che la predetta norma dovrebbe essere integrata, prevedendo che al personale in servizio presso le suddette sedi non è dovuto alcun emolumento, comunque denominato, aggiuntivo rispetto al trattamento in essere, volto a compensare il mutamento della sede di servizio.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 4913, recante modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, ha evidenziato l'esigenza di integrare il testo della proposta di legge, prevedendo che al personale dell'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso » chiamato a prestare servizio presso le nuove sedi non è dovuto alcun emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento in essere, volto a compensare il mutamento della sede di servizio;

ritenuto necessario stabilire che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti connessi con il mutamento delle sedi dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Disposizioni finanziarie*). –

1. Al personale dell'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso » trasferito dalle attuali sedi di servizio presso le sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non è dovuto alcun emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento in essere.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**DL 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.**

**C. 5342 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, fa presente che il testo, modificato nel corso dell'esame al Senato, è corredato di rela-

zione tecnica, aggiornata in seguito alla trasmissione da parte dell'altro ramo del Parlamento. In riferimento alle norme considerate dalla relazione tecnica e alle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva che l'articolo 1, concernente il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero, evidenzia che lo stanziamento attualmente previsto per il rinnovo di tali organismi è, in gran parte, da porre in relazione all'attuale sistema di voto per corrispondenza che viene soppresso dal testo in esame. Rileva, inoltre, che le nuove modalità di voto saranno definite con un futuro regolamento, sul quale dovranno esprimersi le competenti Commissioni parlamentari: pur rilevando che l'onere è configurato come limite massimo di spesa, in mancanza di indicazioni sulle nuove modalità di voto non risulta possibile verificare se tale stanziamento sia congruo rispetto alle esigenze da finanziare. Evidenzia peraltro che, in base ad una nota trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato, lo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2014 sarebbe completamente destinato alla realizzazione del sistema di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica. Ritiene, pertanto, opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi volti ad assicurare che le modalità di voto in questione siano effettivamente finanziabili nell'ambito del limite di spesa previsto. Fa presente che tale chiarimento deve essere fornito anche alla luce delle modifiche apportate al testo durante il corso dell'esame al Senato: rammenta infatti che il testo originario del provvedimento prevedeva che le elezioni dovessero svolgersi mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, mentre il testo licenziato dal Senato prevede lo svolgimento anche mediante l'utilizzo di tale tecnologia: la nuova formulazione, dunque, permette di prevedere anche l'utilizzo di sistemi non informatizzati, i cui costi non risulterebbero considerati dalla relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 1, comma 3, osserva che, come confermato anche dal rappre-

sentante del Governo durante l'esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla quantificazione dei risparmi di spesa dei quali è previsto l'utilizzo ai sensi del comma 3-bis, in assenza dell'aggiornamento della relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire dal Governo i necessari elementi informativi. In particolare, rileva che si dovrebbe chiarire l'ammontare delle riduzioni lineari previste a valere sui capitoli 3180 e 3190 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, nei quali si registrano i suddetti risparmi di spesa. Ricorda, in proposito, che il disegno di legge di assestamento relativo all'anno 2012, all'esame della Camera, prevede anche una riduzione pari a 900.000 euro per l'anno 2012 del suddetto capitolo 3180.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO assicura la congruità degli stanziamenti e comunque il rispetto del tetto di spesa previsto nel provvedimento. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Evangelisti 1.2 e 1.3, e Picchi 1.4 e 1.8, in quanto suscettibili di comportare conseguenze negative per la finanza pubblica.

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5342 di conversione del decreto-legge n. 67 del 2012 recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo 1;

rilevato che la relazione tecnica, riferita al testo all'esame della Camera dei deputati, ha confermato in 3.539.000 euro per l'anno 2012 l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero,

esprime sul testo del provvedimento:

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.8 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 8.55.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

**La seduta comincia alle 8.55.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.**

**Atto n. 490.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e contiene, altresì, una clausola di invarianza degli oneri. Relativamente ai profili finanziari attinenti alle norme dello schema di decreto legislativo, preso atto di quanto affermato dalla re-

lazione tecnica, non ha rilievi da formulare, nel presupposto che il meccanismo tariffario attualmente previsto per i corsi di formazione per gli utilizzatori degli articoli pirotecnici si intenda esteso, con le medesime condizioni anche ai nuovi corsi riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori. Sul punto reputa opportuna una conferma da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma che il meccanismo tariffario di cui all'articolo 4, del decreto legislativo n. 58 del 2012 è esteso anche ai nuovi corsi di formazione previsti dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere.

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (atto n. 490);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo il quale ha confermato che il meccanismo tariffario di cui all'articolo 4, del decreto legislativo n. 58 del 2012 è esteso anche ai nuovi corsi di formazione previsti dall'articolo 1 del provvedimento in esame,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

**Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della diret-**

tiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Atto n. 486.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e che lo schema di decreto è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 33 della legge n. 88 del 2009.

Esaminando i profili finanziari del provvedimento, con riferimento alle modifiche della disciplina dell'Organismo per l'elenco dei confidi, di cui all'articolo 3, osserva che il provvedimento in esame affida al Ministero dell'economia e delle finanze la nomina di un proprio rappresentante nell'organo di controllo. In proposito, al fine di escludere eventuali effetti onerosi, andrebbe chiarito se siano previsti a carico del bilancio dello Stato emolumenti, anche di natura non retributiva, per il componente dell'organo di controllo di nomina ministeriale. Sempre con riferimento all'Organismo per l'elenco dei confidi, rileva che il provvedimento riduce – dall'1 per cento dei crediti garantiti al 5 per mille delle garanzie concesse – l'ammontare dei contributi posti a carico degli iscritti al medesimo Organismo.

A suo avviso andrebbe chiarito, altresì, se il nuovo parametro di finanziamento sia comunque idoneo ad assicurare l'integrale copertura dei costi sostenuti dell'Organi-

simo. Circa l'estensione degli obblighi di aggiornamento professionale prevista dal testo con riferimento ad alcuni soggetti (amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori degli iscritti negli elenchi degli agenti e dei mediatori creditizi), andrebbe acquisita una conferma in ordine all'assenza di effetti finanziari, tenuto conto che a legislazione vigente, ai sensi del decreto legislativo n. 141 del 2010, i costi per l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti e dei mediatori gravano integralmente sugli iscritti mediante una contribuzione quantificata dallo stesso Organismo in base ai costi effettivi dei compiti svolti. Riguardo all'articolo 22 che assegna al Ministero dell'economia e non più all'ente gestore, Consap SpA, il contributo degli aderenti al sistema di prevenzione delle frodi, ritiene che andrebbe chiarito se ed eventualmente in quale misura la norma incida sulle risorse a disposizione dell'ente gestore e, più in generale, su quelle destinate alle attività in esame, atteso che non sembrerebbe modificato il meccanismo di finanziamento del predetto ente quale responsabile del trattamento dei dati personali e dell'archivio. Fa presente che, considerata inoltre la significativa estensione dei compiti di vigilanza affidati alla Banca d'Italia, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Guardia di finanza, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità – per le amministrazioni interessate – di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già assegnate in base alla vigente normativa. Con riferimento all'articolo 7 reputa utile acquisire una conferma circa la neutralità finanziaria della norma. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 31, comma 1, in maniera più conforme alla prassi in materia.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di poter svolgere i necessari approfondimenti.

Maino MARCHI (PD) fa presente di avere consegnato al relatore una proposta ai fini della predisposizione del parere. In particolare, anche a nome del collega Vannucci, suggerisce di inserire nelle premesse un richiamo alla circostanza che il decreto legislativo n. 141 del 2010 non ha fatto espresso riferimento alla finanza mutualistica e solidale, come invece richiesto dai pareri delle Commissioni finanze e bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, nonché alla necessità di un'ulteriore integrazione del richiamato decreto legislativo in tale senso. Conseguentemente, per la predisposizione della parte dispositiva del parere, propone l'inserimento di un rilievo volto a prevedere un comma aggiuntivo all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che preveda che i soggetti che operano nella finanza mutualistica e solidale siano iscritti in una sezione separata

dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del medesimo testo unico e possano svolgere la propria operatività, in considerazione del valore sociale, nel rispetto delle modalità operative determinate da Banca d'Italia.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 luglio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.25.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72
INTERROGAZIONI:	
5-05689 De Pasquale: Sul decreto istitutivo dei Tirocini formativi attivi (TFA) .....	72
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	81
5-06575 Centemero: Sul conseguimento del diploma di baccellierato internazionale .....	72
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	82
5-06939 Tino Iannuzzi: Iniziative da assumere per la tutela e la salvaguardia dell'area archeologica di Velia, patrimonio dell'Unesco .....	73
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	84
5-07111 Pagano: Chiarimenti sulla prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi ...	73
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	86
SEDE CONSULTIVA:	
DL 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	74
SEDE LEGISLATIVA:	
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte ( <i>Discussione e approvazione</i> ) .....	75
<i>ALLEGATO 5 (Emendamento approvato)</i> .....	87
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	77
Sull'ordine dei lavori .....	80
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) e dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC), su questioni concernenti interventi a sostegno delle attività dello spettacolo nelle zone colpite dal recente terremoto in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto .....	80
COMITATO RISTRETTO:	
Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci .....	80

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci e abbinate C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona .....	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	80
AVVERTENZA .....	80

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 luglio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 10.

**INTERROGAZIONI**

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.*

**La seduta comincia alle 13.**

**5-05689 De Pasquale: Sul decreto istitutivo dei Tirocini formativi attivi (TFA).**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo alla sua interrogazione, finalizzata a conoscere se i periodi di insegnamento prestati in diverse classi di concorso di lingua francese, nella scuola secondaria di primo o di secondo grado, possano sommarsi, ai fini dell'ammissione al tirocinio formativo attivo, per beneficiare dei punti che vengono attribuiti ai candidati che possano vantare una certa esperienza di insegnamento. Prende atto che nella risposta il rappresentante del

Governo, pur avendo riferito che non sia possibile, allo stato, ottenere i punti riservati al servizio prestato sommando i periodi svolti in classi di concorso diverse, abbia tuttavia reso noto che è in corso una revisione del decreto ministeriale n. 249 del 2010, con il quale si intendono apportare modifiche agli articoli 5 e 15 del medesimo decreto, al fine di tenere nella dovuta considerazione l'esperienza professionale acquisita dai docenti privi di abilitazione.

**5-06575 Centemero: Sul conseguimento del diploma di baccellierato internazionale.**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elena CENTEMERO (PdL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che prende semplicemente atto dell'impossibilità, per le istituzioni scolastiche italiane, statali e paritarie, di essere iscritte nell'elenco ministeriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164, nel quale sono iscritte le istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini dell'ordinamento italiano. Richiama, al riguardo, la legge 30 ottobre 1986, n. 738 e la successiva legge 17 febbraio 1992, n. 202, che invece consentiva a tutte le istituzioni scolastiche, italiane e straniere, statali e paritarie, di conseguire ai propri studenti il diploma di baccellierato internazionale.

**5-06939 Tino Iannuzzi: Iniziative da assumere per la tutela e la salvaguardia dell'area archeologica di Velia, patrimonio dell'Unesco.**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta della quale si dichiara soddisfatto, perché esprime con chiarezza la forte attenzione del Governo e la sua volontà di svolgere una costante, attenta e penetrante azione per la tutela e il presidio dell'area di Elea-Velia, di straordinario ed incomparabile valore archeologico, storico, culturale e paesaggistico. Apprezza la precisa ricostruzione della vicenda legate la disegno di legge presentato dalla Giunta regionale della Campania « norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania », il cui articolo 18, con una scelta assurda, ingiustificata e pericolosa, prevede l'abrogazione della legge regionale n. 5 del 2008, la legge speciale per Velia che fu giustamente approvata nel 2008 per l'enorme e prezioso valore dell'area di Velia che appartiene alla storia della civiltà e della cultura. Sottolinea che, dalla risposta del Ministro per i beni e le attività culturali, emerge con chiarezza come sul testo del disegno di legge, ove approvato nella sua versione originaria, deriverebbe un vuoto normativo gravissimo, che lascerebbe l'area di Velia prima di ogni tutela e di ogni salvaguardia almeno fino all'approvazione del futuro piano paesistico regionale. Ritiene molto importante la posizione espressa in proposito dal Direttore regionale della Campania per i beni culturali e paesaggistici, anche a seguito della quale l'assessore all'urbanistica della regione ha dovuto preannunciare emendamenti al testo del disegno di legge.

Rileva che la via da seguire non è abrogare la legge regionale n. 5 del 2008,

ma assicurare la piena attuazione con l'approvazione del piano di riqualificazione dell'area di Velia, ivi previsto, e con lo stanziamento dei tre milioni di euro, già fissati dalla legge regionale n. 5 del 2008: questa è la sola via per la compiuta tutela, salvaguardia, valorizzazione e rilancio dell'area archeologica di Velia. Continuare a seguire la vicenda con la certezza, oggi confermata, del ruolo deciso e fondamentale che il Governo Monti continuerà a svolgere per scongiurare scelte e comportamenti che rappresenterebbero un *vulnus* inconcepibile e pesantissimo per Velia.

**5-07111 Pagano: Chiarimenti sulla prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi.**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elena CENTEMERO (PdL), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che considera esaustiva. Prende, quindi, atto che in quasi tutte le regioni interessate le singole commissioni abbiano ultimato la correzione degli elaborati e proceduto all'espletamento dei colloqui per il concorso a 2.386 prestiti di dirigente scolastico. Auspica, quindi, che in futuro il Governo adotti le opportune iniziative al fine di elaborare regolamenti che prevedano diverse modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, al fine di metterne in luce le capacità e le competenze.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.*

**La seduta comincia alle 13.15.****DL 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

(Alle Commissioni riunite VI e X).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) stigmatizza la compressione dei tempi di esame del provvedimento, nonostante i tentativi della presidenza di dedicarvi adeguati tempi di discussione. Sottolinea che, trattandosi di un provvedimento importante per lo sviluppo del Paese, sarebbe opportuno un esame ampio e approfondito del testo, soprattutto alla luce dell'attuale situazione di crisi e di difficoltà economica del Paese. Osserva, in proposito, che il provvedimento, pur essendo pieno di aspettative e contenendo annunci su rilevanti e cospicue risorse da utilizzare al fine di rimettere in moto l'economia, prevede, in realtà, lo stanziamento di risorse insufficienti, che smentiscono le aspettative generate. Richiama, quindi, l'articolo 5 del provvedimento, riguardante la determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria; nonché l'articolo 17 in materia di autoservizi pubblici non di linea, che costituiscono un freno, un vero e proprio blocco ai processi di liberalizzazione. Stigmatizza, inoltre, l'assenza nel provvedimento di disposizioni recanti lo stanziamento di risorse adeguate a favore di settori che potrebbero costituire un traino per l'economia, come quello dei trasporti e delle energie rinnovabili. Considera, altresì, deludenti le disposizioni in tema di agenda digitale con-

tenute nel provvedimento, che si limita a prevedere l'istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale, disciplinandone anche le funzioni. Segnala, inoltre, che gli articoli da 60 a 67, contenenti disposizioni sulle materie di competenza della Commissione, non prevedono – pur in linea con quanto avvenuto in passato – alcuno stanziamento di risorse a favore della ricerca e dell'università, limitandosi esclusivamente a delineare un'organizzazione delle risorse già esistenti. Segnala che il Governo, per accrescere la competitività del Paese, avrebbe dovuto operare invece una scelta forte nella prospettiva dello sviluppo, stanziando fondi in settori quali la scuola e l'innovazione, piuttosto che nel settore degli armamenti e del mercato delle armi, al fine di rimettere in moto l'economia del Paese. Richiama, in proposito, le esperienze di altri Paesi, come la Francia e gli Stati Uniti, che, al contrario, hanno investito un'ingente quantità di risorse in tali settori. Lamenta, inoltre, l'assenza nel provvedimento di disposizioni che agevolino le imprese che stanno affrontando una grave situazione di crisi economica. Preannuncia, quindi, il voto contrario sul provvedimento in esame, stigmatizzando, infine, il metodo utilizzato ancora una volta dal Governo, che, anziché procedere attraverso la concertazione e la condivisione delle scelte, impone decisioni al Parlamento, dequalificandone il ruolo e la dignità.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) lamenta il fatto che ancora una volta, nel provvedimento in esame, la cultura è considerata fonte di spesa, recante appesantimenti ed aggravii economici, anziché come fattore di crescita. Chiede, in proposito, che nella proposta di parere sia inserita un'apposita condizione che preveda un cambiamento deciso e fermo di rotta da parte del Governo, al fine di evitare l'arretramento complessivo della qualità e del ruolo della cultura nel Paese. Rileva in particolare che anche per questo Esecutivo la cultura conta ancor meno dei trasporti.

Chiede, altresì, che nella proposta di parere siano specificati il ruolo e la con-

figurazione interna della Fondazione La Grande Brera, di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame, istituita per perseguire il miglioramento della sua attività e la sua dovuta valorizzazione, nonché la gestione secondo criteri di efficienza economica. In riferimento a tale importante realtà, è necessario chiarire infatti quale ne sarà il ruolo complessivo, con una relazione illustrativa che precisi innanzitutto quali saranno i soggetti che avranno la responsabilità di realizzarla, oltre al contenuto concreto che lo statuto dovrà avere. Ritiene necessario specificare, altresì, che il conferimento in uso alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di dotazione, dell'intero patrimonio artistico di Brera, avvenga nel rispetto delle necessarie garanzie di trasparenza. Segnala, inoltre, che occorre chiarire le ambiguità del provvedimento derivanti dall'impossibilità per le fondazioni di ricevere finanziamenti pubblici, nonché le previsioni sulle fondazioni lirico-sinfoniche, i cui lavoratori sono stati per la prima volta posti in Cassa integrazione. È necessario inoltre intervenire a sostegno delle imprese dello spettacolo presenti nelle zone terremotate, particolarmente penalizzate in questa fase di ricostruzione.

Esprime, inoltre, un giudizio positivo sulle disposizioni contenute nel provvedimento in tema di Agenda digitale, contenute negli articoli da 19 a 21, pur considerando meritevoli di ulteriore sostegno la promozione e la diffusione di iniziative di alfabetizzazione informatica, previste dall'articolo 20, comma 3, lettera f, rivolte ai cittadini; nonché di formazione ed addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, al fine di permettere un progressivo avvicinamento al mondo del digitale. Auspica, infine, che si possa svolgere una più approfondita riflessione sulla Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui all'articolo 67 del provvedimento, ribadendo l'importanza della relazione fra cultura, turismo ed il sistema delle autonomie territoriali, quale strumento di crescita economica per il Paese.

Conclude, infine, sottolineando il valore e l'importanza, come elementi di modernità e possibili volani per l'economia, dell'innovazione, del sapere, della ricerca, dell'innovazione e della cultura che ritiene necessario siano adeguatamente valorizzati nelle politiche del Governo.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinviava il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il ministro per il turismo, lo sport e gli affari regionali Piero Gnudi.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.**

**Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte.**

*(Discussione e approvazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Così rimane stabilito.

Avverte che le Commissioni competenti, affari costituzionali e ambiente, hanno espresso parere favorevole sull'emenda-

mento 3.1 del relatore, approvato in linea di principio dalla Commissione nella seduta di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento ad esso riferito.

La Commissione approva in via definitiva l'emendamento 3.1 del relatore (*vedi allegato 5*).

Approva quindi l'articolo 3 come modificato dall'emendamento approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

La Commissione approva quindi l'articolo 4.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

La Commissione approva quindi l'articolo 5.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

La Commissione approva quindi l'articolo 6.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

La Commissione approva quindi l'articolo 7.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

La Commissione approva quindi l'articolo 8.

Rocco CRIMI (PdL), intervenendo per dichiarazione di voto finale, osserva che il provvedimento, frutto di un lavoro leale e condiviso in Commissione, ha subito importanti miglioramenti rispetto al testo licenziato dal Senato. Ringrazia, pertanto, il Governo per il prezioso contributo fornito nell'elaborazione del testo, preannunciando il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), preannunciando il voto favorevole sul provvedimento in esame, osserva che esso è il frutto di un lavoro condiviso tra i gruppi. Esprime quindi soddisfazione per il metodo utilizzato nella discussione del testo, frutto della concertazione, dell'ascolto e della condivisione, nel rispetto delle regole.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), pur rilevando che il provvedimento è il frutto di un lavoro condiviso da parte di tutti i componenti la Commissione, esprime tuttavia il rammarico per il fatto che il testo non sia stato ulteriormente meditato e discusso. Preannuncia, pertanto, il suo voto contrario sul provvedimento in esame.

Maria COSCIA (PD), pur esprimendo il suo rammarico per il voto contrario dell'onorevole Capitanio Santolini, manifesta la propria soddisfazione per il lavoro condiviso svolto da tutte le forze politiche ai fini dell'approvazione di un provvedimento molto importante e di grande utilità per il mondo dello sport. Preannuncia, quindi, il voto favorevole sul provvedimento in esame, anche a nome dei deputati del suo gruppo.

Claudio BARBARO (FLpTP), *relatore*, esprime piena soddisfazione per il provvedimento che sta per essere licenziato dalla Commissione e che contribuirà allo sviluppo dello sport ed alla sua ripartenza. Preannunciando, quindi, il voto favorevole sul provvedimento in esame, ringrazia il ministro Gnudi, l'onorevole Crimi e gli altri colleghi per il contributo fornito nell'elaborazione del provvedimento, del quale evidenzia l'importanza politica e le nobili finalità, anche in riferimento agli interventi previsti a favore degli impianti sportivi nelle scuole.

Il ministro Piero GNUDI ringrazia i membri della Commissione per l'elaborazione di un provvedimento che ritiene possa costituire un volano per l'economia del Paese, largamente atteso da tutti gli operatori del settore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 2800, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, come modificato nel corso della discussione in sede legislativa.

**La seduta termina alle 14.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo Paolo Pelluffo.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno.**

**C. 5270 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca la delega legislativa al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria. Osserva, nel dettaglio, che l'articolo 1 del provvedimento conferisce al Governo una delega, da esercitare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione di nuove forme di

sostegno all'editoria e per lo sviluppo del mercato editoriale, indicando principi e criteri direttivi. I decreti delegati conterranno, così, la disciplina a regime che subentrerà alle norme transitorie recate dal decreto-legge n. 63 del 2012, in corso di esame parlamentare. Rileva che la materia tornerà, dunque, ad essere rilegificata, dopo la delegificazione operata ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n.112 del 2008, che aveva portato all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, alcune delle cui disposizioni sono abrogate dal citato decreto-legge n. 63 del 2012. Con riferimento al quadro normativo nel quale si colloca il conferimento della delega, precisa che il comma 1 dell'articolo 1 richiama la conformità alle finalità indicate dall'articolo 29, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, e, peraltro, il rispetto di quanto previsto dal citato comma 3 è richiamato anche al comma 2, alinea; l'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo nella manifestazione del pensiero, di valorizzazione e diffusione della lingua e della cultura italiane e delle opere dell'ingegno, nonché di tutela delle minoranze linguistiche.

Aggiunge, con riferimento alla procedura di emanazione di uno o più decreti legislativi, che i commi 1 e 5 dispongono che l'adozione degli stessi avviene su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e delle competenti Commissioni parlamentari. In entrambi i casi è previsto un termine per l'espressione del parere pari a 30 giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere emanati. Il comma 6 dispone, inoltre, che – con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega – il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive. Sottolinea che, con riferimento all'impatto eco-

nomico del provvedimento, il comma 2 dispone, nell'alinea, che il Governo è tenuto ad esercitare la delega nell'ambito delle risorse annualmente stanziare in tabella C della legge di stabilità per la legge 25 febbraio 1987, n. 67. Inoltre, il comma 3 dispone che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 4, ultimo periodo, prevede, infine, che ai componenti della Commissione istituita dal medesimo comma non spetta alcun compenso, né rimborso di spese. Alle spese di funzionamento della Commissione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri. I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono individuati dal comma 2 dell'articolo 1. Osserva che la lettera *a)* del comma 2 concerne la razionalizzazione e il riordino della normativa vigente in materia di sostegno delle imprese editoriali, anche al fine di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica e consentire una maggiore selezione dei beneficiari, in particolare attraverso forme omogenee di contributo, correlate al rimborso dei costi effettivamente sostenuti; forme specifiche di sostegno della lettura; rileva peraltro che un riferimento al medesimo ambito è presente anche nella lettera *f)*; forme specifiche di sostegno per l'innovazione, la multimedialità e l'avvio di nuove imprese, aggiungendo che su tale previsione si sofferma anche la lettera *e)*. Precisa quindi che la lettera *b)* del comma 2 riguarda la definizione delle categorie di soggetti destinatari dei contributi; in particolare, è fatto specifico riferimento a: quotidiani e periodici di consolidata tradizione e valore politico-culturale; « testate » espressione di comunità locali. La lettera *c)* del comma 2 reca la previsione di forme particolari di sostegno per le riviste di alta cultura iscritte in un apposito registro nazionale di nuova istituzione. La lettera *d)* del comma 2 impone la correlazione dell'entità complessiva dei contributi e delle altre forme di sostegno alle disponibilità finanziarie annuali – concetto in parte già contenuto in quanto disposto dall'alinea del comma 2, nonché dal comma 3 –,

« evitando », altresì, che per ciascuna impresa il contributo ecceda il fatturato relativo all'anno cui si riferisce lo stesso. La lettera *e)* del comma 2 reca la previsione di incentivi per l'avvio di nuove imprese editoriali, per l'innovazione tecnologica e per la multimedialità, anche attraverso il ricorso a forme di credito agevolato o di credito di imposta, compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica e con l'ordinamento dell'Unione europea. La lettera *f)* del comma 2 reca la previsione di forme di promozione della lettura e della diffusione dei libri attraverso: campagne annuali di comunicazione istituzionale curate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; misure per il sostegno della domanda di lettura che tengano conto dei dati forniti dall'ISTAT, anche al fine di monitorare le variazioni degli indici di lettura. La lettera *g)* del comma 2 impone la ridefinizione del quadro delle competenze in materia di: politiche per il sostegno dell'editoria; comunicazione istituzionale; tutela del diritto d'autore; promozione della lettura. La lettera *h)* del comma 2 reca, infine, la previsione di una nuova disciplina in materia di acquisto dei servizi di cui alla legge n. 237 del 1954 e all'articolo 55, comma 24, della legge n. 449 del 1997, concernenti la diramazione di notizie e comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, la trasmissione ai medesimi organi di informazioni nazionali ed estere, e la diffusione e ricezione di notizie da e per l'estero. In particolare, richiamato esplicitamente il principio della garanzia del pluralismo dell'informazione, precisa che deve essere assicurata la valutazione annuale dei risultati dell'attività informativa svolta e che devono essere presi in considerazione i seguenti elementi: occupazione di soggetti dotati di professionalità adeguate; quantità di notizie e di servizi forniti; fatturato delle aziende; innovazione dei prodotti. Ricorda, altresì, che il comma 4 dispone la costituzione, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di una Commissione chiamata a: censire le forme di

sostegno e di agevolazione a favore dell'editoria; formulare proposte per la definizione dei criteri di selezione dei soggetti destinatari dei contributi ai sensi del comma 2, lettera *b*), e delle riviste di alta cultura di cui al comma 2, lettera *c*). Quanto alla composizione, osserva che si dispone che la Commissione è costituita da non più di 5 membri di riconosciuta qualificazione e competenza, ai quali non spettano compensi né rimborso di spese.

Rileva che è stabilito, infine, che la Commissione debba concludere i lavori entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Ricorda quindi di avere illustrato, nella forma più piana e fedele possibile, i contenuti della legge delega che il Governo sottopone per avviare il processo che deve portare all'approvazione di una nuova normativa sul sostegno pubblico all'editoria quotidiana, periodica e libraria e alla lettura, una normativa che, a partire dal 2014, sostituisca quella, frutto di successive stratificazioni e di interventi spesso dettati dall'emergenza, che ha disciplinato sino ad oggi il settore, onestamente con più ombre che luci. Ritiene infatti si tratti di una materia delicata, cruciale a tal punto per la costruzione e la tutela di una democrazia piena, attiva, partecipata da avere meritato una specifica garanzia di ordine costituzionale con l'articolo 21 della carta costituzionale sul pluralismo dell'informazione, il diritto, cioè, ad informare e ad essere informati. Una materia che, in funzione della necessaria tutela del medesimo valore del pluralismo dell'informazione nonché delle lingue nazionali, espressamente giustifica una specifica eccezione alla disciplina della concorrenza nel corpo normativo dell'Unione Europea. Rileva al riguardo che il Parlamento tutto e la VII Commissione in particolare sono, pertanto, chiamati a farsi carico di una grande responsabilità. Aggiunge che il testo della delega sottoposta ad esame, tuttavia, è ancora, in larga parte, una dichiarazione, un'indicazione di principi. Evidenzia quindi che spettano alla Commissione, in dialogo fruttuoso con il Governo, il compito e la responsabilità di precisare la delega, ar-

ricchendola di contenuti specifici che definiscano con maggiore precisione il futuro sistema. Si tratta di interventi che dovranno confermare che, laddove si tratti di garantire il pluralismo dell'informazione, l'intervento pubblico – fatti salvi il rigore nell'uso delle risorse e la flessibilità nella gestione che devono essere riconosciuti in una logica di efficienza ed economicità – deve avvenire sotto il controllo del Parlamento, cioè in forme ed entro limiti individuati dalla legge, riducendo al minimo le discrezionalità delle amministrazioni e dell'esecutivo di turno.

Conclude, quindi, esprimendo l'auspicio che tutti i componenti la Commissione possano svolgere un buon lavoro, in tempi ristretti, alla luce della considerazione che la cancellazione, disposta dalla legge, di tutti i contributi pubblici a partire dal 2014 non consente alcun ritardo.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) concorda con il relatore circa la delicatezza della materia, anche in ragione della ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento. Ritiene sia necessario affrontare il tema con estrema urgenza, sottolineando l'esigenza che il Governo precisi a quanto ammontano le risorse finanziarie che si intendono recuperare attraverso il rinnovo delle concessioni radiotelevisive.

Emerenzio BARBIERI (PdL), osservando che non vi è più spazio per la concertazione, come indicato dal Presidente del Consiglio, si dichiara contrario ad accogliere proposte di modifica, seppure concertate che stravolgano il testo in esame. Ritiene opportuno invece accelerarne i tempi di esame, sia alla Camera che al Senato, al fine di giungere in tempi brevi alla sua approvazione. Ritiene peraltro difficile si riesca a raggiungere l'obiettivo indicato prima della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva, tenuto conto della necessità di svolgere un ciclo di audizioni di rappresentanti del settore interessati all'applicazione del provvedimento.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO, riservandosi di intervenire nel merito del disegno di legge nel seguito dell'esame, sottolinea, in riferimento al metodo da seguire per la sua approvazione, che la stesura del disegno di legge in esame è derivata dall'esigenza di licenziare un testo in tempi brevi, in concomitanza con l'adozione del decreto-legge sull'editoria, testè approvato dal Parlamento. Si dichiara in ogni caso disponibile a modificare alcuni dei criteri e principi direttivi fissati nella delega, con l'indicazione di norme primarie di diretta applicazione che possano rendere più agevole l'applicazione del provvedimento, come richiesto dal relatore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sull'ordine dei lavori.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone di svolgere l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine della seduta odierna.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, condividendo la proposta del collega Barbieri, propone di svolgere l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine della seduta.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 12 luglio 2012.*

**Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) e dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC), su questioni concernenti interventi a sostegno delle attività dello spettacolo nelle zone colpite dal recente terremoto in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.30.

#### COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 12 luglio 2012.*

**Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.**

**C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 16.30.

#### COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 12 luglio 2012.*

**Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana.**

**C. 4698 Narducci e abbinata C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.30 alle 16.45.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 17.10.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### INTERROGAZIONI

*5-05746 Marco Carra: Sulla borsa di studio intitolata al maggiore Ferruccio Spadini.*

## ALLEGATO 1

**5-05689 De Pasquale: Sul decreto istitutivo  
dei Tirocini formativi attivi (TFA).****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede di conoscere se i periodi d'insegnamento prestati in diverse classi di concorso di lingua francese rispettivamente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado possano sommarsi per poter beneficiare, ai fini dell'ammissione al tirocinio formativo attivo, dei punti che ai sensi dell'articolo 15, comma 13, del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 vengono attribuiti ai candidati che possano vantare una certa esperienza di insegnamento.

Come è noto, la citata disposizione prevede espressamente l'attribuzione di quattro punti a coloro che abbiano maturato, entro la data in cui è bandita la selezione, 360 giorni di servizio « nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe per cui si concorre ».

Allo stato non è dunque possibile ottenere i punti riservati al servizio prestato sommando i periodi svolti in classi di concorso diverse.

Al riguardo, giova però segnalare che è in corso una revisione del suddetto decreto ministeriale n. 249 del 2010 con la quale si intendono apportare modifiche agli articoli 5 e 15 al fine di tenere nella dovuta considerazione l'esperienza professionale acquisita dai docenti privi di abilitazione oltre che di realizzare una programma-

zione degli accessi ai percorsi formativi sulla base dell'effettivo fabbisogno di personale docente abilitato in tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione.

La valorizzazione di coloro che hanno maturato esperienze di insegnamento non di ruolo si realizza attraverso la previsione di un percorso abilitante speciale destinato a quanti risultino in possesso di almeno tre anni di servizio, calcolabili a partire dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012, svolti con contratti a tempo determinato conclusi con istituti statali o paritari.

Il servizio deve essere prestato nella classe di concorso richiesta per la partecipazione al percorso abilitante ovvero nell'ambito disciplinare corrispondente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998 nonché dal decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998. Viene inoltre previsto che è utile al calcolo del periodo di servizio anche quello svolto sul sostegno purché prestato nello stesso grado di istruzione.

Sullo schema del nuovo regolamento ha espresso il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in data 4 luglio 2012.

L'iter di definizione proseguirà con l'acquisizione degli altri pareri di competenza, tra cui quelli del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.

## ALLEGATO 2

**5-06575 Centemero: Sul conseguimento del diploma di baccellierato internazionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto parlamentare in esame riguarda il diploma di baccellierato internazionale in relazione al quale viene chiesto se si intenda consentire alle istituzioni scolastiche italiane, statali e paritarie, di essere iscritte nell'elenco ministeriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2 agosto 2010 nel quale sono inserite le istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il suddetto diploma.

Al riguardo si ricorda che l'Italia, con la legge 30 ottobre 1986, n. 738, ha scelto di riconoscere al diploma di baccellierato un valore equivalente ad alcuni diplomi di scuola superiore ai fini dell'ammissione alle università italiane.

Tale riconoscimento non è automatico e scaturisce da una procedura tesa a valutare la presenza, nell'offerta formativa delle singole scuole che rilasciano tale diploma e che aspirano a ottenere il relativo riconoscimento, di una griglia di materie stabilite dal Ministero. Le scuole che presentano i prescritti requisiti sono poi iscritte in un apposito elenco.

Il decreto ministeriale del 18 ottobre 2010, emanato in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2010, prevede espressamente che la domanda di iscrizione nel predetto elenco deve essere presentata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da parte dei « Collegi del Mondo Unito » (organizzazione di istituti scolastici ispirati ai valori di pace e solidarietà tra i popoli che adottano il programma dei baccellierato internazionale) e delle istitu-

zioni straniere, operanti in Italia o all'estero, che abbiano ottenuto, da parte dell'Ufficio del baccellierato di Ginevra, l'autorizzazione all'effettuazione del programma di baccellierato internazionale.

Ai sensi del citato decreto ministeriale, la domanda, sottoscritta dal gestore o legale rappresentante della scuola straniera, deve tra l'altro precisare se tra le prove finali preordinate al rilascio di detto diploma è prevista una prova scritta e orale di lingua italiana e se il punteggio attribuito a tale prova concorra alla determinazione del punteggio del diploma.

Quanto alla circostanza che le istituzioni scolastiche italiane non sarebbero contemplate dalle suddette disposizioni, si ricorda che la normativa illustrata disciplina le modalità per il riconoscimento nell'ordinamento italiano del valore dei diplomi rilasciati da scuole straniere, operanti sul territorio nazionale o all'estero e aderenti al programma di baccellierato internazionale.

Nessuna scuola italiana pubblica o paritaria si è mai trovata, dall'emanazione della legge n. 738 del 1986 ad oggi, nelle condizioni di poter aderire al predetto programma internazionale e quindi di chiedere l'iscrizione nell'elenco tenuto dal Ministero.

La legge n. 202 del 1992, all'articolo 1, comma 1, contempla le scuole italiane statali e paritarie come istituzioni presso le quali possa essere conseguito il diploma di baccellierato ma si tratta dell'ipotesi

sperimentale in cui un percorso anglosassone (quadriennale) sia autorizzato in una scuola superiore pubblica o paritaria italiana e tale scuola aderisca al programma di baccellierato internazionale.

Nessuna normativa ordinamentale prevede sinora questo percorso.

Caso diverso è quello di istituti italiani non aderenti al programma di baccellierato internazionale, seppur portatori di specifiche sperimentazioni facenti riferimento alle impostazioni pedagogico didattiche di tale programma, per le quali la normativa citata non è applicabile.

## ALLEGATO 3

**5-06939 Tino Iannuzzi: Iniziative da assumere per la tutela e la salvaguardia dell'area archeologica di Velia, patrimonio dell'Unesco.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Iannuzzi relativa alla tutela paesaggistica dell'area archeologica di Velia nel Parco del Cilento-Vallo di Diano,

Vorrei premettere che, pur avendo l'Amministrazione che rappresento una competenza diretta sulla materia, che attiene alla tutela e valorizzazione, anche paesaggistica, di un sito archeologico, la specifica fattispecie è disciplinata anche, come correttamente riferito dall'Onorevole interrogante, da leggi della regione Campania.

In questa regione, peraltro, è in atto una cooperazione istituzionale diretta alla redazione congiunta della nuova pianificazione paesaggistica, con la partecipazione al tavolo di copianificazione del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, nonché di altri funzionari ministeriali, nell'attuazione del coordinamento previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il disegno di legge regionale della Campania rubricata come « Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania », preliminarmente approvata dalla Giunta Regionale e ora all'esame della IV Commissione Consiliare, prevede, all'articolo 15, comma 1, lettera e), l'abrogazione della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5. La legge che reca, appunto, disposizioni per la « Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico ambientale intorno all'antica Città di Velia », zona opportunamente delimitata in una planimetria allegata alla legge e sita nei comuni di Ascea e Casalvelino, in provincia di Salerno.

Entro l'ambito di detta zona la legge regionale 5/2005 fa divieto, fino all'approvazione del piano particolareggiato di riqualificazione, di apportare ogni modifica dell'assetto del territorio o realizzare qualsiasi opera edilizia, con esclusione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Restano esclusi da tale divieto le opere pubbliche e di interesse pubblico, a condizione che i progetti siano approvati anche dalla competenti soprintendenze, in conformità agli obiettivi del redigendo piano particolareggiato. Questo, in particolare, ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge, deve prevedere:

a) gli intendenti per la riqualificazione degli spazi e dei percorsi pubblici, con particolare riferimento all'emergenze archeologiche ed architettoniche dell'area;

b) gli interventi pubblici e privati per la qualificazione dell'edificato esistente compresi gli immobili abusivi oggetto di istanza di concessione in sanatoria;

c) i nuovi interventi pubblici e privati;

d) le aree inedificabili e la loro destinazione;

e) le opere di urbanizzazione;

f) la normativa di dettaglio inerente gli interventi ammessi.

Il piano va redatto d'intesa tra i comuni di Ascea e Casalvelino e le soprintendenze per i beni archeologici e per i beni architettonici e per il paesaggio entro dodici

mesi dalla pubblicazione della legge. Decorso tale termine la Regione Campania avrebbe dovuto provvedere alla nomina di un Commissario *ad acta*, disposizione che tuttavia, ad oggi, non è ancora stata adottata.

La legge per Velia è stata varata anche a seguito di un accorato appello « per la salvezza di Velia » sottoscritto da migliaia di firme, tra cui quelle prestigiose dei massimi esponenti della cultura e delle istituzioni locali, al fine di invertire la disastrosa situazione che stava seriamente compromettendo una delle realtà archeologiche più importanti d'Italia.

Nella prima versione del disegno di legge « Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania » l'abrogazione della legge regionale per Velia, risultava subordinata all'entrata in vigore del nuovo piano paesaggistico regionale, alla redazione congiunta del quale stavano procedendo la Regione ed il Ministero, in virtù dell'intesa istituzionale per la copianificazione paesaggistica sottoscritta il 6 dicembre 2010. Il nuovo piano paesaggistico era finalizzato ad assicurare le più ampie garanzie di tutela dell'area, senza demandare la tutela del paesaggio a piani di dettaglio redatti dalle Amministrazioni Comunali, di concerto con le locali Soprintendenze di settore.

Nel testo licenziato dalla Giunta Regionale invece, l'abrogazione della legge per Velia è diventata consequenziale all'approvazione del disegno di legge stesso, previsione questa che lascia, di fatto, privo di tutela, almeno fino all'approvazione del piano paesaggistico, un ambito di eccezionale valore paesaggistico e culturale.

Il 22 marzo 2012, nel corso dell'audizione presso la IV commissione Consiliare della Campania, il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania ha sollevato, tra le altre, anche la

questione dell'abrogazione della legge regionale n. 5 del 2005, esprimendo il proprio totale disaccordo su tale previsione ed invitando l'Amministrazione regionale a rivedere radicalmente la propria posizione, disponendo l'abrogazione della legge su Velia, solo successivamente all'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale.

L'Assessore all'urbanistica della Regione, già nel corso della medesima audizione, ha dichiarato di condividere le preoccupazioni espresse dal Direttore regionale e si è impegnato, quale relatore di maggioranza, a proporre emendamenti in tal senso, al testo di legge attuale.

In buona sostanza la proposta di emendamento del disegno di legge regionale « Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania », che sottolinea, è ancora all'esame della IV Commissione Consiliare della Regione Campania, ma non è stata ancora calendarizzata per la discussione in Consiglio, prevede che siano abrogati soltanto 3 articoli della legge regionale 5/2005 per Velia; ovvero l'articolo 3 (sui contenuti del piano particolareggiato), l'articolo 4 (sui soggetti redattori del piano) e l'articolo 5 (sulla copertura finanziaria per la redazione del piano), mentre dovrebbe prevedere il mantenimento della vigenza delle disposizioni di salvaguardia, contenute nell'articolo 2, fino all'approvazione del piano paesaggistico regionale, che detterà disposizioni di dettaglio sia per la tutela sia per la salvaguardia del rilevantissimo ambito paesaggistico ed archeologico dell'antica città.

Mi sento quindi di assicurare l'onorevole interrogante in merito al costante ed attento presidio del territorio da parte di questo Ministero, nell'ambito, naturalmente, della propria competenza istituzionale.

## ALLEGATO 4

**5-07111 Pagano: Chiarimenti sulla prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, nel segnalare talune presunte anomalie che sarebbero state rilevate in occasione dello svolgimento della prova preselettiva del concorso a 2.386 posti di dirigente scolastico, che si è svolta in data 12 ottobre 2011, chiede che il Ministero proceda all'annullamento della stessa e alla sua rinnovazione seguendo criteri e modalità diverse anche al fine di evitare la presentazione di un consistente numero di ricorsi al giudice amministrativo da parte di candidati non ammessi alle prove scritte.

Al riguardo, si rappresenta che le procedure concorsuali in argomento, svolte a livello regionale, in alcuni casi sono ormai concluse e in altri sono in via di ultimazione. Alla prova preselettiva sono infatti seguite le prove scritte e la prova orale.

Per la precisione, le prove scritte si sono svolte contestualmente su tutto il territorio nazionale nei giorni 14 e 15 dicembre 2011; in quasi tutte le regioni le singole commissioni hanno ultimato la correzione degli elaborati e proceduto all'espletamento dei colloqui; in alcune è stata già stata formulata la graduatoria di merito e pertanto l'amministrazione potrà procedere alla nomina dei vincitori già a partire dal prossimo anno scolastico 2012/2013.

Per quanto riguarda il contenzioso instaurato a fronte delle presunte irregolarità della prova preselettiva, lo stesso è

tuttora pendente dinanzi ai giudici amministrativi e il Ministero ne segue costantemente l'evolversi.

In proposito si evidenzia che le pronunce giurisdizionali sinora intervenute non sono state univoche: alcuni TAR hanno infatti emesso ordinanza cautelare a favore di candidati che non avevano superato la preselezione ammettendo gli stessi con riserva a sostenere le prove scritte.

Il TAR Lazio ha viceversa respinto le istanze cautelari avanzate da altri candidati che hanno richiesto, oltre all'ammissione con riserva alle prove scritte anche la sospensione di queste ultime e la loro rinnovazione.

In ogni caso giova comunque ricordare che la presenza di refusi o errori nella batteria dei *test* della prova preselettiva è una circostanza che è capitato di riscontrare in molte altre procedure concorsuali in cui è prevista la preventiva pubblicazione dei quesiti.

Nel caso in esame si è trattato di una percentuale fisiologica di imprecisioni o refusi tale da non inficiare la qualità del lavoro svolto e delle domande pubblicate.

Peraltro, tutti i quesiti segnalati che contenevano refusi o formulazioni ambigue sono stati esclusi dal sorteggio finale, previo esame di un gruppo di lavoro appositamente costituito, garantendo così l'estrazione da una banca dati collaudata.

## ALLEGATO 5

**Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte.**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

## ART. 3.

*All'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso in cui l'intervento ricada anche in parte in area sottoposta a vincolo, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, l'efficacia del provvedimento conclusivo resta subordinata all'assenso dell'amministrazione preposta alla tutela, ovvero al superamento del dissenso ai sensi dell'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990.

**3. 1.** Il relatore.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Emendamento nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	89
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 Lulli ed abb. (Parere alle Commissioni IX e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	91
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i> .....	96
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	97
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	92
D.L. 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	92
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	93

##### SEDE REFERENTE:

D.L. 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	94
--	----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2.	
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	95
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)</i> .....	98
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	95

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

**Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.**

**Emendamento nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, ed abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 3.1 del relatore trasmesso dalla VII Commissione.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sull'emendamento approvato in linea di principio dalla VII Commissione al nuovo testo della proposta di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, recante « Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale ».

Al riguardo, ricorda che la Commissione aveva espresso, in data 27 ottobre 2011, parere favorevole con condizioni e con osservazioni sul nuovo testo della proposta di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e delle abbinata proposte di legge C. 1225 Giancarlo Giorgetti, C.1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti, così come risultante dall'approvazione degli emendamenti in sede referente.

A seguito di tale parere e dei pareri espressi da altre Commissioni, la VII Commissione aveva approvato in sede referente

una serie di emendamenti di recepimento, tra l'altro, delle condizioni recate dal parere della VIII Commissione, definendo così il testo che la stessa VII Commissione ha poi adottato, nella seduta dell'11 luglio 2012, come testo base in sede legislativa.

Aggiunge che nella medesima seduta dell'11 luglio scorso la VII Commissione, sempre nel corso dell'esame in sede legislativa, ha approvato in linea di principio l'emendamento 3.1 del relatore volto a recepire la condizione posta dal Governo ai fini dell'assenso al trasferimento alla sede legislativa, all'esame della Commissione.

Tale emendamento prevede che, nel caso in cui l'intervento di realizzazione del nuovo impianto sportivo o di un nuovo complesso multifunzionale ricada, anche parzialmente, in area sottoposta a vincolo, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, l'efficacia del provvedimento conclusivo della Conferenza dei servizi promossa, a norma del comma 3 dell'articolo 3, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, resta subordinata all'assenso dell'amministrazione preposta alla tutela, ovvero al superamento del dissenso ai sensi dell'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990.

Ricorda che il citato articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990 prevede che, al di fuori di casi specifici, qualora, in sede di conferenza di servizi, venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra

un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.

Ciò premesso, ritiene che l'emendamento 3.1 del relatore non presenti profili problematici in relazione alle competenze della VII Commissione, prevedendo l'inserimento nel testo del provvedimento di meccanismi di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale. In tal senso, nel ritenere che l'emendamento possa essere considerato migliorativo del testo in esame e rispondente, forse anche in modo ridondante, a quelle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e del territorio di cui la VIII Commissione si è sempre fatta promotrice, formula una proposta di parere favorevole sull'emendamento in questione.

Ermete REALACCI (PD) condivide il giudizio positivo del relatore sull'emendamento trasmesso alla Commissione per l'espressione del prescritto parere. Ciò nondimeno, ritiene che il provvedimento in esame, considerato nel suo complesso, continua a destare perplessità nel contenuto e nelle finalità perseguite. Ritiene, infatti, che, dietro la finalità della proposta di legge di procedere all'ammodernamento degli stadi e all'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali, si celi in realtà la volontà di istituire una corsia preferenziale, sul piano normativo e delle procedure amministrative relative alle scelte urbanistiche e di governo del territorio, che è del tutto ingiustificata, dato che si riferisce solo ad una categoria di impianti e di opere infrastrutturali.

Osserva, inoltre, che l'intento proclamato nel titolo del provvedimento è non solo superato sul piano temporale, ma anche smentito dal fatto oggettivo che, a quattro anni dalla presentazione della proposta di legge, nessun progetto credibile di nuovo stadio sia stato concretamente presentato o richiesto.

Per questo, preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Chiara BRAGA (PD) condivide pienamente le osservazioni del collega Realacci, sia quelle positive sul contenuto dell'emendamento trasmesso alla Commissione per il parere, sia quelle negative sul provvedimento nel suo complesso. Preannunciando comunque il voto favorevole del gruppo sull'emendamento 3.1 del relatore approvato in linea di principio dalla VII Commissione, esprime il proprio personale rammarico per il fatto che, mentre prosegue spedito l'iter parlamentare di un provvedimento, come quello in esame, che riguarda una sola categoria di infrastrutture e che produrrà, inevitabilmente, danni rilevanti sul piano della correttezza e della trasparenza della gestione urbanistica, soprattutto nelle grandi aree urbane, l'iter delle proposte di legge di riforma della legislazione in materia di governo del territorio continua ad essere caratterizzato da un sostanziale disinteresse delle forze politiche e dei gruppi presenti in Commissione.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), intervenendo a titolo personale, dichiara di condividere pienamente le considerazioni critiche svolte dal collega Realacci e, per questo, preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Guido DUSSIN (LNP), dichiarando di non comprendere talune posizioni espresse nel corso della seduta, esprime un giudizio positivo sull'emendamento in esame, che va nella giusta direzione di elevare il livello di tutela dei beni ambientali e paesaggistici. Preannuncia quindi il

voto favorevole dei deputati della Lega Nord sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), nell'esprimere piena condivisione per quanto dichiarato dal collega Realacci, preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Daniele MARANTELLI (PD) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore, anche in considerazione del proprio giudizio favorevole su un provvedimento che rappresenta uno strumento utile per consentire la realizzazione, anche nel nostro Paese, di impianti sportivi moderni e adeguati agli *standard* europei e internazionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore approvato in linea di principio dalla VII Commissione.

**Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni.**

**Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 Lulli ed abb.**  
(Parere alle Commissioni IX e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Agostino GHIGLIA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con condizioni, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI (PD), nell'esprimere condivisione per lo spirito e le finalità delle prime due condizioni contenute nel parere, manifesta perplessità per le ulteriori due condizioni dallo stesso previste. Prescindendo dal parere sul provvedi-

mento in esame, sottolinea come, a suo avviso, occorrerebbe espungere dal testo del disegno di legge C. 3465-4290-B, attualmente all'esame della VIII Commissione in sede referente, gli articoli relativi alla realizzazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, il cui contenuto appare divergente e, per molti aspetti contraddittorio, rispetto a quello dell'articolato del provvedimento in esame.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), nel dichiarare di condividere le finalità e i contenuti complessivi della proposta di parere predisposta dal relatore, manifesta alcune perplessità sul contenuto della seconda condizione contenuta nella stessa proposta, ritenendo opportuno prevedere, in luogo di un limite fisso circa le emissioni dei veicoli, un limite percentuale che consenta di assecondare l'evoluzione della tecnologia nel tempo.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime condivisione sulla terza condizione prevista nella proposta di parere presentata dal relatore, stante, soprattutto per i giovani, la difficoltà di procedere all'acquisto di veicoli previa rottamazione di un veicolo usato.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che, pur all'interno di un discorso complessivamente condivisibile, il testo della proposta di parere predisposta dal relatore debba essere rivisto nel senso di prevedere in termini più generali obiettivi e proposte, lasciando alle Commissioni di merito il compito di tradurle eventualmente in modifiche del testo.

Alessandro BRATTI (PD), nel ribadire quanto dichiarato nella seduta di ieri circa la finalità generale, da lui condivisa, di un provvedimento che si pone, non l'obiettivo di sostenere l'auto elettrica, ma quello più ampio di introdurre elementi complessivi di modernizzazione della mobilità, soprattutto nelle grandi aree urbane, sottolinea l'importanza, a tal fine, di norme che prevedano espressamente la rottamazione dei « vecchi » veicoli, giacché le misure

incentivanti hanno senso e ragione solo se sono volte ad innovare e, insieme, a ridurre il parco dei veicoli circolanti più inquinanti. Conclude quindi manifestando la propria contrarietà sulla terza condizione contenuta nel parere.

Agostino GHIGLIA (Pdl), *relatore*, fornisce alcune precisazioni sul contenuto della proposta di parere presentata. Con riferimento, invece, alla questione del rapporto tra il provvedimento in esame e il disegno di legge C. 3465-4290-B, attualmente all'esame della VIII Commissione in sede referente, osserva che, a suo avviso, sarebbe opportuno mantenere nell'Atto Camera 3465-4290 B anche la parte relativa alle misure per la promozione delle reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici onde evitare che, confluendo nel testo del provvedimento in esame, l'onere di tale parte finisca per valere sulle risorse ivi previste, quindi sottraendole alle misure incentivanti l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti.

Ermete REALACCI (PD) ritiene che l'argomentazione usata dal relatore non sia sufficiente a superare il dato oggettivo di due articolati che pervengono in modo diverso e contraddittorio sulla stessa materia, tanto più che quello contenuto nel disegno di legge C. 3465-4290-B presenta, come è risultato palese nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, a partire da quelle dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, evidenti criticità per quel che riguarda le norme sull'affidamento dei lavori e sul reperimento a carico degli utenti, tramite aumento delle tariffe elettriche, delle risorse necessarie per realizzare le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Raffaella MARIANI (PD) invita il relatore a prendere atto, in considerazione delle osservazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti, dell'opportunità di modificare il testo della proposta di parere presentata.

Agostino GHIGLIA (Pdl), alla luce del dibattito svolto, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole, con condizioni, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con condizioni, come riformulata dal relatore.

**Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.**

**Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte ai lavori odierni della Commissione, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

**D.L. 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.**

**C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Ermete REALACCI (PD) ricorda che il decreto-legge in esame dovrebbe essere, nelle intenzioni del Governo, l'atto con il quale si dà risposta alla grave crisi economica in atto e si dà avvio alla ripresa e

alla crescita dell'economia del Paese. Sotto questo profilo, tuttavia, fermo restando il giudizio positivo su quanto il Governo ha fatto sul piano del recupero della credibilità internazionale e della messa in ordine dei conti pubblici, esprime una valutazione nettamente negativa sulle misure messe in campo dal Governo. Si tratta, infatti, a suo avviso, di misure che denotano la mancanza di una idea chiara sul futuro del Paese e la mancanza di una direzione di marcia chiaramente indicata per il suo sviluppo, come appare emblematico dalla quasi totale sovrapposibilità, almeno in materia di politiche infrastrutturali, delle misure adottate da questo Governo rispetto a quelle adottate dal Governo precedente.

In tal senso, richiama, in via esemplificativa, i numerosi annunci fatti dal Ministro delle infrastrutture di faraonici programmi infrastrutturali che tutti sanno non realizzabili almeno nei tempi indicati dal Ministro, ovvero la reticenza da parte dello stesso Ministro a mettere in campo misure adeguate alla necessità di sostenere con decisione e convinzione quella *green economy*, che a livello internazionale e, ancor più, a livello delle istituzioni europee, è ormai vista come fulcro centrale di qualsiasi politica di sviluppo e di crescita delle economie delle società avanzate.

Volendo, quindi, prendere ad esempio una fra le tante misure adottate dal Governo, si sofferma su quella contenuta nell'articolo 11 del decreto-legge in esame, che innalza al 50 per cento, fino al 30 giugno 2013, la soglia delle agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie (ex 36 per cento) e abbassa allo stesso livello, prorogandone l'efficacia solo fino al 30 giugno 2013, le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ex 55 per cento).

Su tale misura esprime, quindi, un giudizio fortemente negativo, considerandola un vero e proprio passo indietro rispetto all'esigenza, ripetutamente manifestata da tutti gli operatori del settore e posta al centro di numerosi atti parlamentari d'indirizzo (da ultimo nella risoluzione a sua firma n. 7-00866 approvata

dalla VIII Commissione della Camera), di stabilizzare le citate agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione edilizia (55 per cento), anche in considerazione del loro relevantissimo successo sotto il profilo economico, e di estenderle agli interventi per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio rispetto al rischio sismico.

Conclude, quindi, formulando un forte richiamo alla Commissione affinché si faccia portatrice, nell'esprimere il prescritto parere alle Commissioni di merito, di una concorde e unanime volontà di modificare, nella direzione indicata, la citata misura contenuta nell'articolo 11 del decreto-legge in esame, facendo in modo che, a simbolo di tale provvedimento, possa essere indicata una misura che guarda al futuro, all'innovazione, alla qualità del patrimonio edilizio e alla tutela delle comunità e del territorio, piuttosto che misure, come quella contenuta nell'articolo 35 del decreto che consentendo di continuare a svolgere attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi « sotto costa » mette a repentaglio la tutela di quei valori e non aiuta la ripresa dell'economia.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara di condividere le considerazioni testé svolte dal collega Realacci, con particolare riferimento alle considerazioni circa l'inopportunità dell'articolo 35 del provvedimento in esame

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.**

**Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Gabriella MONDELLO (UdCpTP), *relatore*, nel ribadire il giudizio positivo espresso nella seduta di ieri su un provvedimento che persegue meritevoli finalità sociali e contribuisce al contenimento della spesa farmaceutica, favorendo il reimpiego di medicinali ormai usciti dal circuito commerciale, anche se utilizzabili in piena sicurezza e nel rispetto della normativa posta a tutela dell'ambiente, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento stesso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**D.L. 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.**

**C. 5341 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che – oltre al parere già espresso dal Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento – sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e VII. Comunica

altresì che la V Commissione esprimerà il parere ai fini dell'esame in Assemblea.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, nel rivolgere un ringraziamento a tutti i colleghi per il lavoro di approfondimento congiuntamente condotto, che ha consentito di superare positivamente le perplessità emerse nella giornata di martedì 10 luglio, ritiene che sussistano tutte le condizioni per un rapido esame e una rapida approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea. Conclude, quindi, formulando l'auspicio che in quella sede sia anche possibile approvare l'ordine del giorno da lui preannunciato nella seduta di ieri per impegnare il Governo ad avviare nella sede parlamentare propria, cioè presso la VIII Commissione, la discussione di quel provvedimento organico di revisione della disciplina in materia di appalti e di lavori pubblici, da tempo invocata dai gruppi parlamentari e dagli operatori del settore per dare stabilità e certezza al quadro normativo di riferimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire al relatore, onorevole Tino Iannuzzi, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo provvedimento come trasmesso dal Senato. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Roberto TORTOLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.**  
**Doc. LXXXVII-bis, n. 2.**

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.**

**COM(2011)777 def.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in esame, rinviato nella seduta del 30 maggio 2012.

Armando DIONISI (UdCpTP), *relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione concluderà l'esame dei due provvedimenti con un unico parere, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*), che illustra sinteticamente.

Raffaella MARIANI (PD) chiede se non sia possibile rinviare ad una prossima seduta l'espressione del parere da parte della Commissione, per dare modo a tutti i deputati di approfondire i contenuti dell'articolata proposta di parere predisposta dal relatore che ringrazia per il altro svolto.

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, di rinviare alla seduta di martedì 17 luglio la votazione sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione consente.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 10 luglio 2012, a pagina 30, alla seconda riga, deve leggersi «Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263-A Governo.» in luogo di «Decreto-legge 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341 Governo, approvato dal Senato.».

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 Lulli ed abb.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 2844 ed abb., recante « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni »;

valutata positivamente la disciplina di cui agli articoli 1-11, diretta a porre le basi per l'avvio di un programma di interventi per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

ritenuto, all'opposto, che la disciplina di cui agli articoli 12 e 13 sia inidonea a contribuire adeguatamente al perseguimento delle finalità di cui alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, nonché a porre le basi per porre in essere interventi per la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia modificato l'articolo 13, comma 2, nel senso di prevedere che le risorse del

fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo siano destinate per una quota pari a 50 milioni di euro per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), e per la restante quota pari a 20 milioni per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e c);

2) l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere da a) ad f), sia ricalibrato, rendendo sensibilmente più elevati i contributi per l'acquisto di veicoli a più basso livello di emissioni, in modo da destinare maggiore risorse per incentivare l'acquisto di veicoli con emissioni fino a 95 g/Km;

3) all'articolo 12, comma 2, sia eliminata, ai fini della concessione del contributo per l'acquisto di veicoli elettrici, la condizione della consegna di un veicolo della medesima categoria da rottamare;

4) all'articolo 12, comma 2, sia eliminata la previsione che il 50 per cento del contributo sia a carico del venditore del veicolo.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 Lulli ed abb.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 2844 Lulli ed abb., recante « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni »;

valutata positivamente la disciplina di cui agli articoli 1-11, diretta a porre le basi per l'avvio di un programma di interventi per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

ritenuto, all'opposto, che la disciplina di cui agli articoli 12 e 13 possa essere ulteriormente rafforzata per contribuire adeguatamente al perseguimento delle finalità di cui alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, nonché per porre le basi necessarie per interventi per la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia meglio valutata, e quindi modificata, la disciplina in materia di rottamazione di cui all'articolo 12;

2) l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere da *a)* ad *f)*, sia ricalibrato, rendendo sensibilmente più elevati i contributi per l'acquisto di veicoli a più basso livello di emissioni;

3) sia modificato l'articolo 13, comma 2, nel senso di prevedere che le risorse del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo siano destinate per una quota considerevolmente superiore a quella attualmente prevista per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *e)*.

## ALLEGATO 3

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2.****Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione Ambiente,

esaminati la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea del 2012 e il Programma di lavoro della Commissione europea per il medesimo anno;

rilevato che:

*a)* merita pieno apprezzamento l'impegno profuso dalle istituzioni europee per affrontare in una logica organica le diverse problematiche connesse alle esigenze della salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente che implica l'adozione di politiche coerenti in tema di innovazione, di riconversione dei sistemi produttivi, specialmente quelli industriali, di ridefinizione delle misure di sostegno in campo agricolo, di politiche di trasporti e della mobilità, di interventi per l'uso efficiente delle risorse e per la gestione dei rifiuti;

*b)* la coerenza e l'attenzione manifestati ha consentito all'Unione europea di collocarsi, anche nelle sedi negoziali internazionali, in una posizione di avanguardia, in particolare nel perseguimento dell'obiettivo della lotta ai cambiamenti climatici;

*c)* nel perseguimento dell'obiettivo della lotta ai cambiamenti climatici, non deve prescindere mai da una seria valutazione della sostenibilità della stessa, dal punto di vista economico-finanziario e con riferimento all'impatto sui sistemi produttivi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* prosegua il Governo, con decisione, l'azione tesa a rafforzare le politiche dell'Unione europea a sostegno della crescita, a partire dall'introduzione dei cosiddetti *project bond* per il finanziamento delle grandi infrastrutture europee;

*b)* mantenga il Governo l'impegno preannunciato a favore delle misure di promozione della cosiddetta *green economy*, riconoscendo sul piano politico il suo grande potenziale di crescita e di sviluppo, e sostenendo coerentemente in sede europea le iniziative normative legate al riconoscimento dell'eco-innovazione come strumento essenziale del futuro delle politiche europee, con particolare riferimento all'uso efficiente delle risorse, all'innovazione e alla riconversione dei sistemi produttivi, al potenziamento dell'intermodalità fra i diversi sistemi di trasporto – con particolare attenzione allo sviluppo della mobilità eco-sostenibile e al rafforzamento del trasporto ferroviario e marittimo –, nonché all'elaborazione di una fiscalità ecologica volta, prioritariamente, al rafforzamento degli incentivi già a disposizione dei cittadini e delle imprese, a partire dalle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, e alla predisposizione di un pacchetto organico di agevolazioni per le imprese che

applicheranno nuove forme di innovazione «verde», con particolare attenzione alla messa a disposizione di più adeguati strumenti e servizi a sostegno delle PMI;

c) sostenga il Governo gli esiti delle Conferenze di Durban e di Copenaghen, nel quadro di una rinnovata volontà di proseguire nell'attuazione del Protocollo di Kyoto dopo il 2012 e di addivenire ad un quadro giuridicamente vincolante che riguardi, in ambito internazionale, tutti i principali Paesi emettitori di CO<sub>2</sub>;

d) sostenga il Governo tutte le iniziative utili al reperimento delle risorse indispensabili per il rafforzamento delle politiche ambientali, a partire da quelle necessarie per la realizzazione degli indispensabili interventi di bonifica dei siti inquinati e di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e dal rischio sismico;

e) operi il Governo affinché abbiano successo, anche al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi fissati in sede europea con l'approvazione del cosiddetto pacchetto «20-20-20», tutte le iniziative finalizzate al sostegno della filiera industriale legata alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché alla promozione di programmi edilizi che incentivano l'utilizzo di materiali di costruzione ecologici con ridotto impatto ambientale (c.d. bioedilizia) e al rafforzamento e ampliamento degli strumenti a sostegno degli interventi per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;

f) operi il Governo affinché la preannunciata intenzione di chiedere, in ragione delle singole realtà nazionali, l'introduzione di elementi di flessibilità nella proposta di direttiva in materia di efficienza energetica annunciata dalla Commissione europea per l'anno in corso, non pregiudichi il conseguimento del giusto obiettivo di fissare un'ambiziosa «tabella di mar-

cia» per la progressiva riconversione del patrimonio edilizio pubblico ai nuovi *standard* di efficienza energetica;

g) sostenga, infine, il Governo con coerenza l'impegno annunciato dalla Commissione europea di una revisione della normativa vigente in materia di sicurezza *off shore*, con l'obiettivo di un più alto livello di sicurezza nelle attività di prospezione, esplorazione e produzione di olio e gas *off shore*.

h) confermi il Governo l'impegno a concorrere in termini attivi alla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, tenendo nella massima considerazione gli indirizzi definiti o in corso di definizione in ambito parlamentare (lo scorso anno in sede di esame del Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici e quest'anno in sede di esame – tuttora in corso presso la VIII Commissione – delle tre proposte di direttive europee che modificano la disciplina nel settore degli appalti pubblici ed introducono una nuova disciplina nel settore delle procedure di aggiudicazione delle concessioni), allo scopo di assicurare l'uso efficiente delle risorse a disposizione e di promuovere la trasparenza e la concorrenza dei mercati, tenendo presente le esigenze delle piccole medie imprese, e perseguendo gli obiettivi essenziali di semplificazione e certezza del quadro normativo di riferimento, nonché di promozione, anche attraverso gli appalti pubblici, degli obiettivi di tutela ambientale.

i) assicuri il Governo un impegno convinto per l'annunciata intenzione della Commissione europea di promuovere iniziative dirette a costruire una nuova politica europea delle acque, ivi compresa l'assunzione di coerenti iniziative normative per la revisione e la modernizzazione delle direttive comunitarie in materia di tutela e di corretta gestione delle risorse idriche.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-06026 Fogliardi: Gravi ripercussioni derivanti dalla riduzione del servizio di trasporto sul lago di Garda, in conseguenza del taglio delle risorse statali destinate al trasporto lacuale . . . . .	100
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> . . . . .	103
5-07273 Meta: Eventuali iniziative volte a includere l'aeroporto di Crotone nell'elenco degli aeroporti nazionali . . . . .	100
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> . . . . .	104
SEDE CONSULTIVA:	
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . .	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	102
<i>ERRATA CORRIGE</i> . . . . .	102

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.*

#### La seduta comincia alle 8.50.

**5-06026 Fogliardi:** Gravi ripercussioni derivanti dalla riduzione del servizio di trasporto sul lago di Garda, in conseguenza del taglio delle risorse statali destinate al trasporto lacuale.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giampaolo FOGLIARDI (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, si dichiara ampiamente soddisfatto anche alla luce della disposizione contenuta nel decreto-legge n. 83 del 2012 che ha garantito la continuità del servizio di trasporto

pubblico di navigazione attraverso l'attribuzione di risorse alla Gestione governativa dei laghi Maggiore, Garda e di Como, dando respiro ad un territorio che ne aveva certamente bisogno.

**5-07273 Meta:** Eventuali iniziative volte a includere l'aeroporto di Crotone nell'elenco degli aeroporti nazionali.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Aggiunge, infine, che la soglia minima di passeggeri affinché un aeroporto possa raggiungere l'equilibrio economico è stata individuata in 500 mila passeggeri e che per gli aeroporti a vocazione regionale, come quello di Crotone, bisognerà individuare un modello di *business* che contemperi le esigenze del territorio con la sostenibilità economica delle infrastrutture aeroportuali.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), in qualità di cofirmatario, replicando,

esprime una forte preoccupazione per le scelte effettuate dal Governo Monti nei confronti del territorio crotonese, che hanno visto dapprima la soppressione della provincia di Crotona e adesso l'ipotesi di declassamento dello scalo aeroportuale, che giudica strategico, al fine di evitare l'isolamento del territorio. Nel fare presente che sono stati soppressi tutti i treni a lunga percorrenza e che la modalità alternativa di raggiungere via terra il territorio crotonese è rappresentata dalla strada statale 106, che registra ogni giorno numerosi incidenti, osserva che la provincia evidenzia dati economici e sociali allarmanti, come sottolineato anche recentemente da alcuni articoli di stampa dai quali si evince che Crotona è la provincia italiana con il maggior numero di disoccupati. Nella convinzione che sia necessario anche un intervento della regione per mettere a sistema questo scalo con quello di Lamezia Terme, giudica tuttavia intollerabile che lo scalo crotonese venga inserito tra quelli regionali, e auspica che il Governo possa ritornare su questa decisione, anche in considerazione del fatto che lo scalo, pur non raggiungendo la soglia minima dei 500.000 passeggeri, registra perdite minori rispetto agli altri scali calabresi.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.*

**La seduta comincia alle 9.**

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, in relazione alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore, nel fare presente che il suggerimento di includere nel decreto-legge una disposizione che richiamasse i contenuti della legge quadro sugli interporti approvata dalla Camera a larga maggioranza appare superato dalla dichiarazione di inammissibilità formulata ieri dai presidenti delle Commissioni VI e X in relazione agli identici articoli aggiuntivi Velo 13.03 e Toto 13.06, ribadisce in ogni caso che l'approvazione delle disposizioni in materia di interporti costituisce una priorità per il Governo e si riserva di valutare l'accoglimento di tali disposizioni in un successivo provvedimento.

Quanto al rilievo formulato rispetto alla formulazione dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge, nel concordare sul fatto che tale formulazione non risulti molto chiara, precisa tuttavia che il termine del 31 dicembre 2012, espressamente richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato, è quello entro il quale deve avvenire il trasferimento alle regioni Calabria e Puglia, rispettivamente della proprietà sociale delle Ferrovie Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., mentre il termine di 60 giorni si riferisce alla sottoscrizione degli accordi di trasferimento con le regioni interessate.

Quanto ai rilievi di competenza del Ministero per lo sviluppo economico, in riferimento all'osservazione riferita all'articolo 20 osserva che l'attribuzione delle funzioni a Consip è una richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze che effettivamente può creare delle sovrapposizioni rispetto all'Agenzia per l'Italia digitale, mentre in relazione alla richiesta di chiarimento formulata rispetto all'articolo 22, ritiene anche in questo caso fondato il rilievo formulato riguardo alla mancata soppressione delle disposizioni normative che istituiscono e disciplinano

organi soppressi, che rimarrebbero vigenti senza produrre nessun effetto, suggerendo al riguardo l'introduzione nel parere di specifiche condizioni di cui tenere conto nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ricordare che il parere può essere reso dalla Commissione anche la prossima settimana, auspica che, in ragione del carattere rinforzato del parere stesso, le eventuali condizioni in esso contenute saranno accolte dalle Commissioni di merito.

Jonny CROSIO (LNP), nel sottolineare le critiche del proprio gruppo sui contenuti del provvedimento in esame, ricorda che nella giornata di ieri le presidenze delle Commissioni VI e X hanno di fatto falcidiato le proposte emendative presentate che, a suo giudizio, avrebbero potuto migliorare un testo che contiene alcune disposizioni che giudica inaccettabili. In proposito, ricorda la disposizione relativa al rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche, in cui non vengono tenute in considerazione le compensazioni territoriali che dovrebbero costituire un elemento fondamentale per quei territori che sull'arco alpino hanno dato tanto al Paese. Preannuncia comunque che una valutazione complessiva del provvedimento verrà data dal proprio gruppo in sede di dichiarazione di voto finale.

Mario TULLO (PD), nel condividere le considerazioni espresse nella relazione introduttiva del relatore, ricorda che il proprio gruppo ha proposto, attraverso un emendamento, sul quale il Governo deve ancora formulare il proprio parere, una completa riscrittura dell'articolo 14 relativo all'autonomia finanziaria dei porti, che prevede che venga destinata ai porti una quota pari all'1,6 del gettito dell'IVA nel 2013 e una quota pari al 2,4 per cento negli anni successivi. Nel rammentare ai colleghi che questo è un tema di cui il Parlamento e il Governo si stanno occupando da molti anni, giudica positiva l'attenzione concreta del Governo a questo tema. Ricorda che durante il Governo

Prodi si era pensato di risolvere la questione dell'autonomia finanziaria dei porti attraverso l'extragettito e che durante il successivo Governo Berlusconi si era pensato di destinare ai porti il 5 per cento del valore dell'IVA, proposta sulla quale il gruppo del Partito democratico aveva dato la propria adesione. Tuttavia, tale proposta non è giunta a compimento sia per gli ostacoli posti dall'allora Ministro Tremonti sia per l'atteggiamento rigido tenuto dalla Ragioneria generale dello Stato al riguardo. Nel sottolineare che la politica dei porti costituisce un elemento che può garantire una crescita al Paese di lungo periodo e che quindi dovrebbe far parte delle strategie messe in campo dal Governo per assicurare stabilità e sviluppo al Paese con una prospettiva di più lunga durata, giudica soltanto un primo passo nella giusta direzione la disposizione di cui all'articolo 14, che prevede la costituzione di un fondo cui è destinato l'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali. Ritiene pertanto opportuno che nel parere della Commissione sia espresso una specifica indicazione riguardo al progressivo aumento di tale percentuale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.40.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 11 luglio 2012, pagina 196, seconda colonna, alla ventottesima riga, sopprimere le parole da: « *l'articolo 2* » fino a: « *del relatore* ».

## ALLEGATO 1

**5-06026 Fogliardi: Gravi ripercussioni derivanti dalla riduzione del servizio di trasporto sul lago di Garda, in conseguenza del taglio delle risorse statali destinate al trasporto lacuale.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica segnalata dall'Onorevole Interrogante evidenzio che in data 30 marzo 2012, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato, per il periodo giugno-settembre 2012, nonostante i tagli intervenuti a bilancio, la programmazione di esercizio relativa all'espletamento dei servizi pubblici lacuali svolti dalla Gestione governativa per i laghi Maggiore, Garda e di Como secondo il programma già adottato negli anni precedenti per il medesimo arco temporale, per cui la navigazione dei predetti laghi non subirà alcun ridimensionamento.

Peraltro, faccio presente che in considerazione delle gravose vicende che hanno caratterizzato l'andamento dei conti pubblici nell'ultimo periodo, in pari data è stata autorizzata l'applicazione del piano tariffario, formulato dalla Gestione Gover-

nativa dei Laghi Maggiore, Garda e di Como, che prevede il necessario aumento delle tariffe praticate all'utenza.

Da ultimo, mi preme segnalare che, tenuto conto delle funzioni essenziali e non rinunciabili delegate alla Gestione governativa navigazione laghi per il pubblico servizio che essa svolge e per il suo ruolo di volano dello sviluppo economico e la crescita dei territori serviti, nonché per il forte richiamo turistico che la sua attività esercita, con l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, proprio al fine di garantire la continuità di tale servizio pubblico di navigazione, sono state attribuite a detto ente risorse pari a euro 6.000.000 finalizzate al consolidamento della situazione finanziaria.

## ALLEGATO 2

**5-07273 Meta: Eventuali iniziative volte a includere l'aeroporto di Crotona nell'elenco degli aeroporti nazionali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo « Studio sullo sviluppo futuro della rete aeroportuale nazionale quale componente strategica dell'organizzazione infrastrutturale del territorio », elaborato da One Works, KPMG e Nomisma, ha analizzato la rete aeroportuale nazionale ed ha fornito idonei strumenti per individuare le esigenze programmatiche del sistema nazionale e definire concretamente gli indirizzi in materia di sviluppo aeroportuale.

Tale studio ha analizzato le realtà aeroportuali al fine di delineare la fotografia dell'attuale sistema, ovvero una mappatura sull'adeguatezza degli scali aeroportuali e connesse infrastrutture di accesso. Ciò con la finalità di acquisire una ricognizione propedeutica per la redazione del Piano Nazionale degli aeroporti.

Il citato studio ha potuto fornire elementi utili di valutazione in merito agli indirizzi da intraprendere per uno sviluppo strategico degli aeroporti e delle infrastrutture in funzione della loro accessibilità e integrazione con il territorio.

Le risultanze di tale studio sono confluite nella proposta di Piano Nazionale degli aeroporti elaborata dall'ENAC in questi ultimi mesi.

Attualmente, tale Proposta è all'esame dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, il Ministro Passera, nel corso dell'Audizione tenutasi di recente presso questa Commissione, ha avuto modo di evidenziare che l'adozione del Piano « costituirà un passo importante per lo sviluppo necessario a garantire la fruibilità di infrastrutture adeguate alle previsioni di crescita del traffico passeggeri... » Il Ministro, inoltre, ha sottolineato

che nell'adozione del Piano, si terrà conto, naturalmente, non solo della proposta in corso di revisione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, ma anche degli indirizzi forniti dalla medesima Commissione trasporti nell'Indagine sul sistema aeroportuale italiano approvata il 17 febbraio 2010.

In particolare, nell'ambito di tale indagine, è emersa, tra l'altro, la necessità di pervenire ad un Piano che non solo disincentivi la parcellizzazione degli aeroporti e permetta di individuare quelli prioritari su cui concentrare le risorse, ma anche individui profili di specializzazione (ad es. trasporto merci o aviazione generale, traffico con Paesi vicini eccetera) per gli aeroporti con bassa intensità di traffico, al fine di garantire agli stessi il raggiungimento di un equilibrio economico e gestionale, onde evitare che le difficoltà economiche in cui versano continuino a gravare sulla collettività; il tutto nell'ottica di una nuova prospettiva industriale in materia aeroportuale.

In tale quadro, gli Uffici del Ministero stanno portando a termine, con l'attenzione del caso, i lavori istruttori per la definitiva adozione del Piano nazionale degli aeroporti, potendosi comunque segnalare che nell'ambito della sopra accennata proposta lo scalo crotonese riveste un ruolo di servizio al traffico del sistema calabrese.

Assicuro che il Governo provvederà a valutare, con la massima attenzione, la questione in argomento nel prosieguo dell'iter approvativo di detto Piano, anche in ragione della sua sostenibilità economico-finanziaria.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-06149 Cazzola: Contratto di lavoro applicabile al personale di talune categorie di cooperative sociali .....	105
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	110
5-07024 Damiano: Vicende occupazionali relative allo stabilimento Oerlikon Graziano di Garessio .....	106
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	112
5-07025 Codurelli: Accesso al trattamento pensionistico di lavoratori dell'ex-Ipost .....	106
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	113

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 107

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**5-06149 Cazzola: Contratto di lavoro applicabile al personale di talune categorie di cooperative sociali.**

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuliano CAZZOLA (Pdl), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, dichiara di non potersi ritenere soddisfatto da essa, atteso che rimane drammaticamente aperta la problematica riguardante il corretto inquadramento del personale operante nelle cooperative sociali nell'ambito dell'assistenza domiciliare e ospedaliera. Fa notare che tale vicenda conferma le preoccupazioni già manifestate da più parti nell'ambito della discussione della legge di riforma del mercato del lavoro circa le difficoltà, da parte di talune aziende, di fare ricorso ai contratti flessibili, al fine di restare sul mercato e garantire servizi sociali importanti a costi

sostenibili. Fa presente, in particolare, che nel caso di specie si tratta di assicurare l'erogazione di servizi in favore di famiglie in difficoltà, per le quali si pone l'esigenza di beneficiarne a prezzi accessibili e secondo modalità di fruizione flessibile. Osservato che vi è il rischio concreto che le aziende in questione chiudano per un problema di carico eccessivo di oneri, auspica che il Governo si faccia promotore di un'iniziativa che conduca alla definizione di un contratto di riferimento per il settore, nel cui ambito, altrimenti, si rischierebbe di incentivare il ricorso al lavoro sommerso.

**5-07024 Damiano: Vicende occupazionali relative allo stabilimento Oerlikon Graziano di Garesio.**

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO (PD) fa presente che la vicenda descritta nell'interrogazione in titolo rappresenta l'ennesimo caso di delocalizzazione delle imprese, che rischia di impoverire ulteriormente un territorio già in crisi economica. Osserva che, nel caso di specie, l'azienda in questione ha risposto negativamente all'offerta – proposta dalle istituzioni territoriali competenti – di beneficiare di talune importanti agevolazioni fiscali, ribadendo la propria volontà di chiudere lo stabilimento interessato e di trasferire in altri siti i lavoratori coinvolti, per i quali si determinerebbero, peraltro, gravi disagi connessi alle difficoltà di raggiungere il posto di lavoro. Preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo in ordine all'avvio di un dialogo tra l'azienda e una cordata di imprenditori interessati a rilevare l'impresa in crisi, raccomanda all'Esecutivo di informare tempestivamente le parti sociali circa gli sviluppi di tale vicenda, nella prospettiva della costituzione di un tavolo di confronto, che auspica possa svolgersi anche con il coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico. In proposito, dichiara che anch'egli si farà interprete

presso le parti sociali di iniziative dirette all'individuazione delle necessarie soluzioni al riguardo.

**5-07025 Codurelli: Accesso al trattamento pensionistico di lavoratori dell'ex-Ipost.**

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucia CODURELLI (PD) si dichiara sconcertata e indignata dalla risposta del rappresentante del Governo, che testimonia un'assoluta noncuranza rispetto ai quesiti posti nell'interrogazione, ai quali ritiene non sia stato sostanzialmente fornito alcun reale riscontro. Ricorda che sulla vicenda in questione diversi mesi fa aveva già presentato una interrogazione, alla quale il Governo aveva risposto dando precise rassicurazioni circa lo sblocco della situazione dei lavoratori ex-Ipost, sblocco che, tuttavia, non si è mai verificato. Ritiene inaccettabile che l'Esecutivo non abbia ancora incluso tali lavoratori – rimasti coinvolti nel processo di aggregazione degli enti previdenziali – tra coloro che hanno il diritto di beneficiare del previgente regime previdenziale, nonostante siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, al fine di farli rientrare nelle deroghe previste dal decreto cosiddetto «Salva Italia». Dopo aver invitato il rappresentante del Governo a leggere con attenzione, una volta per tutte, il contenuto delle proprie interrogazioni sull'argomento, al fine di fornire una risposta puntuale, auspica altresì che la presidenza possa tutelare i parlamentari nei confronti di un atteggiamento dell'Esecutivo che appare sempre più elusivo rispetto alle interrogazioni presentate, a garanzia della salvaguardia delle prerogative delle Camere.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.55.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.**

**C. 5324 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.**

**C. 5325 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazione alla V Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che la Commissione inizia, nella seduta odierna, l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2011 e del disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2012, per le parti di competenza. Ricorda, quindi, che l'esame dei provvedimenti si conclude con una relazione alla V Commissione e con la nomina di un relatore incaricato di riferire alla medesima Commissione. In proposito, comunica che oggi avrà luogo la relazione introduttiva e si avvierà il dibattito sui provvedimenti in titolo, che pro-

seguirà nella prossima settimana; il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2012 sarà, pertanto, fissato nell'ambito della prossima seduta, al termine del dibattito di carattere generale.

La Commissione prende atto.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, in via preliminare, ricorda che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria: l'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita, su appositi stampati, dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero. Rileva che il disegno di legge C. 5324, relativo al Rendiconto generale dello Stato per il 2010, espone i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. Per quanto concerne la sfera di competenze della XI Commissione, ritiene che occorra avere riguardo specificamente alla Tabella n. 4, allegata al Rendiconto generale dello Stato per il 2011, relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre nella Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, non si riscontrano elementi di particolare interesse.

In termini di previsioni iniziali, fa presente che il consuntivo relativo al 2011 evidenzia, per quanto riguarda la competenza, impegni pari a 80,08 miliardi di euro per la parte corrente e a 1,94 miliardi di euro per il conto capitale, per un totale di 82,02 miliardi di euro. Fa notare che, in corso d'esercizio, tali previsioni hanno avuto un incremento netto di 728 milioni di euro in termini di competenza (di cui 1,01 miliardi di parte corrente e 2,52 miliardi in conto capitale) e 4,3 miliardi di euro in termini di cassa (di cui 451 milioni di parte corrente e 277 milioni

in conto capitale); pertanto, le previsioni in via definitiva ammontano, per la parte di competenza, a 80,54 miliardi di euro di parte corrente e a 2,21 miliardi di euro di conto capitale; in termini di cassa, a 86,21 miliardi di euro per la parte corrente e 320 milioni di euro in conto capitale. Rispetto alle previsioni definitive, osserva che il conto consuntivo ha evidenziato, in termini di competenza, impegni per 72,25 miliardi di euro di parte corrente e 694 milioni di euro in conto capitale, con conseguenti economie pari a 8,29 miliardi di euro per la parte corrente e a 1,51 miliardi di euro in conto capitale. Fa notare che la cassa evidenzia, invece, pagamenti pari a 78,65 miliardi di euro per la parte corrente e 2,25 miliardi di euro per il conto capitale: considerando le autorizzazioni definitive risulta una differenza (tra autorizzazioni definitive e pagamenti) pari a 7,56 miliardi di euro per la parte corrente e 935 milioni di euro in conto capitale. Sottolinea che i residui accertati al 31 dicembre 2011 si stabiliscono complessivamente, per effetto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, in 19,33 miliardi di euro, di cui 15,35 di parte corrente e 3,97 di conto capitale.

Per quanto concerne l'istituto dell'assestamento di bilancio, ricorda innanzitutto che esso è volto a consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Al riguardo, fa presente che lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2012, approvato con la legge 12 novembre 2011, n. 184 (Tabella n. 4), recava, in termini di competenza, spese complessive per 100,27 miliardi di euro, di cui 98,6 miliardi di parte corrente e 1,66 miliardi di conto capitale. Per quanto riguarda la cassa, erano previste spese complessive pari a 100,45 miliardi di euro, di cui 98,74 miliardi di parte corrente e 1,71 miliardi in conto capitale. Rileva che, all'atto della presentazione al Parlamento del progetto

di legge di bilancio, la consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2011 risultava pari a 10,1 miliardi di euro per la parte corrente e a 3,95 miliardi di euro in conto capitale, per un totale di 14,05 miliardi; la massa impegnabile (competenza + residui) ammontava a 114,33 miliardi di euro, di cui 108,71 per la parte corrente e 5,61 per la parte in conto capitale; la massa spendibile (cassa + residui) ammontava a 114,51 miliardi di euro, di cui 108,8 di parte corrente e 5,66 in conto capitale. Fa presente che le previsioni iniziali illustrate subiscono alcune modifiche derivanti da due ordini di fattori: variazioni introdotte in forza di atti amministrativi (adottati nel periodo gennaio-maggio 2012) e variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame. Soltanto queste ultime costituiscono oggetto della decisione parlamentare. Segnala che tutte le variazioni interessano le unità previsionali approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 184 del 2011 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2011.

Per quanto concerne le variazioni tramite atti amministrativi, osserva che alcune interessano esclusivamente le dotazioni di cassa, per un totale di poco più di circa 54 milioni di euro (esclusivamente per integrazioni delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari, con storno dall'apposito fondo di riserva di cui al cap. 3002 del Ministero dell'economia e delle finanze). Rileva che altre variazioni imputabili ad atti amministrativi riguardano, invece, sia la competenza che la cassa, e derivano da norme di carattere generale, per un totale negativo di 1,4 miliardi di euro in termini di competenza e di 1,19 miliardi di euro in termini di cassa. Per quanto riguarda, specificamente, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, evidenzia che le variazioni in termini di competenza consistono in un incremento complessivo di circa 17,3 milioni di euro, interamente ascrivibile al-

l'aumento delle spese correnti. Per quanto concerne i residui, osserva che si registra un incremento complessivo pari a 4,44 miliardi di euro, derivanti da un incremento di 4,51 miliardi per le spese correnti e da un decremento di 61 milioni per le spese in conto capitale. Relativamente alla cassa, fa presente che le variazioni proposte consistono in un incremento complessivo di 1,93 miliardi di euro, derivante da un aumento delle spese correnti pari a 965 milioni e delle spese in conto capitale pari a 962 milioni. Pertanto, rileva che le previsioni per il bilancio 2012 si assestano, per i residui, in 18,50 miliardi di euro, di cui 14,61 per la parte corrente e 3,89 in conto capitale; per la competenza, in 98,88 miliardi di euro, di cui 97,22 per le spese correnti e 1,66 in conto capitale; per la cassa, in 101,19 miliardi di euro, di cui 98,51 per le spese correnti e 2,65 per le spese in conto capitale.

Segnala che le variazioni complessive effettuate rispetto alle previsioni iniziali sono pari, per la spesa di parte corrente, a 4,5 miliardi di euro per i residui, nonché a una variazione negativa di 1,38 miliardi di euro per la competenza e 225 milioni di euro per la cassa; per la spesa in conto capitale, si registra una variazione com-

plessiva in termini negativi per i residui di 61,8 milioni di euro e una variazione in termini positivi di 962 milioni di euro per la cassa, mentre non vi sono variazioni per la competenza. Fa notare che le variazioni complessive ammontano, pertanto, a 4,44 miliardi di euro di residui e 737 milioni di euro di cassa; la competenza registra invece una variazione complessiva negativa di 1,38 miliardi di euro. Segnala, infine, per i profili di interesse della XI Commissione relativi alle risorse della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni, le parti della Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che risultano attinenti, principalmente, alla missione n.25, recante « Fondi da ripartire ».

In conclusione, propone di riferire favorevolmente alla V Commissione su entrambi i documenti di bilancio in esame, ferma restando l'opportunità di verificare eventuali elementi che emergeranno dal dibattito.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

## ALLEGATO 1

**5-06149 Cazzola: Contratto di lavoro applicabile al personale di talune categorie di cooperative sociali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare l'Onorevole Cazzola richiama l'attenzione del Governo sul corretto inquadramento del personale operante nelle cooperative sociali nell'ambito dell'assistenza domiciliare e ospedaliera.

Con riferimento all'utilizzo della tipologia contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto nel settore cooperativistico, il Ministero che rappresento ha fornito nel corso del tempo numerosi chiarimenti, sia sotto il profilo sostanziale che sotto l'aspetto operativo degli accertamenti svolti dagli organi di vigilanza.

Mi riferisco, ad esempio, alle circolari n. 1 e n. 4 del 2004 – che hanno fornito le prime indicazioni in ordine all'individuazione dei requisiti utili ai fini della corretta qualificazione del rapporto di lavoro –, alla nota del 3 dicembre 2008 della competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 settembre 2008 – che ha chiarito che l'accertamento ispettivo dovrà concentrarsi esclusivamente sui rapporti di lavoro che non siano già stati sottoposti al vaglio di una delle commissioni di certificazione ex articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ricordo, inoltre, che la legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del contratto a progetto (articolo 1, commi 23 e seguenti), al fine di declinarne i limiti di utilizzabilità e attribuendo particolare importanza all'individuazione di

uno specifico risultato, inteso quale elemento indispensabile per la configurabilità della natura autonoma del relativo rapporto.

La nuova disciplina, una volta entrata in vigore, potrà far leva anche su appositi criteri accertativi, peraltro già enucleati dalla giurisprudenza, utili al riscontro della genuinità del rapporto.

Ricordo, da ultimo, che in base alla vigente disciplina, di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, le attività in esame possono essere sottoposte ad un regime di maggior flessibilità rispetto ai « normali » contratti a progetto. La disposizione, infatti, esclude dall'obbligo della individuazione del progetto prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro (...).

Con riferimento alla possibilità di utilizzare i *voucher* da parte delle cooperative socio-assistenziali, faccio presente che il nuovo articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla legge n. 92 del 2012 non prevede più un'elencazione tassativa dei requisiti di carattere oggettivo e soggettivo necessari ai fini del ricorso a tale istituto, ma consente l'utilizzo dei buoni lavoro – per attività lavorative di natura meramente occasio-

nale – per compensi non superiori a 5.000 euro nell’anno solare, indipendentemente dalla tipologia di attività espletata.

Da ultimo, faccio presente che, in base al Documento di programmazione dell’attività di vigilanza per il 2012, sarà data particolare attenzione agli accertamenti ispettivi in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro.

Le verifiche saranno mirate in particolare a valutare la corretta applicazione delle forme contrattuali atipiche o flessibili, ovvero delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, dei contratti di lavoro intermittente, del lavoro accessorio, dei contratti *part-time*, delle associazioni in partecipazione, ecc.

Ciò in quanto dall’uso improprio delle suddette forme flessibili, con connessi minori costi del lavoro, possono scaturire fenomeni di *dumping* sociale, che danneggiano inevitabilmente le imprese operanti sul mercato nel pieno rispetto delle regole.

Conseguentemente, si porrà particolare attenzione al fenomeno delle false partite IVA e delle collaborazioni occasionali ex articolo 2222 c.c., nella misura in cui dissimolino veri e propri rapporti di lavoro di natura subordinata.

L’INPS – nel precisare che le attività svolte dal personale ispettivo nel settore delle cooperative sociali che forniscono servizi di assistenza domiciliare e ospedaliera rientrano nel quadro della ordinaria attività di vigilanza rivolta alla verifica della regolarità sia contributiva sia contrattuale – ha fornito gli allegati dati riepilogativi degli anni 2010, 2011 e 2012 riguardanti le aziende ispezionate sul territorio nazionale e la percentuale in rapporto al dato nazionale delle ispezioni effettuate sulle cooperative sociali e la tipologia delle irregolarità riscontrate durante le ispezioni alle cooperative sociali, che lascio a disposizione dell’Onorevole interrogante.

#### DATI RIEPILOGATIVI DEGLI ANNI 2010, 2011 E 2012

(FONTE ARCHIVIO NAZIONALE DELLA VIGILANZA)

	Aziende ispezionate			Tipologia delle irregolarità rilevate durante le ispezioni alle Cooperative Sociali	
	Totali	di cui Cooperative sociali *	Rapporto percentuale	Lavoratori dipendenti totalmente al nero rilevati	Lavoratori irregolarmente inquadrati come autonomi ma sostanzialmente lavoratori dipendenti
<b>2010</b>	88.123	160	0,18	146	6
<b>2011</b>	73.663	139	0,18	206	88
<b>2012 (dato rilevato al 6/7/2012)</b>	39.912	49	0,12	54	16

\* La classificazione delle Cooperative sociali indicata comprende le attività svolte dalle cooperative sociali di tipo A (cooperative costituite per la gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi, art. 1, lett. A, legge 381/1991) sia di tipo B (cooperative che gestiscono attività diverse finalizzate all’iscrizione di persone svantaggiate, art. 1, lett. B, legge 381/1991).

## ALLEGATO 2

**5-07024 Damiano: Vicende occupazionali relative allo stabilimento Oerlikon Graziano di Garesio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Damiano inerente alla situazione produttiva ed occupazionale dello stabilimento Oerlikon Graziano di Garesio (CN).

Com'è noto l'azienda aveva già manifestato l'intenzione di chiudere – a decorrere dal mese di luglio – lo stabilimento di Garesio, trasferendo produzioni e dipendenti presso altri siti. Tale decisione era principalmente determinata da problematiche connesse alla logistica ed ai costi di gestione dello stabilimento di Garesio.

Pertanto, per i dipendenti dello stabilimento si era prospettato il trasferimento presso gli altri siti produttivi del Piemonte (Cascine Vica, Sommariva Perno, Cervere), mentre le produzioni sarebbero state delocalizzate in altri siti del Gruppo, compresi quelli esteri.

Lo scorso 26 giugno, i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno siglato un accordo con il quale si conveniva lo spostamento dei macchinari per la produzione del « sincro » in verso altri siti, precisando che tale trasferimento avrebbe dovuto essere compensato con altre lavorazioni che, aggiungendosi alle produzioni già presenti nello stabilimento di Garesio, avrebbero dovuto garantire a tutti i dipendenti del sito la

piena occupazione fino alla fine dell'anno, senza alcun trasferimento o ricorso ad ammortizzatori sociali.

In quella stessa occasione, l'azienda ha inoltre rappresentato la possibilità di cedere a terzi acquirenti, oltre che i locali aziendali, anche le lavorazioni rimaste all'interno dello stabilimento così da garantire un maggiore interesse per eventuali investitori.

A questo proposito sono in grado di informare che attualmente l'azienda ha avviato un dialogo con una cordata di imprenditori e che quest'ultima dovrebbe presentare un'offerta d'acquisto del sito di Garesio, entro la fine di questo mese. Tale offerta costituirà oggetto di un ulteriore incontro tra le Parti sociali, previsto per il prossimo 1° agosto.

Da ultimo, nel precisare che, allo stato, le Parti sociali non hanno richiesto al Ministero che rappresento alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale dello stabilimento *Oerlikon Graziano* di Garesio, né hanno richiesto l'attivazione di un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico, posso assicurare che l'Amministrazione che rappresento continuerà a monitorare con attenzione i futuri sviluppi della vicenda.

## ALLEGATO 3

**5-07025 Codurelli: Accesso al trattamento pensionistico di lavoratori dell'ex-Ipost.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Codurelli – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle problematiche degli ex lavoratori di Poste Italiane che hanno fatto richiesta di prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 e che chiedono di poter accedere al trattamento pensionistico con i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Salva Italia.

Com'è noto, il Legislatore ha inteso salvaguardare alcune categorie di lavoratori in presenza di precisi requisiti previsti – nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica – dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge cosiddetto Salva Italia, così come integrato dalla legge di conversione del decreto-legge di proroga termini.

In particolare la lettera *d*) del citato articolo 24 include nella platea dei soggetti c.d. salvaguardati i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; domanda, poi, ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione.

È opportuno ricordare che quella appena citata è una previsione che discende direttamente dalla norma di legge e pertanto, il decreto ministeriale richiamato – che è in corso di pubblicazione – non può apportare modifiche sostanziali – pena la sua illegittimità – ma può solo disciplinare modalità concrete di attuazione.

Ricordo, inoltre, che l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione, a decorrere dal 31 maggio 2010, dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST). Il successivo

terzo comma ha trasferito le funzioni all'INPS prevedendone altresì la successione in tutti i rapporti attivi e passivi.

La predetta disposizione normativa ha soppresso l'Ente ma non il Fondo previdenziale che continua ad erogare il trattamento di quiescenza in favore del personale dipendente dalle Poste Italiane S.p.a. e società collegate, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 12 giugno 1995, n. 329.

Per quanto riguarda il lamentato mancato invio ai lavoratori appartenenti al predetto fondo ex-Ipost dei provvedimenti di autorizzazione alla prosecuzione volontaria e della modulistica necessaria per assolvere ai relativi adempimenti, faccio presente che i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno esplicitamente richiesto all'INPS puntuali elementi a tal proposito ma non hanno ancora ricevuto alcun riscontro.

Ad ogni modo ritengo importante sottolineare che la soluzione della problematica che interessa i c.d. proscrittori volontari è fra le priorità del Governo, il quale com'è noto ha recentemente varato un ulteriore ampliamento della platea dei soggetti c.d. salvaguardati.

Il decreto-legge n. 95 del 6 luglio scorso – c.d. decreto sulla *spending review* – ha, infatti, ampliato tale platea rispetto sia alle disposizioni del decreto c.d. Salva Italia sia rispetto a quelle contenute nel decreto ministeriale di prossima pubblicazione.

In particolare, con riferimento ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi della lettera *d*) del citato articolo 24, detto decreto estende la deroga ai soggetti che perfezionano i requisiti ana-

grafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Da ultimo, al fine di ribadire il grande impegno del Governo sulla questione, ri-

tengo importante sottolineare che, con il citato decreto sulla *spending review*, è stato ampliato di altre 55 mila unità il numero dei soggetti ammessi alla salvaguardia; fra questi 7400 appartengono alla categoria dei cosiddetti prosecutori volontari.

Ricordo, infine, che con tale decreto sono state allocate risorse che ammontano complessivamente a circa 4 miliardi di euro.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	115
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	122

#### INTERROGAZIONI:

5-06045 Farina Coscioni: Garanzie per l'erogazione su tutto il territorio nazionale del microinfusore per pazienti affetti da diabete mellito .....	119
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	132
5-06444 Farina Coscioni: Assistenza ai pazienti diabetici e celiaci nelle proposte delle regioni per il nuovo Patto per la salute 2013-2015 .....	119
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	133
5-06508 Margiotta: Attività libero-professionale dei medici .....	120
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	134

#### SEDE REFERENTE:

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	120
--	-----

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute, Renato Balduzzi.*

**La seduta comincia alle 9.50.**

**DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 luglio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati quindici emendamenti e tre articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*) riferiti al testo del decreto-legge n. 89 del 2012, nonché due emendamenti riferiti al testo del disegno di legge di conversione del decreto, alcuni dei quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribui-

sce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite a decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Ricorda inoltre che nella seduta del 28 febbraio 2007 della Giunta del regolamento il Presidente della Camera, in relazione al regime di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge, ha ricordato che « costituisce prassi consolidata quella di non ritenere ammissibili emendamenti che si pongano in contrasto con la legge n. 400 del 1988 e in particolare emendamenti che contengano deleghe legislative o vi incidano o si presentino privi del carattere di omogeneità ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.

Alla luce di quanto testé detto, avverte che la presidenza non può che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che intervengono sulla materia già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alla stessa.

Sono pertanto da considerarsi inammissibili i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge: Stagno d'Alcontres 1.10, volto a prorogare il termine entro il quale le confezioni dei farmaci omeopatici siano

corredate dal foglietto illustrativo, attualmente fissato al 2015; Barani 1.03, volto ad introdurre una nuova disciplina dell'attività libero-professionale dei medici, apportando una serie di modifiche alla legge n. 120 del 2007; Barani 1.01, volto ad introdurre una nuova disciplina in materia di responsabilità professionale dei medici; Barani 1.02, che mira a dettare disposizioni in materia di governo e gestione delle attività cliniche.

Infine, i due emendamenti presentati al disegno di legge di conversione, Dis. 1.1 del relatore e Miotto Dis 1.2, presentano profili di dubbia ammissibilità, sia in quanto non strettamente connessi al contenuto del decreto-legge sia in quanto recanti proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa concernente la riorganizzazione della Associazione italiana della Croce rossa.

Pertanto, data anche la particolare delicatezza della materia, ritiene opportuno consultare su questi ultimi la Presidenza della Camera.

Avverte, infine, che sul provvedimento in esame sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Sospende, quindi, brevemente la seduta al fine di acquisire l'avviso del Presidente della Camera sui due predetti emendamenti.

**La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 10.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, dal colloquio intercorso con il Presidente della Camera, risulta confermata la valutazione di inammissibilità dei due emendamenti Dis. 1.1 del relatore e Miotto Dis. 1.2.

Anna Margherita MIOTTO (PD), pur non intendendo contestare la valutazione di inammissibilità del suo emendamento confermata dal Presidente della Camera, evidenzia tuttavia che il mancato differimento del termine per l'esercizio della delega concernente la riorganizzazione

dell'Associazione italiana della Croce rossa diventa una condizione di improcedibilità dell'esame dello schema di decreto legislativo presentato dal Governo su questa materia (Atto n. 491).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), ritiene che sicuramente l'inserimento del differimento del termine per l'esercizio della suddetta delega nel decreto-legge in esame avrebbe agevolato il seguito dei lavori della Commissione sullo schema di decreto legislativo concernente la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. A questo proposito, ricorda che nella precedente seduta della Commissione è stato concordato di investire la Presidenza della Camera della questione concernente la scadenza della richiamata delega.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, conferma che egli stesso sottoporrà la questione alla Presidenza della Camera e al Comitato per la legislazione, come convenuto da parte di tutti i gruppi nella seduta di ieri.

Da quindi la parola al relatore e al Governo per l'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.5 del relatore, Testa 1.9 e Barani 1.8. Invita al ritiro il presentatore degli emendamenti Palagianò 1.13 e 1.12. Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti 1.4 del relatore e Palagianò 1.14, sugli emendamenti Palagianò 1.15 e 1.11, sugli identici emendamenti 1.3 del relatore e Palagianò 1.1, nonché sull'emendamento Palagianò 1.6, specificando che gli emendamenti Palagianò 1.15 e 1.11 sarebbero preclusi in caso di approvazione degli identici emendamenti 1.4 del relatore e Palagianò 1.14 e che, analogamente, l'emendamento Palagianò 1.6 risulterebbe precluso dall'approvazione degli identici emendamenti 1.3 del relatore e Palagianò 1.1. Invita, quindi, al ritiro il presentatore dell'emendamento

Barani 1.7 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Palagianò 1.2.

Il ministro Renato BALDUZZI si rimette alla Commissione per quanto concerne gli identici emendamenti 1.5 del relatore, Testa 1.9 e Barani 1.8. Per quanto riguarda i restanti emendamenti, invita i presentatori al ritiro, altrimenti il suo parere è contrario.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, ritiene di poter accedere alla richiesta di ritiro formulata dal ministro Balduzzi con riferimento al suo emendamento 1.4, facendo presente che tale emendamento è stato presentato anche per recepire i rilievi formulati dal Comitato per la legislazione nel parere espresso sul decreto-legge in esame.

Il ministro Renato BALDUZZI fa notare di aver ben presente il parere espresso dal Comitato per la legislazione, a proposito del quale rileva che il Governo ha compiuto la valutazione di cui si parla nel citato parere, in ordine al fatto che ricorra o meno la necessità di procedere al rinnovo degli organismi collegiali indicati all'Allegato 1 nell'imminenza di una loro riorganizzazione affidata ad un emanando regolamento di delegificazione. Pertanto, ritiene che il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 non sia da sopprimere.

Anna Margherita MIOTTO (PD) annuncia che, con riferimento agli identici emendamenti 1.5 del relatore, Testa 1.9 e Barani 1.8, il suo gruppo si asterrà in quanto ritiene che per ottobre dovrebbe essere approvata la norma-ponte che consentirà l'entrata a regime di quanto previsto dalla legge n. 120 del 2007.

Laura MOLTENI (LNP) annuncia il voto contrario da parte del suo gruppo sugli identici emendamenti 1.5 del relatore, Testa 1.9 e Barani 1.8, in quanto tali emendamenti ampliano ulteriormente il termine dell'ennesima proroga per consentire l'esercizio della cosiddetta *intramoenia* allargata, ovvero dell'esercizio dell'intra-

moenia ospedaliera negli studi professionali privati. A questo proposito, si sarebbe aspettata un parere contrario da parte del ministro Balduzzi. A suo avviso, dunque, non si può procedere a colpi di proroghe, in quanto il problema vero riguarda la mancata utilizzazione dei fondi per l'edilizia sanitaria da parte delle regioni le quali non hanno realizzato gli adempimenti relativi agli adeguamenti edilizi del patrimonio edilizio ospedaliero per l'effettuazione delle prestazioni in regime di *intramoenia*.

Lucio BARANI (Pdl) annuncia il voto favorevole da parte del suo gruppo sugli identici emendamenti 1.5 del relatore, Testa 1.9 e Barani 1.8, evidenziando come non si tratti di sostenere un intento dilatorio dal momento che è stato concordato un determinato percorso con il ministro della salute, per cui l'atteso provvedimento teso a disciplinare l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dovrebbe essere approvato dal Governo in tempi rapidi.

Il ministro Renato BALDUZZI, con riferimento all'intervento svolto dall'onorevole Molteni, escludendo intenti dilatori da parte del Governo, ricorda che il 31 dicembre 2012 era proprio il termine previsto dal decreto-legge recante proroga di termini nella sua versione originaria; tale termine era stato anticipato al 30 giugno 2012 dal Parlamento in sede di conversione del predetto decreto-legge.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.5 del relatore, Testa 1.9 e Barani 1.8 (*vedi allegato 1*).

Antonio PALAGIANO (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.13, teso a rafforzare la previsione per cui la proroga degli organismi operanti presso il Ministero della salute, di cui all'Allegato 1 al decreto-legge in oggetto, operi comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Il ministro Renato BALDUZZI modifica il suo parere sull'emendamento Palagiano 1.13, rimettendosi alla Commissione.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, concorda con il parere espresso da ultimo dal ministro Balduzzi.

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 1.13 (*vedi allegato 1*).

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira il suo emendamento 1.12. Raccomanda altresì l'approvazione del suo emendamento 1.14, volto a sopprimere il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, evidenziandone l'importanza, in ragione della quale non è disponibile al ritiro.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, ricorda che, a seguito dell'invito al ritiro formulato dal ministro Balduzzi con riferimento agli identici emendamenti 1.4 del relatore e Palagiano 1.14, ha ritirato il suo emendamento. Pertanto, si rimette alla Commissione per quanto concerne l'emendamento Palagiano 1.14.

Antonio PALAGIANO (IdV) insiste nel chiedere che il suo emendamento 1.14 sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 1.14.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, fa presente che, a seguito della richiesta di invito al ritiro formulata dal ministro, ritiene opportuno modificare il parere già espresso con riferimento agli emendamenti Palagiano 1.15 e 1.11, rimettendosi quindi alla Commissione su di essi.

Il ministro Renato BALDUZZI, con riferimento all'emendamento 1.15, fa presente all'onorevole Palagiano di non poter esprimere parere favorevole su di esso in quanto l'introduzione del criterio della riduzione del numero dei componenti degli organismi richiamati dal comma 2 dell'articolo 1 potrebbe causare problemi nel riassetto complessivo di tali organismi.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira i suoi emendamenti 1.15 e 1.11.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, comunica il ritiro del suo emendamento 1.3, a seguito della richiesta formulata in tal senso dal ministro Balduzzi. Pertanto, si rimette all'Aula per quanto concerne l'emendamento Palagianò 1.1, identico al suo emendamento 1.3.

Fa presente, inoltre, che, a seguito della richiesta di invito al ritiro formulata dal ministro, ritiene opportuno ribadire la linea seguita poco prima, rimettendosi quindi alla Commissione anche con riferimento agli emendamenti Palagianò 1.6 e 1.2.

Antonio PALAGIANO (IdV) evidenzia come sia venuto a crearsi un clima per cui non è più possibile procedere realisticamente alla votazione degli emendamenti, visto che il relatore — evidentemente a seguito di accordi tra i due maggiori gruppi — ha modificato il parere su emendamenti che aveva originariamente presentato, in molti casi identici ai propri, nonché sugli altri emendamenti di cui egli è firmatario, su cui aveva inizialmente espresso parere favorevole. Chiede, comunque, che siano posti in votazione i restanti emendamenti a sua firma.

La Commissione respinge gli emendamenti Palagianò 1.1 e 1.6.

Lucio BARANI (PdL) ritira il suo emendamento 1.7.

La Commissione respinge l'emendamento Palagianò 1.2.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta della Commissione già convocata per la giornata odierna, al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 10.25.**

## INTERROGAZIONI

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**5-06045 Farina Coscioni: Garanzie per l'erogazione su tutto il territorio nazionale del microinfusore per pazienti affetti da diabete mellito.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta, auspicando che il Governo ponga in essere rapidamente le iniziative di competenza per porre rimedio alla discriminazione in atto nei confronti delle persone con diabete residenti in regioni come la Sardegna.

Auspica altresì che il Piano nazionale diabete sia approvato in tempi rapidi.

**5-06444 Farina Coscioni: Assistenza ai pazienti diabetici e celiaci nelle proposte delle regioni per il nuovo Patto per la salute 2013-2015.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta in quanto ritiene che la risposta fornita dal sottosegretario Cardinale sia troppo sintetica. Evidenzia altresì che i tempi richiesti per la predisposizione del nuovo Patto per la salute, nell'ambito del quale saranno considerate le criticità evidenziate attraverso l'interrogazione in og-

getto, sono molto lunghi, ciò che può comportare pregiudizio per i pazienti che attendono l'erogazione di cure efficaci.

Ricorda inoltre che la Commissione ha avviato l'iter di una proposta di legge recante disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco (A.C. 4894), augurandosi che si possa concludere celermente il relativo esame.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE, intervenendo per una breve precisazione, dichiara di concordare con l'onorevole Farina Coscioni in ordine al fatto che spesso i tempi richiesti per mettere a punto alcune misure in ordine alla cura di determinate patologie sono troppo ampi rispetto a quanto esse richiederebbero.

Fa presente, inoltre, di aver risposto in maniera sintetica all'interrogazione in oggetto al fine di evitare di suscitare insofferenza tra i componenti della Commissione, ciò che può accadere a fronte di risposte eccessivamente lunghe e articolate.

**5-06508 Margiotta: Attività libero-professionale dei medici.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Salvatore MARGIOTTA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Cardinale, ritenendo che essa sia stata chiara ed esaustiva.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.10.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere della I Commissione, favorevole con una osservazione.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, ricorda di aver fatto già presente quanto rilevato dalla I Commissione in sede di illustrazione della sua relazione introduttiva, tanto che aveva presentato sul punto alcuni emendamenti, poi ritirati a seguito della richiesta del Ministro. Ritiene, pertanto, che debba essere valutata la possibilità di presentare un emendamento per l'Aula teso a coordinare le previsioni contenute ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame con riguardo al Consiglio superiore di sanità.

Lucio BARANI (PdL) concorda con l'ipotesi formulata dall'onorevole Patarino, ritenendo anch'egli praticabile la possibilità di presentare un emendamento per l'Aula nel senso indicato nel parere deliberato dalla I Commissione.

Paola BINETTI (UdCpTP) rileva come il provvedimento in esame, pur trattandosi di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, sia stato discusso con troppa rapidità, anche in considerazione della delicatezza della materia ivi trattata. In

particolare, evidenza che tale accelerazione non dovrebbe portare a sacrificare il complesso e articolato dibattito svoltosi in Commissione sull'esercizio dell'attività libero-professionale che, ricorda, inizialmente faceva parte del provvedimento in materia di governo delle attività cliniche (A.C. 278 e abbinate).

Per quanto concerne poi il tema della prevista possibilità per il ministro della salute di procedere al rinnovo degli organismi di cui all'Allegato 1 al decreto-legge in oggetto, fa presente che il punto dirimente è costituito, a suo avviso, dalla necessità di selezionare componenti che siano in grado di garantire equilibrio, oltre che, ovviamente, competenza, ciò che è venuto a mancare, a suo avviso, in diverse occasioni quale ad esempio la predisposizione delle linee guida per l'autismo da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Anna Margherita MIOTTO (PD) evidenzia che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge prevede che il ministro della salute possa, con propri decreti, rinnovare la composizione degli organismi di cui all'Allegato 1, « senza accrescere il numero dei componenti ». A tale proposito, rileva che non si comprende se tale vincolo debba riferirsi al numero dei componenti di ciascun organismo ovvero al numero complessivo dei componenti di tali organismi.

Per quanto riguarda la questione sollevata dalla I Commissione attraverso l'osservazione formulata nel parere espresso, non ravvisa incongruenza tra il comma 2 e il comma 3 dell'articolo 1, dal momento che il comma 3 reca una disposizione che si riferisce specificamente al Consiglio superiore di sanità.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) rileva che la questione si era posta già prima dell'adozione del parere da parte della I Commissione, essendo stato infatti presentato l'emendamento Palagiano 1.15 – respinto dalla Commissione – che era volto a sostituire, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, le parole « senza accrescere » con la parola « riducendo ».

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che effettivamente, come rilevato dall'onorevole Miotto, non è sufficientemente chiaro se l'eventuale rinnovo degli organismi richiamati dal comma 2, senza accrescerne il numero, debba intendersi riferito a ciascun organismo ovvero al numero complessivo dei componenti dei suddetti organismi.

Evidenzia altresì che, al fine di coordinare le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 nel senso indicato dalla I Commissione, si potrebbe esplicitamente escludere dalla previsione di cui al comma 2 il Consiglio superiore della sanità, specificando che tale organo è disciplinato dal successivo comma 3.

Donata LENZI (PD) evidenzia che, nel momento in cui il decreto-legge sulla *spending review* ha previsto un taglio al fondo per la sanità pari a 7,9 miliardi di euro, si rende più che mai necessario procedere alla razionalizzazione degli organismi operanti presso il ministero della salute, anche attraverso la soppressione e l'accorpamento di alcuni di essi.

Sottolinea altresì che molte di queste strutture sono state costituite per una finalità specifica la cui rilevanza è venuta ad attenuarsi o addirittura a scomparire con il passare del tempo, ciò che rende più che mai necessario agire non solo sul numero dei componenti di tali organismi bensì sulla stessa sopravvivenza di tutte le strutture attualmente esistenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, on. Patarino, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO 1

**DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo.****EMENDAMENTI**

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: al 31 ottobre 2012 con le seguenti: al 31 dicembre 2012.*

\* **1. 5.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole: al 31 ottobre 2012 con le seguenti: al 31 dicembre 2012.*

\* **1. 9.** Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole: al 31 ottobre 2012 con le seguenti: al 31 dicembre 2012.*

\* **1. 8.** Barani.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2020.

**1. 10.** Stagno d'Alcontres.

**(Inammissibile)**

*Al comma 2, dopo le parole: e comunque aggiungere la seguente: inderogabilmente.*

**1. 13.** Palagiano.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2012, con le seguenti: 31 ottobre 2012.*

**1. 12.** Palagiano.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

\* **1. 4.** Il Relatore.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

\* **1. 14.** Palagiano.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: senza accrescere, con le parole: riducendo.*

**1. 15.** Palagiano.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: che restano in carica comunque non oltre l'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.*

**1. 11.** Palagiano.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **1. 3.** Il Relatore.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **1. 1.** Palagiano.

*Al comma 3, sopprimere le parole: il presidente e.*

**1. 6.** Palagiano.

*Al comma 3, sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta.*

**1. 7.** Barani.

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: I soggetti nominati di cui al precedente periodo, decadono dall'incarico all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.*

**1. 2.** Palagiano.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120).*

All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: « entro il termine stabilito dal comma 2, primo periodo, » sono sostituite dalle parole: « entro il 31 dicembre 2014 »;

b) nel comma 4, il primo periodo ed il secondo periodo fino alle parole « seguenti modalità: » è sostituito dai seguenti:

« Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresenta-

tive delle categorie interessate, in coerenza con le misure di cui ai commi 1 e 2, adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico provvedano, entro il 31 ottobre 2012, ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l'esercizio dell'attività libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese, nell'ultimo biennio, in tale tipo di attività presso le strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nell'ambito delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Qualora quest'ultimo non sia costituito, il parere è reso da una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso studi professionali collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalle lettere *a-bis* del presente comma, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato

e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema tipo di convenzione prevede che la sottoscrizione e il rinnovo annuale della stessa è possibile solo a condizione che il fatturato relativo alle prestazioni rese dal singolo professionista sia pari o superiore a 12.000 euro annui. Le autorizzazioni di cui comma 3 dell'articolo 22-*bis* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 cessano al 30 novembre 2012. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità: »;

c) nel comma 4 dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

« a-*bis*) predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il collegamento telematico, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede l'espletamento, in via esclusiva, del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente, dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elet-

tronico. Le modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura sono determinate; entro il 31 luglio 2012, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della salute previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2006, n.196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Agli oneri si provvede ai sensi della lettera c);

a-*ter*) facoltà di concedere, su domanda degli interessati e con l'applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi professionali, già autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 22-*bis* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, oltre la data del 30 novembre 2012, fino all'attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete di cui alla lettera a-*bis*), comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per l'acquisizione della necessaria strumentazione sono a carico del titolare dello studio »;

d) nel comma 4 la lettera b) è così sostituita:

« b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013 »;

e) nel comma 4 la lettera c) è così sostituita:

« c) definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di un tariffario che preveda, per ogni prestazione, un importo minimo ed un importo massimo. L'importo minimo è determinato con criteri idonei a remunerare il com-

penso minimo del libero professionista, i compensi dell'equipe, del personale di supporto, nonché i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, in modo da assicurare la copertura dei costi sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari. L'importo minimo dovrà prevedere, altresì, che, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, l'importo pari al 5 del compenso del libero professionista sia trattenuto dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolato ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'importo massimo è determinato in relazione alla fissazione di un tetto massimo entro il quale può essere determinato il compenso del professionista ».

f) nel comma 4 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) esclusione della possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale presso studi professionali studi collegati in rete, negli studi nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. I risultati della ricognizione di cui al comma 4 sono trasmessi dalle

regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed all'Osservatorio nazionale sull'attività libero professionale. La verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete di cui al comma 4, è effettuata, entro il 28 febbraio 2015, dalla regione interessata, in base a criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di verifica positiva, la regione medesima può consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si è svolto il programma sperimentale, lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete. In caso di inadempienza da parte dell'ente o azienda del Servizio sanitario regionale, provvede la regione o provincia autonoma interessata. In caso di verifica negativa, tale attività cessa entro il 28 febbraio 2015. Degli esiti delle verifiche regionali viene data informazione al Parlamento attraverso la relazione annuale di cui all'articolo 15-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni »;

h) al comma 7, dopo le parole: « e la destituzione » sono sostituite dalle seguenti: « , la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione »;

i) il comma 10 è abrogato.

1. 03. Barani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie).*

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile, l'esercente la

professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività si attiene a protocolli diagnostico-terapeutici risponde, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, dei danni derivanti da tali attività solo nei casi di dolo e colpa grave.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), le Federazioni Nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, tenendo conto anche dei seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un Fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, indicando le fonti di finanziamento e i relativi obblighi di contribuzione;

b) subordinare l'incremento del premio della polizza al pagamento di un risarcimento di un sinistro da parte dell'impresa assicuratrice subordinare la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario;

c) individuare parametri oggettivi per il risarcimento del danno biologico.

3. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività profes-

sionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma precedente viene adottato sentite altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, albi dei consulenti tecnici d'ufficio per le vertenze riguardanti la responsabilità professionale del personale sanitario, stabilendo le modalità per l'aggiornamento degli stessi, al fine di garantire, oltre quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche. La nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile e dell'articolo 359 del codice di procedura penale, è effettuata tra professionisti iscritti agli albi di cui al presente comma, nel rispetto della disciplina richiesta. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria possono comunque essere nominate persone non iscritte ai predetti albi.

5. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1. 01. Barani.**

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.**

1. Il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge, nonché dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto

pubblico, nonché delle aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1994, n. 517, è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e per la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale.

3. Il governo delle attività cliniche garantisce, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali relativi all'assistenza al cittadino, assicurando il miglioramento continuo della qualità e nel rispetto dei principi di equità, di appropriatezza e di universalità nell'accesso ai servizi. A tal fine le regioni prevedono il coinvolgimento dei comuni, attraverso la conferenza dei sindaci, nelle funzioni programmatiche, tre regioni promuovono altresì forme e strumenti di partecipazione democratica nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie mediante il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti. Le regioni, nel promuovere le forme di partecipazione democratica di cui al precedente periodo; prevedono il coinvolgimento anche delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di rappresentanza del terzo settore.

4. Le attività mediche e sanitarie sono dirette alla tutela della salute degli individui e della collettività.

5. Tali attività sono erogate nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, diretta e non, delegabile, dei medici, e dei professionisti sanitari nell'ambito delle

proprie specifiche competenze e nel rispetto delle funzioni ad essi affidate e svolte.

6. Le norme, emanate sia a livello nazionale che regionale, connesse alle esigenze organizzative e gestionali dei servizi sanitari e socio-sanitari e di ogni altra attività esercitate da questi professionisti si applicano nell'ambito di tali principi di autonomia e responsabilità.

7. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del Collegio di direzione, quale organo dell'Azienda, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali.

8. Il Collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca e la didattica, e allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato e di efficienza, dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Nel caso in cui il direttore generale adotti un provvedimento contrario al parere del Collegio di direzione, questo deve essere motivato. Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.

9. Le regioni provvedono alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale nel rispetto dei termini e dei requisiti già previsti dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, garantendo adeguate misure di pubblicità dei bandi, delle nomine e dei curricula e di trasparenza nella valutazione degli aspiranti, nonché il possesso da parte degli

aspiranti medesimi di un diploma di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie e settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, al momento della nomina.

10. Le regioni provvedono altresì alla definizione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell'attività dei direttori generali, sulla base di obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'ottimizzazione e alla funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

11. All'articolo 1 del decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, nel comma 3 è aggiunto il seguente periodo: « Il periodo svolto in qualità di direttore generale aziendale è computato ai fini del conferimento dell'incarico di direttore sanitario aziendale ».

12. Le regioni, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:

a) la selezione viene effettuata da una commissione presieduta dal direttore sanitario e composta da due direttori di struttura complessa nella medesima specialità dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da elenchi nominativi predisposti dalla regione interessata, tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina ma comunque esterni all'azienda interessata alla copertura del posto;

b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi com-

parativa del curriculum, dei titoli professionali posseduti, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, presenta al direttore generale la terna di candidati idonei che hanno ottenuto i migliori punteggi. Il direttore generale individua il candidato da nominare sulla base della terna predisposta dalla commissione, motivandone analiticamente la scelta. Qualora il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse lasciarlo o decadere entro tre anni dalla nomina si procede alla sostituzione scegliendo tra gli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale;

c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal Direttore generale su indicazione del Rettore, su proposta del coordinamento interdipartimentale o dell'analogo competente organo dell'Ateneo, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare.

13. L'incarico di direttore di struttura complessa deve in ogni caso essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base del lavoro svolto nonché dei criteri di valutazione cui all'articolo 5 della presente legge.

14. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa o di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, su proposta, rispettivamente, del direttore della struttura complessa di appartenenza o del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto della tipologia dell'incarico. Negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, il direttore scientifico, per le parti di propria competenza, è responsabile delle proposte da sottoporre al direttore generale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e delle leggi regionali vigenti in materia. Gli incarichi hanno durata non

inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

15. Per le finalità di cui al presente articolo non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 502 del 1992.

16. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione secondo le modalità definite dalle regioni sulla base di linee guida elaborate nel rispetto della normativa contrattuale e approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 su proposta del Ministro della salute, le quali tengono conto anche dei principi del Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali, concordati preventivamente in sede di discussione di budget in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, assegnati e gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. L'esito positivo della valutazione determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico senza oneri aggiuntivi per l'azienda.

17. Le regioni disciplinano l'organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento secondo i seguenti principi:

a) l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie;

b) il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale tra i direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento;

c) il direttore di dipartimento è sovraordinato ai direttori di struttura complessa per gli aspetti gestionali attinenti al dipartimento e, di norma, mantiene la direzione della struttura di appartenenza;

d) nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è assicurata la parità tra Direttori di dipartimento di componente ospedaliera e universitaria, ove possibile.

18. I commi 1 e 2 dell'articolo 15-*novies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in conformità a quanto disposto dal comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa e i ricercatori universitari di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è stabilito al compimento del sessantasettesimo anno di età. A domanda dell'interessato, sentito il Collegio di direzione, tale limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. I professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assisten-

ziali con il collocamento a riposo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. I professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale ».

19. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, anche attraverso forme di collaborazione interaziendale, alla programmazione e alla gestione delle tecnologie sanitarie, al fine di garantire, anche mediante strutture di Ingegneria Clinica, un uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici e in particolare delle grandi apparecchiature e dei relativi impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, di funzionalità e di qualità. La programmazione e la gestione di cui al periodo precedente costituiscono la base per la formazione del personale nell'uso delle tecnologie sanitarie, nonché per l'eventuale acquisizione di nuove tecnologie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, al fine di garantire la protezione dalle radiazioni dei pazienti e degli operatori, deve essere prevista la valutazione di sicurezza delle tecnologie radiologiche di cui al decreto legislativo n. 187 del 2000, garantendo il coinvolgimento delle strutture di fisica medica.

21. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, possono costituire, nei loro ambito, organismi o enti no-profit, per la raccolta di fondi atti all'acquisizione di tecnologie sanitarie ritenute di interesse strategico per lo sviluppo della risposta sanitaria aziendale.

22. Le periodiche verifiche di cassa e le relazioni sull'andamento delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere svolte dal collegio sindacale devono essere rese note al pubblico anche mediante la pubblicazione nei siti web delle aziende.

23. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attuazione delle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

**1. 02. Barani.**

***(Inammissibile)***

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1.bis. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente al riordino dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), è differito al 30 settembre 2012.*

**Dis. 1. 2. Il Relatore.**

***(Inammissibile)***

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, dopo il comma 1 aggiungere il*

*seguito:* Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 febbraio 2012 n. 14 è sostituito dal seguente:

« Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente al riordino della Croce rossa è differito al 31 ottobre 2012. Ai fini di cui al presente

comma, sono compresi tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile ».

**Dis. 1. 1.** Miotto.

***(Inammissibile)***

## ALLEGATO 2

**5-06045 Farina Coscioni: Garanzie per l'erogazione su tutto il territorio nazionale del microinfusore per pazienti affetti da diabete mellito.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto della regione Sardegna 28 gennaio 1997, volto ad individuare le tipologie di protesi, dispositivi ed ausili erogabili dal Servizio sanitario regionale, prevede anche la fornitura di « apparecchi microinfusori per trattamenti farmacologici di patologie croniche irreversibili » e dei « presidi necessari per il funzionamento di tali apparecchi »; i destinatari di tali forniture straordinarie sono gli invalidi civili.

A quanto sembra, le Aziende Sanitarie (Orosei, Iglesias-Carbonia e Cagliari) fanno rientrare nella disciplina di cui al citato decreto regionale del 1997, anche la fornitura dei microinfusori per insulina a favore dei diabetici, limitandola ai soli soggetti in possesso del riconoscimento dell'invalidità civile.

Si ricorda, inoltre, che per rendere appropriata e uniforme l'erogazione sia dei microinfusori che dei glucometri il Ministero della salute ha diramato negli anni scorsi una circolare indirizzata alle regioni e province autonome avente come oggetto i: « Criteri di concessione e modalità di fornitura ».

La circolare in questione precisa che per presidi sanitari debbano intendersi gli strumenti e le apparecchiature utili alla diagnostica ed alla terapia degli stati morbosi; nella fattispecie rientrano, oltre ai presidi indicati dal decreto ministeriale 8 febbraio 1982 (siringhe da insulina monouso, reattivi per il dosaggio della glicemia e per la ricerca del glucosio e dei corpi chetonici nelle urine ed altro), i riflettometri per la lettura rapida della

glicemia, i microinfusori per l'infusione programmata dell'insulina, nonché gli altri mezzi meccanici per l'erogazione dell'insulina (siringhe ad impulsi, iniettori a pressione, eccetera) e tutti gli strumenti utili per il trattamento del diabete. Non sono invece da considerare presidi sanitari, ai sensi della normativa vigente, gli alimenti dietetici.

Considerato quanto sopra illustrato e ritenuto che la richiesta delle ASL di fornire il microinfusore solo dietro presentazione della certificazione di invalidità rappresenti, alla luce delle disposizioni della legge n. 115/1987, una ingiustificata limitazione dei diritti dei pazienti diabetici, questo Ministero ha provveduto ad invitare la regione Sardegna ad adottare le iniziative necessarie al fine di evitare che le famiglie siano obbligate, ai fini dell'erogazione dei microinfusori per insulina, a richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile, spesso contro la loro volontà, anche in considerazione del fatto che tale riconoscimento potrebbe rafforzare ulteriormente i pregiudizi e gli atteggiamenti discriminatori che riguardano ancora oggi il ragazzo con diabete.

Per quanto riguarda la pubblicazione del Piano nazionale diabete, si fa presente che presso il Ministero della salute è stato individuata, all'interno dei partecipanti alla Commissione diabete, un gruppo redazionale ristretto, che sta provvedendo alla stesura finale del documento, sulla base dei contributi già forniti dai membri della Commissione citata.

## ALLEGATO 3

**5-06444 Farina Coscioni: Assistenza ai pazienti diabetici e celiaci nelle proposte delle regioni per il nuovo Patto per la salute 2013-2015.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa presente che i lavori per la predisposizione del Patto per la Salute, come è noto, hanno previsto uno slittamento, per una condivisione con le regioni sull'opportunità di far procedere parallelamente la discussione sul nuovo Patto con quella relativa alle risorse finanziarie realmente disponibili.

Pertanto nel prosieguo dei lavori per il perfezionamento del nuovo Patto per la salute, saranno opportunamente valutate

le criticità evidenziate, riguardanti in particolare il modello di assistenza diabetologica, il *ticket* sui presidi, il passaggio all'età di 7 anni del bambino diabetico dal pediatra al medico di medicina generale, nonché la tutela dei soggetti affetti da celiachia, al fine di garantire, nel rispetto del diritto alla salute costituzionalmente previsto, l'erogazione di cure efficaci ed appropriate sotto il profilo clinico ed etico nei confronti di tali pazienti.

## ALLEGATO 4

**5-06508 Margiotta: Attività libero-professionale dei medici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, l'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 configura l'esercizio dell'attività libero professionale all'interno delle aziende sanitarie come un diritto del dirigente sanitario che abbia optato per il rapporto di lavoro esclusivo. Al riguardo, è normativamente previsto l'obbligo da parte delle aziende sanitarie, laddove non siano disponibili strutture e spazi distinti da destinare ai propri professionisti per l'esercizio della menzionata attività, di adottare specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda medesima spazi sostitutivi in strutture non accreditate ed autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati (cosiddetta *intra-moenia allargata*).

Invero, per quel che concerne la fattispecie richiamata dall'onorevole interrogante, si rappresenta che ai sensi della normativa vigente per attività libero professionale *intra-muraria* si intende «... l'attività che detto personale individualmente o in *équipe* esercita fuori dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di *day hospital*, *day surgery* o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 ».

In tale ambito, ai sensi dell'articolo 55 e seguenti dei contratti collettivi nazionali

del lavoro, in conformità alle disposizioni vigenti e dell'atto di indirizzo e coordinamento contemplato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, sono espressamente indicate le tipologie di attività denominate « attività libero professionale *intra-muraria* ».

Tra le suddette tipologie di attività rientra la fattispecie sollevata dall'onorevole interrogante, e cioè l'attività a pagamento svolta in strutture di altra azienda del servizio sanitario nazionale o in altre strutture non accreditate, previa convenzione con le stesse.

Al riguardo, l'Atto di indirizzo e coordinamento del 2000 consente alle amministrazioni regionali di emanare una propria regolamentazione in materia, fatte salve le disposizioni vigenti.

In particolare, l'articolo 9 del predetto atto di indirizzo e di coordinamento prevede che: « Le attività professionali, richieste a pagamento (...) e svolte (...) in struttura di altra azienda del servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione dell'azienda con le predette (...) strutture in conformità al regolamento aziendale ».

Trattasi, pertanto, di « attività professionali a pagamento » svolte sulla base di convenzioni per l'erogazione di prestazioni occasionali richieste a pagamento da singoli utenti presso le strutture convenzionate e, come tali, non assoggettate alla disciplina transitoria prevista per l'« *intra-moenia allargata* ».

Infine, per quel che concerne l'opportunità di emanare una circolare interpretativa in materia, si rappresenta che, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni, la regolamentazione delle modalità di organizzazione e di svolgimento da parte

dei dirigenti medici, veterinari e delle professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, dell'attività libero professionale intramuraria, spetta alle regioni ed alle Aziende sanitarie, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa nazionale.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### MATERIE DI COMPETENZA:

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	136
Sull'esame degli atti del Governo n. 485 e n. 492 .....	137

#### MATERIE DI COMPETENZA

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente PASTORE.*

#### **La seduta comincia alle 8.45.**

**Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.**

*(Esame e rinvio).*

Il presidente PASTORE (PdL), *relatore*, illustra la proposta di Relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme, con la quale si intende offrire una lettura del cammino fin qui percorso in materia di semplificazione normativa, con il procedimento delineato dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005. In particolare, viene aggiornato quanto già riferito nelle precedenti due Relazioni, con l'analisi dei provvedimenti adottati dal Governo dopo la pubblicazione dell'ultima Relazione, e del loro esame parlamentare, e si prefigurano i possibili, prossimi sviluppi.

Il primo capitolo della proposta di Relazione richiama il quadro normativo che presiede al procedimento «taglia leggi». Nel secondo capitolo si riferisce sui provvedimenti volti a realizzare la semplificazione normativa mediante abrogazione: vi sono illustrate, in particolare, le correzioni al decreto legislativo «taglia leggi», n. 212 del 2010, realizzate mediante l'inserimento in provvedimenti d'urgenza di disposizioni volte a determinare la reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate; viene inoltre affrontata la tematica – strettamente connessa – dell'abrogazione di norme meramente abrogatrici e della reviviscenza delle norme precedentemente abrogate. Sempre in tema di abrogazioni espresse, sono poi ricordati ulteriori casi in cui il legislatore ha fatto ricorso, fuori dal procedimento «taglia leggi», a clausole di abrogazione espressa sia «innominata» sia «nominata», riproponendo talora anche abrogazioni «a blocchi» con decretazione d'urgenza. Quanto poi al decreto legislativo c.d. «salva leggi», si riferisce sulle ulteriori correzioni intervenute, successive al decreto legislativo correttivo propriamente detto, n. 213 del 2010, e sulla sua perdurante funzione,

dopo l'operatività della « ghigliottina »; ci si sofferma, infine, sulla tematica dei cosiddetti « settori esclusi ».

Il capitolo terzo è dedicato all'opera di riassetto della normativa mediante le codificazioni: si dà conto, in primo luogo, della recente sentenza con la quale la Corte costituzionale ha chiarito ambiti e limiti della codificazione attuativa della legge n. 246; sono quindi ripercorse le problematiche emerse in occasione dell'esame parlamentare, a partire dall'inizio del 2011, dei provvedimenti concernenti il codice del turismo, il correttivo al codice dell'ordinamento militare, mentre si dà conto della mancata adozione in via definitiva del codice dell'attività agricola e del connesso regolamento attuativo. Si accenna infine a riassetti e codificazioni realizzati fino al giugno 2012, in attuazione di specifiche deleghe legislative, al di fuori quindi dei confini del procedimento « taglia leggi ».

Nell'ultimo capitolo, infine, si traggono le conclusioni dell'analisi svolta e si delineano possibili linee di sviluppo del percorso di semplificazione normativa.

Rammenta che i contenuti della proposta di Relazione sono stati da tempo anticipati in via informale ai componenti della Commissione, sollecitando eventuali integrazioni o modifiche, e informa che al momento non vi sono state segnalazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **Sull'esame degli atti del Governo n. 485 e n. 492**

Il presidente PASTORE ricorda che è stato assegnato alla Commissione uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, atto del Governo n. 485, con il quale sono assegnati circa 58,3 milioni di euro a undici Regioni a statuto ordinario per il finanziamento degli oneri derivanti dal maggior fabbisogno relativo a servizi ferroviari di interesse regionale, riferito agli anni 2003-

2007. Nel segnalare che è disponibile la documentazione relativa a tale atto del Governo, rammenta altresì che il termine per l'espressione del parere al Governo scade il 25 luglio 2012.

Ritiene che l'esame dell'atto potrà svolgersi, auspicabilmente con la votazione del parere, la prossima settimana.

La Commissione concorda.

Il presidente PASTORE ricorda che alla Commissione è stato inoltre assegnato, in data 5 luglio, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – atto del Governo n. 492 – ai fini dell'espressione del parere al Governo, ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

Segnala quindi la successiva entrata in vigore di una disposizione, dettata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini: il suo articolo 12, al comma 19, ultimo periodo, prevede che sino al 31 dicembre 2012 non si applichino i commi 635 e 638 del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007, escludendo quindi in via temporanea l'acquisizione dei pareri parlamentari ivi previsti sui provvedimenti attuativi del riordino di enti.

Al riguardo, ritiene opportuno valutare l'incidenza del mutato contesto normativo, determinato peraltro da una disposizione vigente contenuta in un provvedimento d'urgenza di cui è appena stata avviata la conversione in legge, sulla procedura parlamentare in corso, riservandosi di segnalare la questione ai Presidenti delle Camere.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 9.15.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori .....	138
PARERE SU NOMINE:	
Parere vincolante per la nomina del presidente del consiglio di amministrazione della RAI (votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni) (Parere favorevole a maggioranza) .....	138

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del  
presidente ZAVOLI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

*(La Commissione approva il processo  
verbale della seduta precedente).*

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Il deputato BELTRANDI (PD), preannuncia che non prenderà parte alla votazione in quanto la Commissione è stata privata della possibilità di un confronto preliminare sulle prospettive future della società concessionaria, come da lui richiesto.

Anche il deputato CAPARINI (LNP), a nome del proprio Gruppo, preannuncia la non partecipazione al voto per il mancato approfondimento sulla questione delle deleghe da attribuire alla competenza del presidente del consiglio di amministrazione della RAI.

#### **PARERE SU NOMINE**

**Parere vincolante per la nomina del presidente del consiglio di amministrazione della RAI (votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni).**  
(Parere favorevole a maggioranza).

Il PRESIDENTE dà notizia di una lettera a lui inviata da Guglielmo Rositani, consigliere anziano del consiglio di amministrazione della RAI, nella quale si comunica l'elezione, in data 10 luglio 2012, della dottoressa Anna Maria Tarantola a presidente del consiglio di amministrazione.

La Commissione è pertanto chiamata, ai sensi dell'articolo 49, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni, ad esprimere il suo parere, a maggioranza qualificata dei due terzi, che costituisce condizione di efficacia per la nomina a presidente della RAI del consigliere eletto.

Comunica altresì che il senatore Pardi ha fatto conoscere la propria impossibilità a partecipare alla seduta odierna, mentre

i deputati Cuperlo e Lupi e il senatore Casoli hanno chiesto di poter votare per primi a causa di altri impegni urgenti.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto.

*(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).*

Il PRESIDENTE comunica che il parere della Commissione sulla elezione della dottoressa Anna Maria Tarantola ha avuto esito favorevole: hanno votato 34 Commissari su 40, con 31 voti favorevoli, 2 schede bianche e 1 scheda nulla.

Esprime quindi il compiacimento per la conclusione positiva, in Commissione, di fondamentali adempimenti di legge. Nel rilevare che da questo momento la RAI e il servizio pubblico sono una realtà diversa, ricorda che per legittimare ogni aspetto strutturale della nuova *governance* potrebbe occorrere una seconda fase, quando la Vigilanza sarà tenuta a proseguire il proprio compito istituzionale indirizzando l'*iter* del processo rifondativo.

**La seduta termina alle 15.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno della mafia  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 140

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del  
presidente PISANU.*

Orario: dalle 14 alle 15.40.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti (*Svolgimento e conclusione*) ..... 141

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.*

#### La seduta comincia alle 9.05.

#### Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

**Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il Presidente della Corte dei Conti, dottor Luigi Giampaolino, che è accompagnato dal Presidente di Sezione, dottor Maurizio Meloni,

dal consigliere, dottor Massimo Romano, e dal primo referendario, dottoressa Alessandra Sanguigni.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al dottor Luigi GIAMPAOLINO, che svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, i deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Settimo NIZZI (PDL).

Il dottor Luigi GIAMPAOLINO, il dottor Maurizio MELONI e il dottor Massimo ROMANO rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 10.05.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la coesione territoriale, Fabrizio Barca, sulle misure adottate per la crescita del Paese ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	3
--	---

#### SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
--	---

<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	10
-----------------------------	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
--	----

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Emendamento nuovo testo C. 2800, approvato in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
--	----

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. Nuovo testo C. 5323 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .	13
--	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	32
--	----

#### SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	14
-----------------------------------	----

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	14
---	----

<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i> .....	33
--	----

<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti del Relatore)</i> .....	37
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 487 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	15
---	----

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo. C. 2417 Picierno ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica al Governo</i> ) .....	22
<b>ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati)</b> .....	38
Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	23
<b>ALLEGATO 5 (Emendamenti)</b> .....	39
Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	26
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	31
<b>II Giustizia</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sui lavori della Commissione .....	40
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41
<b>ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)</b> .....	50
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	46
Sui lavori della Commissione .....	46
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	48
<b>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</b> .....	55
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-06737 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere dell'Ucciardone di Palermo ..	48
<b>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</b> .....	57
5-06738 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di Barcaglione di Ancona .....	48
<b>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</b> .....	59
5-06739 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Imperia .....	49
<b>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</b> .....	61

5-06742 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Matera .....	49
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	63
AVVERTENZA .....	49

### III Affari esteri e comunitari

#### COMITATO DEI NOVE:

DL n. 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo, approvato dal Senato .....	64
---	----

### V Bilancio, tesoro e programmazione

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso ». C. 4193 e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	65
--	----

DL 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero C. 5342 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	66
---	----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	68
--	----

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 486 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	68
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	70
---	----

### VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72
---	----

#### INTERROGAZIONI:

5-05689 De Pasquale: Sul decreto istitutivo dei Tirocini formativi attivi (TFA) .....	72
---	----

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	81
---	----

5-06575 Centemero: Sul conseguimento del diploma di baccellierato internazionale .....	72
--	----

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	82
---	----

5-06939 Tino Iannuzzi: Iniziative da assumere per la tutela e la salvaguardia dell'area archeologica di Velia, patrimonio dell'Unesco .....	73
---	----

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	84
---	----

5-07111 Pagano: Chiarimenti sulla prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi ...	73
---	----

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	86
---	----

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	74
--	----

## SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte ( <i>Discussione e approvazione</i> ) .....	75
ALLEGATO 5 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	87

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	77
Sull'ordine dei lavori .....	80

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) e dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC), su questioni concernenti interventi a sostegno delle attività dello spettacolo nelle zone colpite dal recente terremoto in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto .....	80
--	----

## COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci .....	80
--	----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci e abbinate C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona .....	80
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	80
---	----

AVVERTENZA .....	80
------------------	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Emendamento nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	89
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 Lulli ed abb. (Parere alle Commissioni IX e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	91
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	96
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	97
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	92
D.L. 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	92
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	93

## SEDE REFERENTE:

D.L. 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	94
--	----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2.	
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	95
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	98
ERRATA CORRIGE .....	95

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INTERROGAZIONI:

5-06026 Fogliardi: Gravi ripercussioni derivanti dalla riduzione del servizio di trasporto sul lago di Garda, in conseguenza del taglio delle risorse statali destinate al trasporto lacuale .....	100
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	103
5-07273 Meta: Eventuali iniziative volte a includere l'aeroporto di Crotone nell'elenco degli aeroporti nazionali .....	100
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	104

## SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	102
ERRATA CORRIGE .....	102

**XI Lavoro pubblico e privato**

## INTERROGAZIONI:

5-06149 Cazzola: Contratto di lavoro applicabile al personale di talune categorie di cooperative sociali .....	105
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	110
5-07024 Damiano: Vicende occupazionali relative allo stabilimento Oerlikon Graziano di Garesio .....	106
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	112
5-07025 Codurelli: Accesso al trattamento pensionistico di lavoratori dell'ex-Ipost .....	106
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	113

## SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	107

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	115
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	122

## INTERROGAZIONI:

5-06045 Farina Coscioni: Garanzie per l'erogazione su tutto il territorio nazionale del microinfusore per pazienti affetti da diabete mellito .....	119
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	132
5-06444 Farina Coscioni: Assistenza ai pazienti diabetici e celiaci nelle proposte delle regioni per il nuovo Patto per la salute 2013-2015 .....	119
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	133
5-06508 Margiotta: Attività libero-professionale dei medici .....	120
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	134

## SEDE REFERENTE:

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	120
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

## MATERIE DI COMPETENZA:

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	136
Sull'esame degli atti del Governo n. 485 e n. 492 .....	137

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sull'ordine dei lavori .....	138
------------------------------	-----

## PARERE SU NOMINE:

Parere vincolante per la nomina del presidente del consiglio di amministrazione della RAI ( <i>votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni</i> ) (Parere favorevole a maggioranza) .....	138
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	141

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,20



\*16SMC0006870\*